

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
DIFESA (IV)	»	44
FINANZE (VI)	»	45
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	57
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	71
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	79
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	90
AFFARI SOCIALI (XII)	»	95
AGRICOLTURA (XIII)	»	104

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori: Misto-CI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpl; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	123
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	124
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	125
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	126

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. C. 3484 Marcon (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

C. 3484 Marcon.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, fa presente che la proposta di legge in esame, assegnata alle Commissioni riunite I e IV, prevede l'istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In qualità di relatore per la I Commissione illustrerà in linee generali le finalità della proposta di

legge e il quadro in cui si inserisce, lasciando al collega relatore per la IV Commissione la descrizione dell'articolato.

Secondo quanto prevede la proposta di legge, il Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta si pone quale strumento organizzativo volto a rafforzare gli strumenti e le risorse per la difesa civile, le cui potenzialità, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, non risulterebbero ancora adeguatamente sviluppate. Inoltre, si prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la difesa civile non armata e non violenta per le spese di funzionamento del Dipartimento e la possibilità di destinazione del 6 per mille dell'IRPEF come mezzo ulteriore di finanziamento per la difesa civile non armata e non violenta. La proposta di legge, come evidenziato nella relazione illustrativa, riprende integralmente il testo di una proposta di legge di iniziativa popolare « Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta » (C 3142). Tale proposta non è stata tuttavia assegnata a seguito della verifica delle sottoscrizioni necessarie per le proposte di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione.

Fra gli istituti predisposti nel nostro ordinamento in ordine alla difesa civile, si annovera in particolare il servizio civile. Ricordo che nella legislatura in corso è stata approvata con il decreto legislativo n. 40 del 2017, adottato in attuazione della disposizione di delega (articolo 1, comma 1 lettera *d*) e articolo 8) prevista nell'ambito della legge 6 giugno 2016, n. 106, una riforma dell'istituto che illustro sinteticamente. La riforma prevede l'istituzione del servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata e non-violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica. Le funzioni di gestione e organizzazione del Servizio civile sono svolte dall'Ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC), incardinato nel Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio. Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni. Il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento proposti dagli enti di servizio civile universale che si articolano, a loro volta, in progetti. Viene confermata nella Presidenza del Consiglio l'amministrazione competente a svolgere le funzioni attribuite allo Stato. Le funzioni svolte dalle regioni e dalle province autonome sono individuate nella partecipazione alle attività di programmazione e di valutazione dei programmi di intervento dei servizi civili, nonché, sulla base di specifici accordi con lo Stato, nella formazione del personale e nelle attività di controllo. Viene istituito l'Albo degli enti di servizio civile universale presso la Presidenza del Consiglio e sono disciplinati i livelli minimi di capacità organizzativa per la relativa iscrizione. Sono altresì disciplinati il ruolo ed i compiti assegnati agli operatori vo-

lontari del servizio civile nazionale, che sono i giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione e che svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto. Viene al contempo istituita la Rappresentanza nazionale degli operatori volontari al fine di assicurare in modo costante il confronto tra Stato e operatori. È consentito alle regioni, agli enti locali, agli altri enti pubblici territoriali e agli enti di Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati all'Albo, previa approvazione della Presidenza del Consiglio. Il servizio civile universale può essere svolto in Italia o all'estero. Sia per i programmi di intervento in Italia sia per quelli all'estero è prevista l'erogazione di contributi finanziari agli enti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile. Quanto ai requisiti di partecipazione al servizio civile universale, rimane fermo il requisito anagrafico (età compresa tra 18 e 28 anni) e, oltre ai cittadini italiani, sono ammessi i cittadini degli altri Stati dell'Unione europea nonché – in aderenza con la giurisprudenza costituzionale sul punto – gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il decreto legislativo definisce infine lo *status* di operatore volontario e ne disciplina diritti e doveri, precisando la natura del servizio civile universale.

Come si sottolinea nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge, presentata prima dell'avvio della riforma sopra esposta, il servizio civile rappresenta la prima e più significativa applicazione della difesa civile non armata e nonviolenta, che tuttavia non ne esaurisce le modalità di espressione. Piuttosto, la difesa civile riguarda un ambito più vasto e richiede, secondo i proponenti, la strutturazione di forme di coordinamento tra vari soggetti istituzionali e l'attivazione di forme di presenza ulteriori rispetto a quelle attivabili nell'ambito del servizio civile.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente della I Commissione*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, osserva che la proposta di legge definisce, al comma 1 dell'articolo 1, le finalità della difesa civile non armata e nonviolenta, che viene presentata come una forma di difesa alternativa a quella militare, non comportando l'uso delle armi. Sotto il profilo costituzionale, la proposta richiama il principio del ripudio della guerra, di cui all'articolo 11 della Costituzione, i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, di cui all'articolo 2 della Costituzione, nonché il dovere di difesa della Patria di cui all'articolo 52 della Costituzione.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'istituzione di un Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal quale vengono resi dipendenti i corpi civili di pace – di cui una prima sperimentazione è stata prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) – e di un Istituto di ricerca sulla pace e sul disarmo.

Per la realizzazione dei suoi compiti, il Dipartimento opererà in stretta collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e con il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale.

Il comma 4 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio nazionale per la difesa, a cui affida « compiti paritetici di indirizzo e di confronto » per la cui disciplina si rinvia ad un regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno.

Il comma 5 attribuisce al Dipartimento per la difesa civile i compiti di difendere la Costituzione e i diritti civili e sociali in essa enunciati; predisporre piani per la difesa civile non armata e nonviolenta, compresa la formazione della popolazione; svolgere attività di ricerca per la pace, il disarmo, la risoluzione dei conflitti e la conversione a fini civili delle industrie belliche; favorire la prevenzione dei con-

flitti armati, la riconciliazione, la mediazione, la promozione dei diritti umani, la solidarietà internazionale, l'educazione alla pace nel mondo, il dialogo interreligioso, in particolare nelle aree a rischio di conflitto, e in quelle in stato di conflitto nonché nelle situazioni di post conflitto; organizzare e dirigere le strutture della difesa civile non armata e nonviolenta e pianificare e coordinare l'impiego dei mezzi e del personale ad essa assegnati; contrastare le situazioni di degrado sociale, culturale ed ambientale e difendere l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni cagionati dalle calamità naturali.

Il comma 6, invece, stabilisce che le attività, l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento siano disciplinati – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge – con apposito regolamento.

L'articolo 2 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un « Fondo nazionale per la difesa civile non armata e nonviolenta », destinato a sostenere le spese relative al funzionamento del Dipartimento istituendo. Al riguardo l'articolo in esame precisa che la dotazione iniziale annua del fondo è pari a 100 milioni di euro e potrà essere utilizzata in misura non superiore al 10 per cento per le spese di funzionamento del Dipartimento.

Per gli anni successivi il fondo sarebbe alimentato anche dai contributi volontari di cui al successivo articolo 3 della proposta di legge. Quest'ultima disposizione consentirebbe al contribuente la possibilità di destinare una quota pari al 6 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche all'incremento della copertura delle spese per il funzionamento del Dipartimento della difesa civile non armata.

Quanto alla copertura degli oneri del Fondo, la proposta di legge prevede la riduzione delle spese sostenute dal Ministero della difesa relative all'acquisto di nuovi sistemi d'arma in misura tale da assicurare risparmi pari ad almeno 100 milioni di euro.

Come accennato, l'articolo 3, al comma 1, dà facoltà al contribuente di scegliere di

destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al 6 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) alla difesa civile non armata e non violenta ai fini all'incremento della copertura delle spese per il funzionamento del Dipartimento e al finanziamento delle attività dei corpi civili di pace e dell'Istituto di ricerca sulla pace e sul Disarmo.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di esercizio dell'opzione fiscale in sede di dichiarazione annuale dei redditi ai fini dell'IRPEF, anche prevedendo le dovute modifiche alla modulistica, che attualmente consente al contribuente la facoltà di scelta di destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, nonché del due per mille IRPEF in favore dei partiti politici.

Il comma 3 prevede la presentazione annuale alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di una dettagliata relazione sull'entità e sulle modalità di utilizzazione delle risorse provenienti dalle menzionate opzioni fiscali.

Infine, l'articolo 4 prevede che gli oneri derivanti dall'articolo 3 della proposta di legge — che riconosce al contribuente la facoltà di destinare una quota pari al 6

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) all'incremento della copertura delle spese per il funzionamento dell'istituendo Dipartimento per la difesa civile non armata e non violenta e al finanziamento delle attività dei corpi civili di pace e dell'Istituto di ricerca sulla pace e sul Disarmo — siano coperti attraverso risparmi derivanti dal processo di dismissione degli immobili della difesa e dai meccanismi di revisione e di razionalizzazione della spesa pubblica di cui alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministro della difesa, secondo le procedure stabilite dal decreto-legge 6 luglio 2012,

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati 7

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 13 luglio 2017.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	15
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. Nuovo testo C. 3960, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	17
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
AVVERTENZA	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 13.30.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 104 ed abb. all'esame, in sede referente, presso la XII Commissione affari sociali, è stato adottato come testo base nella

seduta dell'8 giugno scorso ed è stato oggetto di modifiche a seguito di emendamenti approvati nel corso dell'esame. Esso prevede e disciplina misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Fornirà una sintetica illustrazione del contenuto del testo quale risultante dagli emendamenti approvati che si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 enuncia la finalità della legge che, nel quadro del Primo piano d'azione internazionale sull'invecchiamento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 37/51 del 3 dicembre 1982, e della risoluzione n. 46/91 delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1991, e in ottemperanza agli articoli 21 (Non discriminazione) e 25 (Diritti degli anziani) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea promuove politiche volte all'invecchiamento attivo, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro

partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale secondo alcuni principi, tra i quali: la promozione dell'apporto individuale e collettivo delle persone anziane attraverso il volontariato, e la valorizzazione di esperienze formative, cognitive, professionali ed umane delle stesse; il contrasto ai fenomeni di esclusione e di discriminazione, sostenendo azioni che garantiscano un invecchiamento sano e dignitoso, rimuovendo gli ostacoli ad una piena inclusione sociale; la promozione ed il sostegno alla formazione e all'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane. Ai fini della legge si considerano persone anziane i titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o coloro che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

L'articolo 2 enuncia la definizione di invecchiamento attivo, ritenendosi tale il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire ed aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti alla propria persona e al contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento, anche in maniera associata, a vantaggio dell'intera società e per contrastare il rischio di isolamento e di marginalizzazione sociale.

L'articolo 3 attribuisce ai comuni, singoli o associati, il compito di predisporre progetti diretti al coinvolgimento delle persone anziane per la realizzazione delle finalità della legge, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui all'articolo 4, attraverso la concertazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

L'articolo 4 elenca le attività considerate di utilità sociale, tra le quali si ricordano: la sensibilizzazione sui diritti delle persone anziane, l'auto-aiuto tra le stesse e la promozione della solidarietà tra le generazioni; la vigilanza e la protezione dei minori e dei soggetti più fragili, l'ac-

compagnamento e il sostegno nei confronti delle persone che si trovino in stato di necessità o affette da malattie; la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale; l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche.

L'articolo 5 prevede l'obbligo per i comuni di assicurare le persone anziane che svolgono attività di utilità sociale contro i rischi di infortunio connessi alle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 6 dispone che lo Stato promuova, in collaborazione con le Regioni e le province autonome e gli enti locali, la partecipazione delle persone anziane a processi educativi ed alla formazione inter e intragenerazionale, lungo tutto l'arco della vita, anche mediante progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione nonché il sostegno alle attività delle università della terza età comunque denominate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e gli enti territoriali per realizzare progetti diretti a mettere a disposizione delle nuove generazioni i saperi e le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

L'articolo 7 prevede alcune azioni positive in tema di prevenzione e benessere. Al Ministero della salute viene attribuito il compito di promuovere azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona anziana sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, inoltre, politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali. Sono poi favoriti per il benessere della persona anziana e per

contrastare la solitudine, gli strumenti di prossimità e di socialità, nonché quelli che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti nel territorio regionale, nonché sugli interventi e sulle azioni sociali promossi in conformità alla presente legge.

L'articolo 8 dispone che per gli anni 2017, 2018 e 2019 sia prevista una sperimentazione diretta a favorire l'adozione di progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, compatibili con le peculiarità sociali e del territorio, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Per il finanziamento dei citati progetti è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Viene poi previsto che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti ed i criteri per la ripartizione del Fondo.

L'articolo 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria, tranne che per le disposizioni relative all'istituzione del Fondo per le quali è prevista specifica copertura.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è finalizzato a promuovere politiche volte all'invecchiamento attivo al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale. Esso risulta dunque ricondu-

cibile nel suo complesso alla materia politiche sociali, ascritta alla competenza residuale regionale. Con riferimento a singoli profili, possono essere altresì richiamate le materie di competenza concorrente istruzione e tutela della salute, nonché, con riferimento alle attività di utilità sociale definite dall'articolo 4, le materie di competenza concorrente valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, ordinamento sportivo e la materia di competenza residuale regionale turismo. Si ricorda in proposito che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio della cosiddetta attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa (sentenze n. 131 del 2016, n. 7 del 2016, n. 261 del 2015, n. 278 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003).

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.

Nuovo testo C. 3960, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame – approvata dal Senato il 30 giugno 2016, con varie modifiche rispetto al testo ini-

ziale e ulteriormente modificata durante l'esame in sede referente dalla VII Commissione della Camera – dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica. In particolare, per tutte le realtà indicate, il numero massimo di mandati, a regime, è fissato in tre. Il testo in esame si compone di 6 articoli.

L'articolo 1, non modificato durante l'esame in Commissione, sostituisce il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 15 del 2004. Viene confermata la previsione vigente in base alla quale gli organi del CONI restano in carica 4 anni e i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Aumenta, invece, a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato olimpico internazionale (CIO), per i quali continua a non essere previsto alcun limite. Inoltre si dispone che le stesse previsioni si applicano anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI. In materia interviene anche l'articolo 4, comma 1, che abroga il comma 6 del dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 15 del 2004, relativo al termine di inizio per il computo dei mandati.

L'articolo 2, modificato durante l'esame in Commissione, sostituisce il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999. Conseguentemente, l'articolo 4, comma 2, non modificato durante l'esame in Commissione, abroga i commi 3 e 4 del medesimo articolo 16. Viene anzitutto confermata la disposizione vigente che stabilisce che gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive asso-

ciate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, ma si dispone che ciò avviene anche promuovendo le pari opportunità fra uomini e donne. È confermato inoltre, che gli stessi organi restano in carica 4 anni. Si dispone anche – innovando rispetto all'assetto vigente – che il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti. Inoltre, nell'ambito della novella indicata, l'articolo 2 dispone che, qualora gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedano la rappresentanza per delega, il CONI stabilisce i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, al fine, in particolare, di una riduzione del numero massimo di deleghe a favore del medesimo soggetto, comunque non superiore a 5. Ove le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti ai principi generali indicati dal CONI, il CONI stesso, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro 60 giorni dalla nomina. Tutta la disciplina indicata si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

L'articolo 3, sostituito durante l'esame in Commissione, riguarda il Comitato italiano paralimpico (CIP). L'articolo novella il comma 2 e sopprime il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017. In particolare aumenta a tre, a regime, il numero massimo di mandati che possono svolgere il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del Comitato paralimpico internazionale, e sopprime la previsione relativa al termine di inizio per il computo dei mandati. Inoltre, stabilisce che la stessa disciplina si applica anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.

L'articolo 3-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione (ma sostanzialmente corrispondente ai commi 3 e 4 dell'articolo

3-bis della legge n. 189 del 2003, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del testo trasmesso dal Senato), riguarda le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica. L'articolo sostituisce i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 43 del 2017. In particolare, anzitutto conferma (in analogia con quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, modificato, come già detto, dall'articolo 2 del testo in esame), che gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi, disponendo che ciò avviene anche promuovendo le pari opportunità fra uomini e donne. Conferma, altresì, che il Presidente e i membri degli stessi organi restano in carica 4 anni. Dispone anche – innovando rispetto all'assetto vigente – che il Presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti. Detta, inoltre, una disciplina sul voto per delega nelle assemblee analoga a quella già illustrata con riferimento all'articolo 2, e dispone, sempre in analogia con l'articolo 2, che la disciplina prevista si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.

L'articolo 4, come già illustrato, dispone delle abrogazioni conseguenti alle modifiche apportate dal testo.

L'articolo 5 riguarda disposizioni transitorie e finali. I commi 1 e 3, non modificati durante l'esame in Commissione, dispongono che, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea. Entro quindici giorni dalla scadenza di tale termine, la Presidenza del Consiglio dei ministri dichiara decaduti, con proprio decreto, i componenti degli organi del CONI che non

hanno i requisiti per la permanenza in carica. Il comma 2, non modificato durante l'esame in Commissione, dispone che, entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle nuove previsioni, mentre il comma 4, modificato durante l'esame in Commissione, stabilisce che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali degli stessi organismi che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del testo in esame, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è rieletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti durante l'esame in Commissione (ma sostanzialmente corrispondenti, con alcune modifiche, ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del testo trasmesso dal Senato) dispongono, anzitutto, che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CIP adegua lo statuto alle nuove previsioni e adotta i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in Assemblea. Dispongono, inoltre, che, entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche allo statuto del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpica adeguano i loro statuti alle nuove previsioni. Infine, dispone che i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpica, che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già svolto il limite di mandati di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dall'articolo 3-bis del testo in esame, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Limitatamente

al caso dei Presidenti, si stabilisce che il Presidente uscente che si sia candidato è riletto solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei votanti. Il comma 5, non modificato durante l'esame in Commissione, dispone che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, rimette alla competenza esclusiva statale. Rileva anche la materia « ordinamento sportivo » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha inserito fra le materie di legislazione concorrente.

Formula quindi una proposta di parere con tre condizioni e due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Marilena FABBRI (PD) rileva che, ai sensi del provvedimento in esame, la disciplina delle procedure per l'elezione degli organi direttivi deve essere prevista dagli statuti degli enti sportivi « anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini ». A suo avviso, l'attuale formulazione della norma che prevede la congiunzione « anche », potrebbe lasciare alla discrezione degli enti la promozione delle pari opportunità circostanza, questa, che suggerirebbe da parte della Commissione di merito un'attenta valutazione di tale disposizione alla luce dell'articolo 51 della Costituzione. Propone, quindi, al relatore di formulare nel suo parere un'ulteriore osservazione con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere la parola « anche ».

Giancarlo GIORGETTI (LNA) desidera far rilevare, avendo seguito i lavori nella Commissione di merito, che il testo iniziale del provvedimento presentava principalmente due criticità. La prima riguardava appunto la questione del rispetto

della parità di genere che, a suo avviso, è stata almeno parzialmente superata dalla formulazione approvata in sede referente. La seconda questione invece non è stata risolta e riguarda il rispetto della competenza delle Regioni. Ricorda, infatti, che l'«ordinamento sportivo» a legislazione vigente è materia di legislazione concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione. Tale è rimasto in seguito alla mancata approvazione della riforma costituzionale conseguente all'esito del referendum del 4 dicembre 2016, approvazione che, a suo avviso, era invece presupposta dal testo originario del provvedimento. Se infatti l'articolo 1 che riguarda il CONI può essere considerato di competenza dello Stato, così non è per le disposizioni concernenti gli altri enti interessati, dove dovrebbero essere coinvolte le Regioni. Senza nessun intento di allungare i tempi dell'esame del provvedimento, chiede al relatore se è possibile inserire nel parere un'osservazione che chieda di valutare l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, ritiene di poter accettare la proposta della deputata Fabbri. Riguardo a quanto evidenziato dal deputato Giancarlo Giorgetti, ricorda che la materia oggetto del provvedimento è già regolata da una legge ordinaria dello Stato.

Formula, quindi, una nuova proposta di parere con tre condizioni e tre osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 13.55 alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riconoscimento dell'inno di Mameli « Fratelli d'Italia » quale inno ufficiale della Repubblica.

C. 3951 D'Ottavio e C. 1793 Nastri.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

C. 3211 Gnecchi.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.

C. 4083 Gigli.

ALLEGATO 1

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente (Testo unificato C. 104 Binetti e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 104 Binetti e abb., recante « Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente »;

preso atto che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia politiche sociali, ascritta alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevato che, con riferimento a singoli profili, possono essere altresì richiamate le materie istruzione (articolo 6) e tutela della salute (articolo 7) – di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione – nonché, con riferimento alle attività di utilità sociale definite dall'articolo 4, le materie di competenza concorrente valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, ordinamento sportivo e la materia di competenza residuale regionale turismo, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

considerato che la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ammette l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concor-

rente o regionale, sulla base del principio della cosiddetta attrazione in sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, che contemplino l'intesa;

preso atto con favore, in proposito, delle disposizioni recate dall'articolo 8, in materia di modalità e termini per la presentazione dei progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali nonché di definizione di criteri per la ripartizione delle risorse del fondo appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, norme che prevedono un coinvolgimento delle regioni attraverso l'intesa della Conferenza unificata;

osservato altresì che un coinvolgimento delle regioni è previsto anche all'articolo 6 in materia di partecipazione delle persone anziane a processi educativi ed alla formazione inter e intragenerazionale;

segnalata l'esigenza di prevedere un adeguato coinvolgimento delle regioni, considerata la loro competenza concorrente in materia di tutela della salute nonché residuale in materia di politiche sociali, anche all'articolo 7, laddove si stabilisce che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale

agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 7, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un adeguato coinvolgimento delle regioni, nell'ambito della promozione delle politiche di sostegno alla persona anziana.

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. (C. 3960, approvata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3960, approvata dal Senato, recante « Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali »;

preso atto che le disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, rimette alla competenza esclusiva statale e rilevato inoltre che la materia « ordinamento sportivo » rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato che la proposta di legge come modificata dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica e che pertanto, appare opportuno aggiornare il titolo della proposta di legge

medesima, che fa riferimento solo ad alcune delle realtà disciplinate dal testo a seguito delle modifiche;

preso atto che l'articolo 5, comma 4, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite massimo di tre mandati previsto dall'articolo 16 comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del provvedimento;

sottolineato, al riguardo, che l'articolo 16, comma 2 sopra richiamato prevede al quinto periodo la possibilità per gli statuti di abbassare il limite dei tre mandati e rilevata pertanto la necessità di coordinare tale disposizione con quanto stabilito dal citato articolo 5, comma 4, del testo in esame;

rilevato che l'articolo 5, comma 4-*quater*, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva paralimpici in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite di tre mandati cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dall'articolo 3-*bis* del provvedimento;

evidenziato che, al contempo, l'articolo 14, comma 4, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dallo stesso articolo 3-*bis*, prevede che gli statuti possono prevedere un limite di mandati inferiore a tre e che pertanto appare necessario un coordinamento di tale disposizione con quanto previsto in tema di deroga al limite massimo dei tre mandati dall'articolo 5, comma 4-*quater* sopra citato;

rilevato che la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 – che riguarda gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate – come modificato dall'articolo 2 del testo in esame si applica anche agli Enti di promozione sportiva disciplinati dall'articolo 16-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;

rilevato inoltre che l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017 – che riguarda le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche – come modificato dall'articolo 3-*bis* della proposta di legge in esame si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica disciplinati dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2, quinto periodo, siano aggiunte, infine, le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 »;

2) all'articolo 3-*bis*, comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, siano aggiunte in fine le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-*quater* »;

3) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole « articolo 16 », inserire le seguenti: « comma 2, secondo periodo ».

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 – come modificato dall'articolo 2 del testo in esame – con quanto previsto dall'articolo 16-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina dell'articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017 come modificato dall'articolo 3-*bis* della proposta di legge in esame con quanto previsto dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali (C. 3960, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3960, approvata dal Senato, recante « Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali »;

preso atto che le disposizioni contenute nel provvedimento attengono principalmente, in virtù della natura del CONI e del CIP, alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa [...] degli enti pubblici nazionali », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, rimette alla competenza esclusiva statale e rilevato inoltre che la materia « ordinamento sportivo » rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato che la proposta di legge come modificata dispone in materia di limiti al numero dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, nonché del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive paralimpiche, delle Discipline sportive paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica e che pertanto, appare opportuno aggiornare il titolo della proposta di legge

medesima, che fa riferimento solo ad alcune delle realtà disciplinate dal testo a seguito delle modifiche;

preso atto che l'articolo 5, comma 4, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite massimo di tre mandati previsto dall'articolo 16 comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dall'articolo 2 del provvedimento;

sottolineato, al riguardo, che l'articolo 16, comma 2 sopra richiamato prevede al quinto periodo la possibilità per gli statuti di abbassare il limite dei tre mandati e rilevata pertanto la necessità di coordinare tale disposizione con quanto stabilito dal citato articolo 5, comma 4, del testo in esame;

rilevato che l'articolo 5, comma 4-*quater*, del testo in esame prevede la possibilità di svolgere un ulteriore mandato per i presidenti e i membri di federazioni, discipline sportive ed enti di promozione sportiva paralimpici in carica alla data di entrata in vigore della legge, che hanno già raggiunto il limite di tre mandati cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dall'articolo 3-*bis* del provvedimento;

evidenziato che, al contempo, l'articolo 14, comma 4, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 43 del 2017, come modificato dallo stesso articolo 3-*bis*, prevede che gli statuti possono prevedere un limite di mandati inferiore a tre e che pertanto appare necessario un coordinamento di tale disposizione con quanto previsto in tema di deroga al limite massimo dei tre mandati dall'articolo 5, comma 4-*quater* sopra citato;

rilevato che la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 – che riguarda gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate – come modificato dall'articolo 2 del testo in esame si applica anche agli Enti di promozione sportiva disciplinati dall'articolo 16-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;

rilevato inoltre che l'articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017 – che riguarda le Federazioni sportive paralimpiche e le Discipline sportive paralimpiche – come modificato dall'articolo 3-*bis* della proposta di legge in esame si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica disciplinati dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017;

considerato che i medesimi articoli 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, e 14, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 43 del 2017 – nel testo modificato dagli articoli 2 e 3-*bis* del provvedimento in esame – prevedono che gli statuti degli enti sportivi disciplinano le procedure per l'elezione degli organi direttivi «anche promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini»;

rilevata l'opportunità di valutare le predette disposizioni anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2, quinto periodo, siano aggiunte, infine, le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 »;

2) all'articolo 3-*bis*, comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, siano aggiunte in fine le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-*quater* »;

3) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole « articolo 16 », inserire le seguenti: « comma 2, secondo periodo »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 – come modificato dall'articolo 2 del testo in esame – con quanto previsto dall'articolo 16-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare, per le ragioni esposte in premessa, la disciplina dell'articolo 14, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 43 del 2017 come modificato dall'articolo 3-*bis* della proposta di legge in esame con quanto previsto dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 43 del 2017;

c) all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999, e all'articolo 14, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 43 del 2017 – nel testo modificato dagli articoli 2 e 3-*bis* – valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la parola: « anche », alla luce di quanto evidenziato in premessa.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Quadro di valutazione UE della giustizia 2017. COM (2017) 167 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	21
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Quadro di valutazione UE della giustizia 2017.

COM (2017) 167 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del Quadro di valutazione dell'UE sulla giustizia relativo al 2017. Si tratta di un documento di notevole importanza che la Commissione europea predispone, con cadenza annuale, dal 2013.

Osserva che il documento si fa in particolare apprezzare per la sinteticità

ma anche per la pregnanza delle informazioni e dei dati che fornisce. In sostanza, si parte dal presupposto che l'efficienza dei sistemi giudiziari per quanto riguarda le controversie civili, commerciali e amministrative, costituisce, per un verso, un fattore decisivo per promuovere la crescita economica e, per altro verso, per garantire l'effettiva attuazione delle regole e dei principi affermati nell'ordinamento europeo in materia di Stato di diritto e di salvaguardia dei diritti fondamentali.

Segnala che diverse analisi condotte dai più autorevoli esperti in ambito accademico hanno ampiamente dimostrato che un'efficiente sistema giudiziario costituisce uno dei presupposti fondamentali per promuovere lo sviluppo economico. La certezza delle regole e, soprattutto, della loro applicazione rappresenta un incentivo formidabile per l'avvio di nuove iniziative produttive e per l'attrattività dei singoli Paesi dal punto di vista della capacità di acquisire investimenti dall'estero. Diversi economisti, oltre che giuristi, e numerose analisi comparate hanno dimostrato che tra gli elementi di criticità di cui il nostro Paese soffre, penalizzandolo pesantemente sotto il profilo della competitività e della capacità di

attrarre investimenti dall'estero, un rilievo decisivo è rappresentato dall'eccessiva lunghezza dei procedimenti giurisdizionali e dalla conseguente incertezza quanto al loro esito.

Fa presente che l'analisi condotta dalla Commissione europea si fonda, in effetti, su una valutazione comparata basata su alcuni indicatori ritenuti decisivi relativamente alla qualità, alla indipendenza e all'efficienza dei sistemi giustizi dei diversi Paesi membri. L'intento della Commissione europea non è, evidentemente, quello di presentare una sorta di graduatoria; d'altra parte, è innegabile che dall'evidenza di alcuni dati emergano chiaramente quelle che sono le migliori pratiche e le esperienze più avanzate a livello europeo per quanto concerne la tempestività dei giudizi, l'efficienza degli apparati giurisdizionali e la facilità di accesso da parte dei cittadini al sistema giustizia.

Rammenta che quest'ultimo profilo rimanda direttamente alla preoccupazione, che giustamente ispira le Istituzioni europee, relativamente alla esigenza che siano assicurate condizioni effettive e concrete per l'esercizio dei diritti spettanti ai cittadini europei. La consapevolezza della unicità dello *standard* europeo per quanto riguarda la salvaguardia dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali impone un attento e puntuale monitoraggio, da parte delle Istituzioni europee, sulla effettiva attuazione dei principi che sono alla base del progetto europeo e che non a caso sono collocati ai primi articoli dei Trattati istitutivi. Negli anni più recenti si è registrata una crescente attenzione da parte dei cittadini europei, che ha trovato ampio riscontro nelle discussioni e nei dibattiti a livello istituzionale, sia nell'ambito dell'Unione europea che all'interno dei singoli Paesi membri, sulla necessità di rafforzare gli strumenti di monitoraggio per verificare l'effettiva attuazione dei principi e delle regole in materia di Stato di diritto e dei diritti fondamentali, come risultanti dal *corpus* complessivamente costituito dai Trattati istitutivi, dalle Costituzioni degli Stati

membri, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, delle pronunce della giurisprudenza, a cominciare da quelle della Corte di Giustizia europea, e della legislazione che si fa sempre più ricca adottata dalle Istituzioni europee in materia di Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Osserva che è stato, in effetti, denunciato il paradosso costituito dal fatto che se per un verso l'Unione europea si mostra particolarmente attenta nel verificare il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto da parte dei Paesi terzi con i quali intrattiene rapporti politici o commerciali, per altro verso la stessa UE non si è dimostrata altrettanto tempestiva nel prevenire e sanzionare violazioni anche palesi dei principi e delle regole che l'Europa si è data da parte di singoli Stati membri. Da questa consapevolezza è derivato lo sforzo per aggiornare gli strumenti di monitoraggio e per prevenire e sanzionare eventuali violazioni.

Fa presente che il documento all'esame della Commissione si inserisce in questo scenario perché è evidente che l'inefficienza dei sistemi giudiziari può pesantemente pregiudicare l'esercizio dei diritti dei cittadini, provocando gravi lesioni alla loro sfera giuridica. In sostanza, si è in presenza di un documento che risponde a un duplice obiettivo: per un verso, quello di sollecitare gli Stati membri a intervenire per migliorare la qualità del servizio giustizia in modo da aiutare la crescita e offrire maggiori opportunità per nuove iniziative economiche e per nuovi investimenti; per altro verso, quello di indurre i Paesi membri ad assicurare, attraverso un più efficiente sistema giudiziario, l'effettiva possibilità dei cittadini di fruire dei diritti fondamentali riconosciuti in ambito europeo. L'importanza del documento sotto il profilo economico è confermata dal fatto che gli elementi che emergono dallo stesso sono ampiamente e sistematicamente utilizzati nell'ambito della procedura del Semestre europeo con la quale si apre il ciclo della decisione di bilancio.

Rileva che il Consiglio, infatti, assai spesso inserisce nelle raccomandazioni rivolte a ciascun Paese membro una serie di suggerimenti riferiti al settore della giustizia. Ciò è avvenuto quasi costantemente per il nostro Paese; ancora per il Semestre europeo 2017 sono state rivolte all'Italia specifiche raccomandazioni per quanto riguarda la necessità di accrescere l'efficienza del sistema giudiziario, pur prendendosi atto dei progressi già in parte realizzati a seguito di alcune riforme poste in essere, di cui riferirà sommariamente più avanti.

Osserva che l'edizione del Quadro al nostro esame, riferita all'anno 2017, se da una parte ripete l'assetto delle precedenti, dall'altra contiene alcune innovazioni laddove prende in considerazione taluni profili precedentemente trascurati quali, in particolare: la disponibilità di canali di accesso alla giustizia da parte dei consumatori per la tutela dei loro diritti; le regole per il riconoscimento del patrocinio delle spese a carico dello Stato nei confronti dei soggetti meno abbienti; una maggiore attenzione per i profili relativi all'indipendenza della magistratura sia con riferimento alla percezione dei cittadini e delle imprese sia relativamente alle modalità per l'accesso alle carriere giudiziarie e alla incidenza dell'autorità governativa in proposito; l'utilizzo della strumentazione informatica nella interlocuzione fra legali e autorità giurisdizionale; un'analisi più dettagliata con riferimento a settori specifici ritenuti particolarmente rilevanti ai fini del mercato unico, quali la tutela dei marchi e della concorrenza.

Segnala che il primo elemento preso in considerazione dalla Commissione europea concerne l'andamento del carico giudiziario, in particolare per quanto riguarda il numero delle nuove cause. Per l'Italia si registra un *trend* in lieve diminuzione, confermato dai dati statistici resi disponibili dal Ministero della giustizia che evidenzia una costante riduzione dei procedimenti pendenti e della loro durata media. La durata dei procedimenti rappresenta, in effetti, il più importante tra

gli indicatori presi in considerazione dalla Commissione europea per la misurazione dell'efficienza dei sistemi giudiziari insieme al tasso di ricambio e al numero delle cause pendenti. Sotto questo profilo, purtroppo, nonostante i progressi compiuti, il nostro Paese si colloca ancora tra le posizioni peggiori. Particolarmente allarmante è il dato relativo alla durata dei procedimenti amministrativi di primo grado che raggiunge in Italia mediamente i mille giorni, più del doppio della durata che si registra in Francia e in Germania. Il contenzioso amministrativo evidenzia anche un tasso di definizione, vale a dire il rapporto tra numero di procedimenti esauriti e numero di procedimenti sopravvenuti, in peggioramento nell'ultimo quinquennio.

Per quanto concerne la misurazione dell'efficienza dei sistemi giurisdizionali in alcuni settori specifici ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo della realizzazione del mercato unico, segnala che la Commissione europea prende in considerazione i seguenti aspetti: diritto della concorrenza; comunicazioni elettroniche; marchi UE; tutela dei consumatori; anti-riciclaggio.

Rammenta che su queste materie si riscontrano situazioni molto differenziate tra i diversi Stati membri per cui la durata media dei procedimenti di primo grado oscilla tra 100 e 1200 giorni. Il nostro Paese anche in questo caso non si colloca tra i più virtuosi; particolarmente elevato è il numero di giorni per la conclusione dei procedimenti in materia di marchi, sebbene si registri un *trend* in lieve miglioramento.

Ritiene, invece, apprezzabile la collocazione del nostro Paese per quanto concerne l'accesso al gratuito patrocinio posto che la platea dei beneficiari in Italia risulta tra le più ampie, in relazione alle soglie di reddito. Resta invece abbastanza basso il livello di risorse finanziarie e umane impegnate nel nostro Paese per il sistema giudiziario. In particolare persiste la grave sperequazione fra il numero insufficiente dei magistrati – meno della metà di quelli impiegati in Germania –

e quello estremamente elevato degli avvocati che non trova riscontro in nessuno degli Stati membri di analoghe dimensioni.

In linea generale, dalle rilevazioni della Commissione europea emerge un quadro comparativo che continua a collocare il nostro Paese tra quelli che presentano le maggiori criticità.

Allo stesso tempo, osserva che va tuttavia considerato che la Commissione europea non manca di sottolineare alcuni progressi realizzati in Italia e di esprimere apprezzamento per le correzioni e i miglioramenti che sono stati apportati recentemente. In effetti, negli ultimi anni diversi interventi legislativi hanno inteso affrontare l'annoso problema della durata eccessiva dei procedimenti giudiziari allo scopo di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. In particolare, gli interventi hanno perseguito i seguenti obiettivi: prevenire l'insorgenza di nuovo contenzioso incentivando il ricorso a strumenti alternativi ai procedimenti dinanzi all'autorità giurisdizionale; accelerare la conclusione dei procedimenti pendenti intervenendo sul piano processuale ma anche attraverso misure di carattere organizzativo e sul personale in organico.

Tra le riforme poste in essere segnala che particolare rilievo ha assunto la previsione della mediazione obbligatoria, sebbene l'istituto abbia assunto carattere sperimentale in conseguenza della nota sentenza della Corte costituzionale del 2012 e, soltanto con il recente decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, si sia proceduto a stabilizzarlo. Non meno rilevante appare l'inserimento nel nostro ordinamento della negoziazione assistita da uno o più avvocati, il cui esperimento è diventato una condizione di procedibilità dell'azione civile in specifiche materie.

Fa presente che sono state poi offerte alle parti nuove opportunità per una composizione delle controversie attraverso il ricorso a proposte transattive o conciliative ovvero il trasferimento della controversia dalla sede giudiziaria a quella arbitrale. Allo scopo di disincentivare l'in-

sorgenza di nuovo contenzioso sono poi state adottate diverse misure che incidono essenzialmente sui profili economico-patrimoniali quali: la limitazione dei casi di compensazione delle spese tra le parti; l'aumento del contributo unificato nei procedimenti civili; l'adozione di misure volte a sanzionare l'insorgenza di liti temerarie. Sul piano processuale e organizzativo, sono poi intervenute diverse misure quali, in particolare, la concentrazione in capo a sezioni specializzate in materia di impresa di tribunali e corti di appello di alcune tipologie di controversie; il passaggio d'ufficio dal rito ordinario a quello sommario; l'istituzione di sezioni speciali presso i tribunali in materia di immigrazione e asilo; l'estensione delle competenze del giudice onorario di pace; la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la nuova organizzazione degli uffici giudiziari di primo grado; la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari e l'adozione di alcuni interventi volti a far fronte alla strutturale carenza di giudici in organico anche attraverso l'immissione nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di personale amministrativo oltre che l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti di magistrato vacanti. Né si può trascurare l'innovazione importantissima costituita dalla realizzazione del cosiddetto processo telematico che, dopo le iniziali difficoltà, anche per la necessità degli avvocati di adattarsi a questa novità rilevante, ha già potuto produrre risultati concreti.

In conclusione, ritiene che si possa affermare che il settore della giustizia costituisce uno dei cantieri su cui il legislatore ha lavorato di più negli ultimi anni, come è confermato anche dalla delega per la riforma del processo civile già approvata in prima lettura alla Camera e attualmente all'esame del Senato. Si tratta di un lavoro non facile per le resistenze e la difficoltà di trovare soluzioni equilibrate che contemperino le diverse esigenze ma che va tuttavia proseguito con tenacia e convinzione, essendo innegabile il rilievo che un più efficiente sistema giudiziario assume non soltanto ai fini della compe-

titività complessiva del nostro Paese ma anche per garantire il pieno ed effettivo godimento dei diritti fondamentali riconosciuti dalla disciplina europea. Per questo motivo, l'analisi comparata condotta dalla Commissione europea si dimostra molto utile perché costituisce uno stimolo a

continuare a lavorare per migliorare la qualità del servizio giustizia nel nostro Paese.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. C. 4471 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11828 Cimbro: Sulle iniziative internazionali in materia di immigrazione	32
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	36
5-11827 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti e delle libertà democratiche in Turchia in vista del primo anniversario del fallito golpe del 2016	33
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	39
5-11829 Palazzotto: Sulla sigla da parte dell'Italia del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari	34
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	41
5-11826 Archi: Sul riconoscimento da parte degli Stati Uniti della patente di guida italiana	34
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	43
AVVERTENZA	35

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 8.35.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, nel ricordare che il Fondo comune dei prodotti di base (CFC), con sede ad Amsterdam, è un organismo finanziario intergovernativo il cui accordo istitutivo, negoziato in seno all'UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*) tra il 1976 ed il 1980, fu firmato a Ginevra il 27 giugno 1980 ed è in vigore dal 19 giugno 1989, segnala che l'Italia ne ha autorizzato la ratifica con legge 6 agosto 1984, n. 584. Sottolinea che il Fondo ha lo scopo di sostenere lo sviluppo del settore dei prodotti di base attraverso prestiti concessi ai singoli progetti.

Ricorda che fanno parte del CFC 113 componenti: 103 Paesi, 12 dei quali appartenenti all'UE e 10 organizzazioni internazionali, tra le quali l'Unione europea, l'Unione africana, il Mercato Comune dei Caraibi (CARICOM), il Mercato Comune per il Sud-Est dell'Africa (COMESA) e la Comunità economica eurasiatica (EAEC).

Evidenzia che la finalità primaria del CFC è il consolidamento dello sviluppo

socio-economico dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e dei Paesi meno avanzati (PMA) produttori di materie prime, attraverso il finanziamento o cofinanziamento di progetti pilota nel settore delle materie prime destinati al miglioramento della produzione e del commercio di tali prodotti, rilevanti per le economie dei Paesi produttori.

Sottolinea che l'obiettivo è il miglioramento sia della capacità produttiva e qualitativa in un quadro di sostenibilità ambientale, sia dell'accesso al mercato. Segnala che il CFC è inoltre finalizzato allo sviluppo di prodotti innovativi ed al raggiungimento di condizioni stabili di operatività sui mercati per migliorare e sostenere le esigenze dei PVS e PMA (proteggendoli così dalle fluttuazioni dei prezzi), alla diversificazione della produzione di materie prime, all'industrializzazione del settore produttivo nei Paesi più poveri per incrementarne le quote di export, all'ottimizzazione dell'intera filiera delle materie prime.

Ricorda che le proposte emendative dell'Accordo all'esame, frutto di un'ampia discussione svoltasi nel Consiglio esecutivo del Fondo ed in appositi gruppi di lavoro, sono finalizzate a consentire all'organismo finanziario di adattarsi al nuovo scenario economico-finanziario internazionale. Sottolinea che l'intento principale è quello di permettere al Fondo di reperire risorse presso la comunità dei donatori su base volontaria, essendosi nel frattempo esaurite le contribuzioni degli Stati membri, e di cancellare alcune azioni esigibili e i corrispondenti debiti contratti da tali Stati.

Fra le misure di maggior rilievo, segnala l'introduzione quale nuovo obiettivo per il Fondo quello di promuovere lo sviluppo dei prodotti di base e di contribuire allo sviluppo sostenibile sul piano sociale, economico e ambientale; sottolinea, altresì, che vengono previste alcune nuove funzioni per l'organismo finanziario, fra cui quella di poter mobilitare risorse e di porsi come fornitore di servizi. Evidenzia, inoltre, che viene allargata a qualsiasi organizzazione inter-

governativa, e non solo a quelle che si occupino di integrazione economica regionale, la possibilità di diventare membro del Fondo.

Sul piano delle risorse finanziarie, ricorda che viene, fra l'altro, prevista una procedura più stringente per l'aumento delle quote di capitale e viene trasferita al Consiglio dei Governatori la facoltà di decidere a maggioranza qualificata il versamento delle quote di capitale sottoscritte dai membri al momento dell'adesione. Segnala, inoltre, che vengono eliminate le previsioni relative alla concessione di doni e al fondo di riserva, nonché che viene contemplata la possibilità di accettare risorse finanziarie messe a disposizione su base volontaria da uno o più membri.

Passando ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che non sono previsti oneri. Sottolinea che, non prevedendosi più contributi obbligatori, viene anzi eliminato un onere potenziale per il bilancio pubblico.

Concludendo, auspica una rapida adozione del provvedimento, già approvato dal Senato, poiché la riforma del CFC si inserisce nel processo di razionalizzazione e ridefinizione della cooperazione allo sviluppo che sta caratterizzando la politica estera italiana degli ultimi anni, favorendo la concessione di prestiti, l'accesso delle materie prime sui mercati internazionali, lo sviluppo di prodotti innovativi, il raggiungimento di condizioni stabili di operatività sui mercati ed il sostegno alle reali esigenze dei Paesi in via di sviluppo.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

C. 4471 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Corte penale internazionale è la prima giurisdizione internazionale permanente competente a giudicare persone accusate di crimini internazionali. Nell'evidenziare che l'istituzione di questo organismo rappresenta il punto d'arrivo di un lungo processo di definizione della natura della responsabilità penale internazionale da parte della Comunità internazionale e della stessa dottrina internazionalistica, rammenta che lo Statuto della Corte, adottato al termine della Conferenza Diplomatica di Roma nel luglio 1998, è entrato in vigore il 1° luglio 2002.

Com'è noto, l'Italia ha ratificato, quale primo Paese europeo, l'atto fondatore di questa nuova giurisdizione internazionale con la legge n. 232 del 1999. Sottolinea che le norme di adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni recate dallo Statuto – in assenza delle quali era impossibile cooperare con la Corte, ad esempio consegnandole gli autori (o i presunti autori) di gravi crimini internazionali che in Italia avessero cercato rifugio – sono state adottate, con forte ritardo, dalla legge n. 237 del 2012.

Segnala che, a differenza dei due tribunali *ad hoc* istituiti negli anni Novanta per la ex-Jugoslavia e per il Rwanda, la Corte penale internazionale non è un organo delle Nazioni Unite, ma un soggetto autonomo, dotato di una propria personalità giuridica internazionale.

Evidenzia che tale configurazione, se sottolinea il suo carattere di indipendenza, non nega ovviamente una strettissima relazione tra la Corte e il sistema ONU. Ricorda che la Corte è composta da diciotto giudici, scelti tra persone in pos-

sesso dei requisiti di nomina ai più alti uffici giudiziari nei Paesi di provenienza.

Nel segnalare che l'Assemblea degli Stati parti è composta da un rappresentante per ciascun Paese membro e che, oltre al potere di eleggere giudici e Procuratore, ha importanti compiti nell'amministrazione e nella gestione finanziaria della struttura, evidenzia che essa ha anche una importante funzione nel procedimento di revisione dello Statuto, perché può approvare modifiche da sottoporre poi alla ratifica degli Stati membri.

Segnala che la Corte ha una competenza materiale che riguarda, nei termini definiti dallo Statuto, il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e l'aggressione. Sottolinea che si tratta, evidentemente, dei crimini di maggiore rilevanza per la comunità internazionale, riconosciuti ormai come tali dal diritto consuetudinario. Ricorda che non sono stati invece inclusi nella competenza della Corte una serie di altri crimini, come ad esempio il traffico di droga, il terrorismo internazionale, il mercenarismo e i gravi danni ambientali (pure parzialmente richiamati tra i crimini di guerra).

Segnala che, a parere di alcuni osservatori, la Corte sta attraversando una fase di grave difficoltà, in quanto i Paesi aderenti sono arrivati a 124, ma restano ancora fuori tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su cinque – Stati Uniti, Cina e Russia – e una serie di altri Stati importanti e popolosi, ad esempio l'India.

Ricorda, poi, che la giurisdizione della Corte non è accettata nella grande maggioranza del mondo arabo, che mantiene ancora un atteggiamento di grande diffidenza nei confronti di questo, come di altri strumenti del sistema di giustizia internazionale. Oltre ad un certo rallentamento delle nuove adesioni, segnala il crescente fenomeno di Paesi che criticano esplicitamente l'operato della Corte, annunciano l'abbandono o, addirittura, l'abbandonano veramente, come il Burundi.

Sottolinea che perfino il Sudafrica aveva deciso di ritirare la sua adesione

allo Statuto, anche se tale scelta è stata per ora annullata da una sentenza della Corte suprema, che ha ritenuto che il Governo non potesse assumere tale decisione senza l'autorizzazione del Parlamento.

Ricorda che il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione consiste nella soppressione dell'articolo 124 dello Statuto, che prevede una clausola di temporanea e parziale esclusione della giurisdizione della Corte, per i propri cittadini o sul proprio territorio, per i crimini di guerra.

Segnala che la previsione, introdotta nello Statuto di Roma solo negli ultimi giorni della Conferenza diplomatica, è espressione delle preoccupazioni allora manifestate da diversi Stati, e in particolare dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, per l'assenza di disposizioni che consentissero agli Stati di limitare la giurisdizione della Corte. Sottolinea che Francia e Stati Uniti, in particolare, lamentavano l'assenza di garanzie nei confronti di possibili incriminazioni delle truppe impegnate all'estero in missioni di *peace keeping*. Ritiene questa previsione particolarmente importante, in quanto rende completamente operativa la Corte nei confronti dei crimini commessi dalle truppe impegnate in missioni di pace, che considera particolarmente odiosi.

Ricorda che quella dei crimini di guerra è un'esenzione che riguarda solo uno degli ambiti di competenza della Corte che può essere attivata solo nel momento in cui lo Stato diventa parte dello Statuto, che può valere per un periodo massimo di sette anni e che non può essere invocata per i procedimenti avviati su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Segnala che, fino ad oggi, gli unici due Paesi che l'hanno invocata, peraltro in situazioni molto diverse tra loro, sono stati la Francia e la Colombia tra il 2002 e il 2009 e che attualmente la clausola non è in vigore per nessun Paese.

Sottolinea che la decisione di cancellare la previsione è stata assunta, per consenso, dall'Assemblea degli Stati Parte del novembre del 2015. Segnala che, secondo l'articolo 121, comma 4, dello Statuto, la modifica entrerà in vigore un anno dopo la ratifica da parte dei sette ottavi degli Stati parte. Ricorda che ad oggi l'emendamento risulta ratificato soltanto da tre Paesi, cioè Finlandia, Norvegia e Slovacchia.

Conclude l'illustrazione auspicando che la ratifica del provvedimento da parte dell'Italia possa essere di stimolo per altri Paesi.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 4475 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianni FARINA (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo Italo-franco-monegasco concernente l'ambiente marino costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976, fu il risultato di un'iniziativa dell'allora Principe di Monaco Ranieri per limitare l'inquinamento marino nel Medi-

terraneo con la creazione di una zona pilota.

Segnala che l'accordo era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël – da cui l'acronimo che fa riferimento a Saint-Raphaël, Monaco e Genova – e che, a seguito della ratifica dell'accordo originario, avvenuta per l'Italia con la legge 24 ottobre 1980, n. 743, si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. Sottolinea che l'estensione del perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMOGE.

Evidenzia che il testo emendato nel novembre 2003 introduce elementi di novità quali l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità.

Segnala che l'Accordo RAMOGE si inserisce coerentemente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, nonché nel quadro giuridico internazionale a tutela dell'ambiente marino, come la Convenzione di Barcellona, che raccomanda vivamente l'istituzione di accordi subregionali tra Stati vicini per la realizzazione dei propri obiettivi.

Ritiene che particolare rilievo assumono i primi quattro articoli dell'Accordo RAMOGE emendato. In particolare, ricorda che l'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati e può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari. Segnala che l'articolo 2 fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate

nei limiti del mare territoriale. Sottolinea che l'estensione di tali limiti geografici può avvenire in seno alla Commissione RAMOGE su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del Segretariato, salvo obiezione di una delle tre Parti nei tre mesi successivi.

Ricorda che l'articolo 3 stabilisce che la Commissione RAMOGE ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo RAMOGE emendato.

Segnala che l'articolo 4 elenca dettagliatamente i compiti della Commissione RAMOGE, tra i quali figurano quelli di promuovere studi, ricerche e scambi di informazione, tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-franco-monegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorire l'informazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva dell'Accordo.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, segnala che l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Sottolinea che il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della Commissione, e che le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.

Sottolinea che la relazione tecnica, allegata al provvedimento, fa presente a tale

proposito che l'attuazione dell'accordo non implicherà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel raccomandare una celere approvazione del provvedimento, ricorda che dall'aprile 1991 con l'incidente della petroliera *Haven* al largo di Genova, i tre Stati firmatari dell'Accordo RAMOGE si sono impegnati anche nella lotta contro l'inquinamento marino di origine accidentale, che si concretizza in annuali esercitazioni congiunte anti-inquinamento, che l'anno scorso si sono svolte nelle acque antistanti il Principato di Monaco e quest'anno, proprio nei giorni scorsi, nel Golfo di Ajaccio, con la partecipazione di unità della nostra Marina militare e della Marina francese.

Concludendo, ricorda la figura del sindaco Angelo Vassallo e l'attività della fondazione a lui dedicata, che si occupa della tutela dell'ambiente e, in particolare, del mare. Sottolinea che l'attività del sindaco Vassallo, barbaramente assassinato nel 2010, è stata anche ricordata da importanti testimonianze andate in onda sui canali RAI che hanno reso omaggio alla sua opera.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dal relatore, con il quale condivide il ricordo del sindaco Angelo Vassallo, ucciso nel 2010 proprio a causa del suo impegno per la legalità e per la tutela dell'ambiente marino, esprimendo con l'occasione l'auspicio che la magistratura possa al più presto fare luce su questo crimine.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, si associa a sua volta nell'omaggio alla figura del sindaco Angelo Vassallo, ritenendo con ciò di interpretare un sentimento di tutta la Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; *b)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; *c)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; *d)* Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. **C. 4463 Governo, approvato dal Senato.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 giugno scorso.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio e Cultura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Rabino, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. **C. 4467 Governo, approvato dal Senato.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 giugno scorso.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Tacconi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 8.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 13.35.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11828 Cimbro: Sulle iniziative internazionali in materia di immigrazione.

Eleonora CIMBRO (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Sottolinea, inoltre, che la ragione alla base del passaggio da *Mare Nostrum* a *Triton* era

quella di un risparmio di spesa, visto che all'epoca l'Italia spendeva circa 9 milioni di euro al mese per il finanziamento di *Mare Nostrum*. Segnala che, comunque, le regole di ingaggio sono rimaste le stesse. Evidenzia poi che, a partire da quel passaggio, la politica del Governo italiano si rivolge all'Africa, nel senso di non affrontare più la questione solo dal punto di vista dell'accoglienza, ma mettendo in atto una politica rivolta ai Paesi di origine e di transito dei flussi migratori. Sottolinea che quello che in Europa viene visto come un problema umanitario, di accoglienza, di tenuta del tessuto sociale e di integrazione, per i Paesi africani è, sempre di più, un problema relativo alla tenuta degli Stati. Segnala che, in questo senso, l'Italia ha sollecitato in Europa l'adozione dei cosiddetti *mini compact*, ossia politiche bilaterali nei confronti dei singoli Paesi di origine e transito dei flussi migratori. Evidenzia che altri strumenti per portare avanti questa azione sono l'*External Investment Plan* e l'aumento del *Trust Fund* deciso a La Valletta, che è arrivato a 2,8 miliardi di euro di risorse che sono erogati in modo più celere rispetto ai fondi a sostegno dell'accordo con la Turchia. Inoltre, segnala che l'Italia ha aumentato la collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori tramite programmi di *capacity* e di sostegno agli Stati attraversati da trafficanti di esseri umani, criminali, contrabbandieri, terroristi, che mettono a rischio la stessa esistenza di questi Stati. Ricorda, inoltre, l'ingente aumento di risorse per la cooperazione allo sviluppo e per il Fondo Africa. Infine, segnala di essere personalmente impegnato nella negoziazione di accordi finalizzati alla gestione comune dei flussi e ai rimpatri non forzati.

Ritiene che l'Europa deve rendersi conto, oramai, che il suo confine si sta spostando sempre più a sud. A tale proposito segnala che, nonostante in principio in particolare la Germania fosse contraria, l'Europa si sta convincendo della necessità di un « Piano Marshall » per l'Africa e di

una politica che tenga conto anche degli interessi dei Paesi di origine e transito dei flussi migratori.

Eleonora CIMBRO (MDP), replicando, ringrazia il Viceministro per l'ampia risposta, ma sottolinea che il quesito posto con l'interrogazione riguardava una questione specifica, ossia le ragioni che hanno portato al passaggio dalla missione *Mare Nostrum* alla missione Triton. Sottolinea che, nonostante la responsabilità dei flussi migratori sia da condividere a livello europeo, di fatto è solo l'Italia a doversi occupare dell'accoglienza dei migranti. Ritiene che la missione *Triton* non abbia funzionato, innanzitutto, perché non è stata negoziata la possibilità di una redistribuzione dei migranti in Europa e, in secondo luogo, perché, mentre lo scopo della missione *Mare Nostrum* era di salvare vite umane, la missione *Triton* ha aperto la strada a vere e proprie missioni di carattere militare. Sostiene, infine, che spostare la frontiera a sud non costituisce una soluzione al problema, perché ciò comporta che i migranti vengano stipati in veri e propri campi di concentramento in Libia.

5-11827 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti e delle libertà democratiche in Turchia in vista del primo anniversario del fallito golpe del 2016.

Gea SCHIRÒ (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, illustrandone il contenuto, ricorda di essere appena rientrata dalla Turchia, dove ha partecipato alla marcia per la giustizia promossa dal segretario del Partito repubblicano turco (CHP), Kilicdaroglu. Ricorda che, a seguito del fallito *golpe* del 2016 e della vittoria di misura al referendum del 16 aprile scorso, in Turchia si è registrato un notevole incremento di violazioni dei diritti umani, come ha sottolineato anche la deputata del CHP Safak Pavey, audita recentemente dal Comitato sui diritti umani istituito presso la Commissione. Sottolinea, inoltre, che le minoranze e le opposizioni sono sempre meno tutelate rispetto allo strapotere del

governo in carica. Ritiene che come è giusto difendere i governi legittimamente eletti, è anche giusto difendere le opposizioni legittimamente elette. Chiede, quindi, al Governo come intenda affrontare la partecipazione alle grandi celebrazioni annunciate dalle autorità turche anche nella loro rete diplomatica in occasione dell'anniversario del fallito *golpe*. Chiede, inoltre, come l'Italia intenda manifestare un *soft power* nei confronti dei rapporti con la Turchia, che resta, comunque, un interlocutore strategico del nostro Paese.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta e per l'equilibrio con cui il Governo italiano riesce a mantenere rapporti con un Paese così strategico come la Turchia ma anche così complesso. Nel ricordare che la Turchia rappresenta qualcosa di più grande del presidente Erdogan, ritiene che la percentuale di turchi che ha votato «No» al referendum di aprile dimostri quanto in Turchia è ancora presente un sentire democratico, nonostante le costanti violazioni delle libertà democratiche, e che la grande partecipazione alla marcia promossa da Kilicdaroglu dimostri la voglia di partecipare alla vita politica da parte del popolo turco. Annuncia, infine, che il gruppo del Partito Democratico continuerà a mantenere un dialogo con i partiti di opposizione turchi, il CHP e l'HDP, al fine di monitorare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Turchia. Ribadisce l'auspicio affinché l'Italia prosegua nel dialogo con il Governo turco così come con tutta la Turchia che in esso non si riconosce.

5-11829 Palazzotto: Sulla sigla da parte dell'Italia del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari.

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), replicando, ringrazia il Governo per la puntualità nella risposta, ma si dichiara insoddisfatto nel merito. Infatti, ritiene che il Governo non possa contestare le singole previsioni del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari visto che non ha partecipato ai negoziati per la sua conclusione, così perdendo l'occasione di potere porre rimedio ad eventuali lacune. Sostiene che tale atteggiamento sia stato un grave errore politico. Inoltre, ricorda che a fine luglio la Camera e il Senato sono chiamati ad esaminare mozioni che chiedono al Governo di non dare la disponibilità a installare sugli F35 i mini ordigni nucleari B61. Ritiene che quella sarà l'occasione per verificare la posizione del Governo su temi tanto delicati e pericolosi per il nostro Paese. Sottolinea, infine, che occorre chiarire la questione della presenza di ordigni nucleari in Italia.

5-11826 Archi: Sul riconoscimento da parte degli Stati Uniti della patente di guida italiana.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia a illustrarne il contenuto.

Il viceministro Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo e ritiene che, in attesa che gli Stati Uniti rispondano alla richiesta di riconoscimento della patente di guida italiana avanzata dalle nostre autorità, l'Italia dovrebbe sospendere sul proprio territorio il riconoscimento della patente di guida statunitense.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-04782 Sibilia: Sul rientro in Italia di un bambino italo-filippino affetto da una grave cardiopatia.

5-05625 Zanin: Sul progetto per un « Erasmus allargato » ai Paesi africani.

5-08150 Pinna: Sulla condizione in Italia dei titolari del cosiddetto « passaporto grigio » emesso dalle autorità dell'Estonia.

5-08675 Manlio Di Stefano: Sulla tutela dei diritti e delle libertà democratiche in Turchia.

5-11233 Scotto: Sulla tutela dei diritti e delle libertà democratiche in Turchia.

5-11345 Cristian Iannuzzi: Sulla tutela dei diritti e delle libertà democratiche in Turchia.

5-11143 Sgambato: Sulle violazioni dei diritti umani delle persone LGBTI in Russia.

5-11787 Quartapelle Procopio: Sulle violazioni dei diritti umani delle persone LGBTI in Russia.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-11828 Cimbro: Sulle iniziative internazionali in materia di immigrazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

1. L'aumento degli sbarchi sulle coste italiane negli ultimi anni ha spinto la Farnesina a intraprendere iniziative a vari livelli per contrastare il fenomeno migratorio nel breve periodo e ad affrontarne le cause in una prospettiva di lungo periodo. L'impegno del Governo, nella cornice offerta dal diritto internazionale, è stato profuso non solo nel contesto delle relazioni con i Paesi maggiormente interessati dal fenomeno, ma anche in ambito multilaterale, con particolare riferimento a Nazioni Unite ed Unione europea.

2. Si è innanzitutto riconosciuto il ruolo chiave dei Paesi di transito, non solo in un'ottica di lotta alle reti criminali responsabili per il traffico di esseri umani, ma anche di prevenzione delle cause all'origine dei fenomeni migratori. In tale contesto, su iniziativa del Ministro Alfano, abbiamo ospitato alla Farnesina il 6 luglio scorso la conferenza « a shared responsibility for a common goal: solidarity and security », iniziativa nata per mettere intorno allo stesso tavolo da un lato i principali Paesi UE quali Germania, Francia, Spagna o Olanda (oltre che la Commissione UE) che hanno più contribuito all'attuazione del Migration Compact e dall'altro i Paesi africani che hanno mostrato maggiore disponibilità alla cooperazione in ambito migratorio. In quell'occasione il Ministro Alfano ha annunciato un finanziamento per la Libia di 18 milioni di euro a favore del Piano d'azione dell'OIM per sostenere le comunità locali e favorire i rimpatri volontari assistiti dei migranti, nonché di 10 milioni a favore del piano dell'UNHRC per fornire assistenza e protezione ai rifugiati. Inoltre si è stabilito di

destinare 10 milioni quale contributo per la realizzazione del progetto di capacity building a supporto delle Autorità libiche per lo sviluppo di un sistema di gestione integrata delle frontiere e dell'immigrazione presentato dal Ministero dell'Interno alla Commissione europea.

Nel contesto della conferenza, l'Italia ha svolto un ruolo di catalizzatore, stimolando i Paesi europei a raddoppiare con i loro fondi il contributo italiano, raccogliendo alla fine della giornata di lavoro 60 milioni di euro in favore dei Paesi di transito, in aggiunta ai 50 milioni che solo alcuni mesi fa abbiamo destinato al Niger per il controllo delle frontiere a sud della Libia.

3. Segnalo inoltre che il Migration Compact, lanciato un anno fa dalla Commissione europea su iniziativa italiana e finalizzato a incrementare la cooperazione allo sviluppo e a promuovere gli investimenti privati nei Paesi africani, sta iniziando a dare i primi risultati positivi ad esempio in Niger dove i flussi di transito verso la Libia sono diminuiti sensibilmente, passando da 71.000 nel maggio 2016 a 4.600 nell'aprile 2017.

4. Ricordo che allo scopo di dare maggiore concretezza al nostro impegno con i Paesi africani, il Ministro Alfano aveva lanciato presso la Farnesina il 1° febbraio scorso un Fondo per l'Africa, dotato di 200 milioni di euro, per interventi straordinari volti a rafforzare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani a sostegno della nostra frontiera esterna e contrastare l'immigrazione irregolare. I Paesi prioritari per questo tipo di interventi sono innanzitutto Libia, Niger e

Tunisia per i quali abbiamo già stanziato 120 milioni di euro per iniziative portate avanti autonomamente dall'Italia ovvero in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nonché con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

5. In ambito UE, sottolineo come, in occasione dell'ultimo Consiglio Europeo, l'Italia abbia ottenuto che le relative conclusioni affermassero la natura strutturale dei flussi, costituiti principalmente da migranti economici provenienti dalla rotta centro mediterranea. Questa posizione consentirà di passare da una situazione di emergenza a una fase di pianificazione di lungo periodo. È stato parimenti inserito nelle stesse conclusioni un maggiore accento sulla conclusione di accordi di riammissione a livello UE, è stata evocata la politica dei visti quale leva nei confronti dei Paesi meno collaborativi ed infine è stato mantenuto il principio della « solidarietà » nonostante le pressioni provenienti da altri Stati Membri (Germania) per un maggiore accento sul concetto di « responsabilità ».

Per quanto riguarda l'impegno dell'UE in ambito di cooperazione allo sviluppo, la sfida era e rimane quella di dotarsi di strumenti flessibili in grado di combinare misure di breve, medio e lungo periodo. In quest'ottica è stato istituito il Fondo fiduciario UE di emergenza per affrontare le cause profonde delle migrazioni in Africa, di cui l'Italia è stata membro fondatore ed è, ad oggi, il primo contributore, seguita dalla Germania. Il fondo ha raggiunto nel 2017 la dotazione di 2,8 miliardi di euro (con 200 milioni di contributi nazionali, 84 milioni dei quali, appunto, provenienti dall'Italia). Il nostro Paese si posiziona peraltro nel gruppo di testa dei Paesi UE assegnatari ed esecutori di programmi a valere sul fondo stesso. Della dotazione finanziaria complessiva, 1,9 miliardi sono stati allocati ad oggi su 116 progetti sulle tre finestre geografiche (Sahel e Lago Ciad, Corno d'Africa e Nord Africa) in cui il Fondo è suddiviso, toccando 26 paesi.

6. Il caso della Libia merita un cenno a parte. Anche a seguito delle recenti

misure approvate in sede europea (un pacchetto da 90 milioni di euro dello scorso aprile a valere sul fondo fiduciario) continua a rimanere prioritario intervenire sulla sicurezza, la gestione delle frontiere ed il monitoraggio dei confini meridionali del Paese. Segnalo la continua azione di rafforzamento delle capacità della Guardia Costiera, anche facendo leva sull'operazione a guida italiana EU-NAVFOR MED SOPHIA.

Certamente l'Italia ha sostenuto e continua ad operare per il passaggio alla fase tre di tale operazione, che come noto prevede l'ingresso dei mezzi dell'operazione navale nelle acque territoriali libiche per poter fermare i trafficanti e le loro imbarcazioni a partire dalle coste libiche. Ma anche per smantellare più efficacemente il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani. Uno sviluppo che sarebbe di fondamentale importanza, atteso che il passaggio alla fase tre di Sophia – che come detto sosteniamo con forza e senza riserve – non dipende solo da noi. Oltre al consenso delle istituzioni libiche, necessitiamo di un voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Dobbiamo quindi continuare ad operare un paziente lavoro diplomatico con tutti gli attori coinvolti, rafforzando nel contempo la nostra strategia globale.

Si sta anche lavorando perché l'altra missione UE a guida italiana, EUBAM Libia, possa aumentare il proprio sforzo di assistenza alle Autorità di frontiera e di polizia libiche. L'obiettivo strategico, condiviso a livello europeo, è di contribuire al rafforzamento della capacità libiche di controllo dei flussi e a contrasto dei connessi fenomeni criminali, nel quadro della stabilizzazione politica del Paese, prestando la dovuta attenzione all'assoluta esigenza di tutelare i diritti umani, specie nei confronti della categorie più vulnerabili e lavorando anche in prospettiva, con approccio globale, per favorire la creazione di condizioni economiche e di sviluppo che disincentivino questi traffici, con approccio di « sostituzione del reddito ».

Per rendere efficace tale strategia, è fondamentale una proficua collaborazione con le Autorità libiche, anche mediante un dialogo politico bilaterale. Come ricorderete il 2 febbraio scorso, il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Premier libico Serraj hanno firmato un Memorandum sul contrasto all'immigrazione illegale. A tale risultato ha contribuito la riapertura, su impulso del Ministro Alfano nel gennaio scorso, dell'Ambasciata a Tripoli. Questa iniziativa si affianca ad una strategia di rafforzamento della rete diplomatica nel Sahel, che ha previsto la nuova istituzione di ambasciate in Niger e Guinea Conakry.

La collaborazione con la Libia finalizzata a creare condizioni di stabilità e sviluppo – presupposto essenziale per as-

sicurare una efficace gestione del fenomeno migratorio – è stata da ultimo rafforzata dall'iniziativa del Ministro Alfano di convocare il primo Forum Economico Italo-Libico svoltosi ad Agrigento l'8 luglio scorso alla presenza del Vice Premier libico Maiteeg. L'iniziativa, culminata nella Dichiarazione di Agrigento, è servita a rafforzare la collaborazione nel settore privato e ad incoraggiare le attività di imprese e investitori per cogliere le significative opportunità economiche su entrambe le sponde del Mediterraneo, concentrando l'attenzione in particolare in settori cruciali per lo sviluppo quali infrastrutture, energia, comunicazioni e istituzioni finanziarie.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-11827 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti e delle libertà democratiche in Turchia in vista del primo anniversario del fallito golpe del 2016.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Anche con riferimento alle possibili celebrazioni del prossimo 15 luglio, il Governo italiano, insieme alle Istituzioni europee e ai Paesi partner dell'UE, segue con grande attenzione l'evolversi della situazione interna in Turchia e le conseguenze del perdurante stato di emergenza, che sta comportando numerose forzature degli standard internazionali in tema di diritti fondamentali e di stato di diritto.

Come dichiarato di recente dal Ministro Alfano, tra Italia e Turchia si conferma «l'amicizia, l'alleanza in chiave Nato e la *partnership* commerciale, e l'amicizia presuppone chiarezza. Un conto è la cooperazione di comune interesse per esempio sull'anti-terrorismo e nella Nato. Altro conto è dividerne alcune metodologie». In ogni occasione di incontro con le autorità turche viene espressa preoccupazione per la proroga dello stato di emergenza e per la vasta portata dei decreti applicativi. Il Governo ribadisce costantemente alle autorità di Ankara la necessità di mantenere la risposta al tentativo di colpo di Stato all'interno delle procedure di legge, nel pieno rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del diritto ad un equo processo.

In tale contesto, il Governo ha espresso in più occasioni alle autorità turche, nel corso di recenti incontri istituzionali, profonda preoccupazione per il volume dei provvedimenti adottati in base allo stato di emergenza e sottolineato il rischio dell'uso politico della revoca dell'immunità parlamentare, facendo appello al più rapido ripristino della normalità ponendo fine allo stato di emergenza.

Oltre che sul piano dei rapporti bilaterali, il Governo italiano segue con attenzione anche in ambito multilaterale la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Turchia, incluse la libertà di espressione e di stampa, anche in coordinamento con gli altri partner europei.

In qualità di parlamentari, saprete forse anche meglio di me che l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha deciso lo scorso aprile il reinserimento della Turchia tra i Paesi sottoposti alla procedura di monitoraggio, a cui la Turchia era stata già soggetta dal 1996 al 2004. Tale procedura prevede visite regolari da parte di una Commissione di monitoraggio, in dialogo con le Autorità nazionali, e lo svolgimento di dibattiti in sede plenaria dell'Assemblea Parlamentare sugli sviluppi della situazione. La procedura di monitoraggio costituisce uno strumento che permetterà di seguire con attenzione ancora maggiore la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Turchia, con spirito costruttivo e collaborativo.

Sempre in ambito Consiglio di Europa, la «Commissione di Venezia», della quale l'Italia detiene la Presidenza, ha formulato nel marzo scorso un proprio parere sulla riforma costituzionale turca. Secondo tale Commissione, la riforma non risponderebbe ad un modello di sistema presidenziale democratico basato sulla separazione dei poteri, in particolare per le criticità legate all'assenza di meccanismi di controllo, equilibrio e salvaguardia discendenti dalla riforma.

Con riferimento alla specifica questione dell'arresto dei parlamentari dell'HDP ricordo che il Governo italiano è stato tra i primi in Europa a reagire agli arresti in Turchia. Abbiamo sottolineato che il contrasto alle azioni del PKK non può giustificare la negazione dei diritti delle opposizioni parlamentari e che gli arresti sono misure che rischiano di pregiudicare ogni dialogo democratico e costruttivo con la componente curda della Nazione. Il Governo ha fatto appello alle autorità turche affinché tutelino adeguatamente le libertà civili, democratiche e lo stato di diritto, essenziali per la prosecuzione del percorso europeo del Paese.

Gli arresti della *leadership* dell'HDP, che seguono quelli anche di giornalisti, con la chiusura di testate giornalistiche, sono particolarmente gravi, perché investono direttamente uno dei nodi della crisi turca: la possibilità o meno che si attivi un

percorso politico per risolvere la questione curda. L'interlocutore naturale di questo tentativo è proprio l'HDP, che tuttavia deve riuscire a prendere le distanze dai metodi violenti del PKK per valorizzare la propria scelta, netta e inequivocabile, di pieno inserimento nel circuito istituzionale.

In conclusione, nell'attuale complesso frangente riteniamo importante mantenere aperto con Ankara un canale di dialogo e di confronto. La Turchia resta un alleato strategico nella regione, in particolare nei settori delle migrazioni, dell'energia, della lotta al terrorismo, del commercio. Ed il percorso europeo della Turchia rappresenta per noi un'ipotesi da tenere aperta nel rispetto delle regole europee che sono molto chiare e corrispondono a valori di libertà, di rispetto dello Stato di diritto e di tutela dei diritti umani.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-11829 Palazzotto: Sulla sigla da parte dell'Italia del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione del disarmo nucleare è seguita con grande attenzione dal Governo nel complesso quadro degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese. Nei consessi internazionali di riferimento, l'Italia, unitamente ai Paesi militarmente non nucleari dell'Alleanza Atlantica, nonché a Giappone, Australia e Corea del Sud, intende continuare a promuovere l'obiettivo di un mondo privo di armi nucleari, da raggiungere attraverso un « approccio progressivo » e inclusivo al disarmo.

Tale approccio è associato al riconoscimento della centralità del Trattato di Non Proliferazione nucleare, alla sua universalizzazione e all'interdipendenza dei suoi tre pilastri (disarmo, non-proliferazione e uso pacifico dell'energia nucleare). Esso è coerente sia con l'articolo VI del medesimo, il quale impegna gli Stati parte ad intraprendere in buona fede negoziati su misure relative al disarmo nucleare, sia con gli obblighi assunti in seno all'Alleanza Atlantica, la cui dottrina di deterrenza è stata confermata al Vertice di Varsavia del 2016.

Su queste basi, assieme ai Paesi che condividono la nostra posizione, l'Italia continua a promuovere e sostenere delle iniziative che costituiscono i tasselli di un percorso, graduale e realistico, atto a favorire un processo di disarmo nucleare irreversibile, trasparente e verificabile.

Gli obiettivi di queste iniziative sono l'entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari; la conclusione di un Trattato sulla messa al bando del materiale fissile idoneo alla fabbricazione di armi nucleari; l'approfondimento degli strumenti e del ruolo delle

verifiche nei processi di disarmo nucleare, in un'ottica inclusiva che preveda il coinvolgimento di Paesi non militarmente nucleari; la creazione di Zone libere da armi nucleari, soprattutto in Medio Oriente; una maggiore trasparenza degli Stati militarmente nucleari.

Tale posizione ha ispirato la Presidenza italiana della riunione dei Ministri degli Esteri del G7, tenutasi a Lucca il 10 e 11 aprile scorsi, il cui Comunicato Congiunto menziona i principali elementi dell'approccio progressivo e ricorda, compatibilmente con le varie sensibilità rappresentate dai partner, l'obiettivo di un mondo senza armi nucleari.

L'anno precedente, peraltro, l'Italia aveva sostenuto la Dichiarazione di Hiroshima dei Ministri degli Esteri del G7 che, con forte valenza simbolica, riaffermava l'impegno a creare le condizioni di un mondo privo di armi nucleari, in un quadro di stabilità internazionale, e la piena applicazione del Trattato di Non Proliferazione in tutte le sue componenti, disarmo incluso.

Inoltre, l'Italia partecipa al processo preparatorio della Conferenza di riesame del Trattato di Non Proliferazione del 2020 che, avviatosi a inizio maggio a Vienna, è occasione per riaffermare la centralità del Trattato e il merito di un approccio progressivo al disarmo.

Il nostro Paese ha altresì preso parte agli eventi organizzati negli ultimi anni nel quadro della « Campagna sull'impatto umanitario dell'arma nucleare », ma non ha aderito alla Risoluzione della 71ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite « *Taking forward multilateral disarmament*

negotiations », in forza della quale è stata avviata la Conferenza delle Nazioni Unite per negoziare uno strumento giuridicamente vincolante sulla proibizione delle armi nucleari.

Non si è infatti ritenuto opportuno sostenere un'iniziativa suscettibile di portare ad una forte contrapposizione in seno alla Comunità Internazionale su una questione che richiede un impegno universale e il pieno coinvolgimento anche dei Paesi militarmente nucleari.

La bozza di Trattato scaturita dalla Conferenza avvalorava le perplessità che sono alla base della posizione italiana. Alcune sue disposizioni cruciali appaiono potenzialmente in grado di indebolire il regime di non proliferazione esistente, sollevando dubbi circa la reale capacità del Trattato di porsi quale strumento di disarmo nucleare irreversibile, trasparente e verificabile.

Qualche esempio: la bozza in parola ipotizza standard di verifiche minime in-

feriori rispetto a quelli che si stanno affermando nel quadro del TNP, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA) e, da ultimo, dell'accordo sul programma nucleare iraniano; essa non chiarisce a sufficienza i rapporti tra il Trattato e il TNP, lasciando libero uno Stato di aderire al nuovo trattato dopo essersi ritirato dal TNP e di sottrarsi, così, a controlli internazionali più stringenti; il divieto di esperimenti nucleari incluso nella bozza non contempla alcun sistema di controllo e verifiche analogo a quello previsto dal Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT), diminuendo le sue prospettive di auspicata entrata in vigore.

Per queste ragioni, il Governo non ha preso parte alla Conferenza per negoziare uno strumento giuridicamente vincolante sulla proibizione delle armi nucleari e, in coerenza con la linea sin qui seguita, non intende sottoscrivere la bozza di Trattato da quest'ultima prodotta.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-11826 Archi: Sul riconoscimento da parte degli Stati Uniti della patente di guida italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In considerazione dell'interesse che la questione del reciproco riconoscimento tra Italia e Stati Uniti ai fini della conversione delle patenti di guida riveste per i nostri connazionali residenti negli USA e per i cittadini statunitensi residenti nel nostro Paese, la Farnesina, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – che ha competenza tecnica sulla materia – ha proceduto a verificare l'interesse delle Autorità federali statunitensi ad avviare negoziati per la definizione di un Accordo Quadro in materia.

Già nel 2014, il Dipartimento di Stato USA ha comunicato che la materia dei documenti di guida non rientra nelle competenze federali, essendo la stessa demandata alla legislazione dei singoli Stati federati statunitensi, con conseguente limitazione della capacità di azione del Governo centrale.

A fronte della accertata impossibilità di avviare un negoziato con le Autorità centrali americane per addivenire ad un Accordo Quadro bilaterale tra Italia e Stati Uniti su questa materia, a causa delle differenze tra i sistemi giuridici dei due Paesi in materia di regolamentazione della motorizzazione civile, la Farnesina si è adoperata, sempre d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per individuare possibili forme di Intesa tecnica da stipulare con i singoli Stati federati statunitensi.

Nel 2015, su richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Farnesina ha provveduto – tramite l'Ambasciata d'Italia a Washington e la rete consolare italiana accreditata negli USA –

ad avviare contatti diretti con le Autorità competenti in materia di titoli di guida nei singoli Stati federati, al fine di sondare il rispettivo interesse e la disponibilità a consultazioni per la definizione di singole Intese tecniche con il nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ad oggi, circa un terzo degli Stati federati hanno risposto positivamente, manifestando la loro volontà ad avviare negoziati con il nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A seguito di questa disponibilità di massima da parte di alcuni degli Stati federati statunitensi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha manifestato l'intenzione di predisporre una bozza di modello standard di Intesa tecnica che, una volta definito, potrà essere sottoposto come proposta iniziale – per il tramite della rete consolare italiana negli Stati Uniti – alle competenti Autorità dei predetti Stati federati. Nelle intenzioni, tale testo sarebbe successivamente suscettibile di integrazioni/adattamenti per venire incontro ad eventuali, specifiche esigenze normative di ogni singola controparte americana.

La Farnesina continuerà ad adoperarsi al fine di favorire la conclusione delle intese tecniche in questione da parte del Ministero dei Trasporti, nella consapevolezza delle difficoltà oggettive rappresentate dalla necessità di negoziare separati accordi con una pluralità attori, nonché dalle difformità sussistenti anche tra le singole legislazioni degli Stati Federati in materia di motorizzazione civile.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 13.40.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE

Sull'ordine dei lavori	45
Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito. C. 4352 Paglia (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4424</i>)	45

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-11814 Paglia: Dati circa l'attività di recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	51
5-11815 Sottanelli: Chiarimenti circa l'applicabilità della definizione agevolata dei ruoli ai crediti vantati dalle casse previdenziali private nei confronti di propri iscritti	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	52
5-11817 Pelillo: Iniziative per rimborsare della maggiore imposta di registro versata i contribuenti che hanno sottoscritto nel periodo tra il 1° gennaio e l'11 settembre 2014 atti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente a immobili costruiti su aree comprese in piani di edilizia economica e popolare (PEEP) .	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	54
5-11818 Sandra Savino: Iniziative in merito ai rilievi della Corte dei Conti sulla nomina di Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate	50
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	56

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di proce-

dere, dapprima, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4352 e, quindi, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito. C. 4352 Paglia.

(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4424).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), *relatore*, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare la proposta di legge a sua prima firma C. 4352, recante disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito, a seguito di transazione stragiudiziale proposta dal debitore per la restituzione di quanto dovuto, per un importo non superiore al valore netto di bilancio delle singole esposizioni, come risultanti dal bilancio.

A tal fine, l'articolo 1 definisce le « posizioni a sofferenza » ai fini dell'applicazione della normativa proposta. In particolare, sono considerate tali i rapporti giuridici tra banche o intermediari finanziari (iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 106 del TUB – testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993), e loro debitori, classificati a sofferenza, secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia, e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Rammenta in proposito che la Circolare n. 139 del febbraio 1991 della Banca d'Italia (come successivamente modificata), che reca le istruzioni per gli intermediari creditizi con riferimento alla Centrale dei Rischi, al Capo II, sezione 2, paragrafo 1.5 chiarisce che nella categoria di censimento « sofferenze » l'intermediario deve ricondurre l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapaci di saldare il proprio debito), anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.

Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti e sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare auto-

maticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nella categoria delle « sofferenze » le posizioni di rischio che confluiscono nella categoria di censimento « finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari ». Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a « sofferenza ».

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione a esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione a esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

L'articolo 2 dispone, al comma 1, che, entro il 31 dicembre 2017, i titolari delle posizioni a sofferenza possano richiedere in forma scritta alla banca o all'intermediario finanziario di cui sono debitori di concordare una transazione stragiudiziale per la restituzione, a saldo di quanto dovuto, di un importo non superiore al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2016.

Ai sensi del comma 2, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, la banca o l'intermediario finanziario è tenuta a comunicare in forma scritta il valore contabile dei crediti vantati verso il debitore istante, con l'indicazione dei relativi accantonamenti stanziati per le previsioni di perdita al 31 dicembre 2016. Inoltre si stabilisce che la banca o l'intermediario finanziario non può rifiutare la proposta transattiva, qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti.

Ai sensi del comma 3 l'atto di transazione, a pena di nullità, è sempre redatto

in forma scritta e prevede la espressa rinuncia del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche vengono posti totalmente a carico del creditore.

Il debitore non può, secondo il comma 4, senza l'autorizzazione scritta del creditore, effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza con cui si chiede la transazione, fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo.

Il creditore, dal canto proprio, può negare l'autorizzazione a tali atti dispositivi solo qualora essi possano compromettere la capacità patrimoniale del debitore di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

L'articolo 3 prevede che, in caso di inottemperanza del creditore rispetto all'istanza avanzata dal debitore, ovvero nel caso di ottemperanza tardiva, ovvero ancora nel caso in cui fornisca un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, egli sia soggetto alle sanzioni stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 4, per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza alla data del 31 dicembre 2016, per cui era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, la banca o l'intermediario finanziario e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario, con una rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capi-

tale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2016.

Le norme dispongono che in tal caso il ripristino del contratto di finanziamento comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione delle disposizioni del TUB relative: ai finanziamenti alle imprese garantiti da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato (articolo 48-*bis* del TUB); all'inadempimento del consumatore (articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB).

Al riguardo rileva come si tratti di due disposizioni rispettivamente introdotte dal decreto-legge n. 59 del 2016 e dal decreto legislativo n. 72 del 2016 (provvedimento, quest'ultimo, emanato in attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali) con finalità di accelerazione del soddisfacimento delle pretese creditorie delle banche e degli intermediari finanziari.

Ricorda che il richiamato articolo 48-*bis* dispone che, in caso di inadempimento del debito, il creditore può attivare una specifica procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando la volontà al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento – a specifiche condizioni – chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Il trasferimento può avvenire anche quando il diritto reale immobiliare è sottoposto a esecuzione forzata per espropriazione. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca.

Rammenta inoltre che l'articolo 120-*quinquiesdecies* disciplina i casi in cui il consumatore è in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si procede pertanto all'avvio di procedure esecutive. Ferma restando la risoluzione del contratto in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte (ai sensi dell'articolo 40, comma

2 del Testo unico bancario), il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti. Fermo inoltre il divieto di patto commissorio, di cui all'articolo 2744 del codice civile, le parti di un contratto di credito possono convenire, con clausola espressa sottoscritta al momento della conclusione del contratto medesimo, che, in caso di inadempimento del consumatore, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo bene comportano l'estinzione dell'intero debito a carico del consumatore. L'estinzione del debito avviene anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito, ovvero l'ammontare dei proventi della vendita, è inferiore al debito residuo. Se il valore, ovvero l'ammontare dei proventi della vendita, è superiore al debito residuo, il consumatore ha diritto all'eccedenza.

In ogni caso, il finanziatore si deve adoperare con ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo. Tale patto non può essere concluso in caso di surrogazione nel contratto di credito. A tutela del consumatore, il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola di trasferimento; se il contratto di credito contiene un accordo in tal senso, il consumatore è assistito a titolo gratuito da un consulente, al fine di valutarne la convenienza. Inoltre costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 40, comma 2 del Testo Unico Bancario. Il valore del bene immobile oggetto della garanzia è stimato da un perito indipendente, scelto dalle parti di comune accordo. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il perito è nominato dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Le disposizioni in esame prevedono in ogni caso l'applicazione delle norme sull'imposta sostitutiva (di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica n. 601 del 1973) applicabile, previa opzione in tal senso, ai finanziamenti a medio e lungo termine, nella misura dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo del finanziamento.

Ricorda che l'esercizio dell'opzione comporta l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

Ai sensi dell'articolo 5, qualora la banca o l'intermediario finanziario non aderiscano alla proposta del debitore di formalizzare la transazione, le eventuali perdite future registrate sui relativi crediti nei quattro anni solari successivi non sono fiscalmente deducibili. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata venga ceduto a terzi, non sono fiscalmente deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

L'articolo 6 contiene una misura premiale: in caso di maggiori perdite della banca o dell'intermediario finanziario, derivanti dal perfezionamento degli accordi transattivi, esse non solo sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, ma si applica una maggiorazione a tale deduzione, compresa tra un minimo dell'1 per cento e un massimo del 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto di bilancio al 31 dicembre 2016 del credito oggetto di transazione e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.

L'articolo 7 dispone che i crediti per i quali sia stata proposta una transazione non possano essere ceduti a terzi per i tre anni successivi alla transazione, a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto di bilancio al 31 dicembre 2016.

L'articolo 8 disciplina l'inadempimento del debitore. Se, in presenza di un accordo transattivo formalizzato, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario,

la banca o l'intermediario finanziario ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore e non si applica il divieto di cessione di cui al commentato articolo 7.

L'articolo 9 introduce alcuni obblighi a carico degli intermediari che intendano cedere a terzi i debiti in sofferenza. Viene disposto, in particolare che, ove una banca o un intermediario finanziario intendano cedere a terzi in tutto o in parte un credito classificato a sofferenza, essi debbano informarne per iscritto in tempo utile il debitore (come attualmente previsto dalla legge), comunicandogli inoltre il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha dunque diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli, entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore.

L'articolo 10 disciplina gli effetti del pagamento del debitore. In particolare, il pagamento del debito ai sensi delle norme in esame comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il deputato Marotta ha chiesto l'abbinamento della sua proposta C. 4424, recante disposizioni per favorire la definizione transattiva di debiti insoluti verso banche e intermediari finanziari. Dal momento che tale proposta di legge attiene a una materia analoga a quella affrontata dalla proposta di legge C. 4352, propone di abbinarla all'esame di quest'ultima.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 13.40.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento dell'interrogazione 5-11816 Villarosa, al fine di acquisire più compiuti elementi per predisporre la relativa risposta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) prende atto della richiesta del Sottosegretario, segnalando che la sua interrogazione sarà trasformata in interrogazione a risposta in Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta del Sottosegretario, e concorde il presentatore, l'interrogazione 5-11816 Villarosa, che, come preannunciato, verrà trasformata dal presentatore medesimo in un'interrogazione a risposta in Commissione, sarà posta all'ordine del giorno della Commissione della prossima settimana.

5-11814 Paglia: Dati circa l'attività di recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, la quale omette completamente di indicare i dati relativi ai soggetti che stanno beneficiando di incarichi e consulenze affidate da parte di chi gestisce la *bad bank* incaricata della gestione dell'attività di recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione,

dati i quali sono, invece, di interesse pubblico.

Nel sottolineare come, al contempo, emerga con chiarezza dalla risposta del Governo che l'operatività della società REV – Gestione Crediti SpA nell'attività di recupero dei crediti è nulla, se è vero che ad oggi sono stati recuperati 100 milioni di euro, ritiene vi sia un problema di trasparenza e un problema di efficacia dello strumento utilizzato, dei quali il Governo ha la responsabilità.

5-11815 Sottanelli: Chiarimenti circa l'applicabilità della definizione agevolata dei ruoli ai crediti vantati dalle casse previdenziali private nei confronti di propri iscritti.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che ciò aiuti alla soluzione della problematica sollevata dalla sua interrogazione e contribuisca ad assicurare in futuro maggiore chiarezza su tale tema.

5-11817 Pelillo: Iniziative per rimborsare della maggiore imposta di registro versata i contribuenti che hanno sottoscritto nel periodo tra il 1° gennaio e l'11 settembre 2014 atti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente a immobili costruiti su aree comprese in piani di edilizia economica e popolare (PEEP).

Michele PELILLO (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele PELILLO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-11818 Sandra Savino: Iniziative in merito ai rilievi della Corte dei Conti sulla nomina di Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) lamenta come la richiesta di chiarimenti avanzata attraverso l'interrogazione sia rimasta sostanzialmente inevasa, rilevando come l'esposizione della normativa in materia, cui si è limitato il rappresentante del Governo, non possa certo essere considerata come una risposta compiuta. Sottolinea inoltre come l'Esecutivo non abbia indicato le motivazioni giuridiche che possano in qualche modo giustificare l'ipotesi della mancata applicazione della stessa normativa al caso di specie, senza nemmeno fornire copia della documentazione che si afferma essere stata inviata alla Magistratura contabile in tal senso.

Ritiene quindi impossibile dichiararsi soddisfatto della risposta stessa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Avverte quindi che, essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, la seduta della Commissioni riunite VI e X, per l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 4302 e abbinate, recante revisione e riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, prevista alle ore 14, non avrà luogo.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-11814 Paglia: Dati circa l'attività di recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata in esame concerne il recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione, detenuti dalla società REV – Gestione Crediti S.p.A. In particolare, gli interroganti chiedono di sapere « chi siano, ad oggi, i soggetti impegnati nel recupero crediti deteriorati delle suddette quattro banche poste in risoluzione, quali siano i risultati dagli stessi conseguiti, a quanto ammonti la spesa fin qui sostenuta dallo Stato per la remunerazione dei loro onorari ed il totale dei crediti deteriorati recuperati ».

Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente, in via preliminare, che la REV – Gestione Crediti S.p.A., società veicolo per la gestione delle attività, costituita nell'ambito della procedura di risoluzione delle quattro banche, è interamente detenuta dal Fondo Nazionale di Risoluzione, patrimonio autonomo gestito dalla Banca d'Italia, la cui dotazione finanziaria è alimentata dai contributi del sistema bancario italiano.

Il Fondo sostiene i costi e i rischi del recupero dei crediti e beneficerà dei relativi risultati. Pertanto, nessun onere è stato o sarà sostenuto da parte dello Stato italiano in relazione alla REV o più in generale in relazione alle azioni di risoluzione avviate nel 2015 per le quattro banche.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti deteriorati, trasferiti alla società veicolo dalle quattro nuove banche, sorta a seguito della risoluzione del 2015, tale attività continua ad essere svolta dalle banche stesse, in forza di specifici contratti di *servicing* stipulati con la REV.

L'organizzazione dell'attività di recupero è in fase di revisione sulla base delle analisi e delle iniziative in corso di definizione da parte della società, nell'ottica di valorizzazione del portafoglio crediti, tenuto anche conto della recente cessione di Nuova Banca delle Marche, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio, Nuova Cassa di Risparmio di Chieti a UBI e di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara a BPER. Le iniziative comprendono la ricerca di nuovi operatori per lo svolgimento del *servicing*, attraverso procedure di selezione, e la messa a punto di operazioni di cessione di crediti sul mercato.

Per quanto concerne i risultati relativi all'attività di recupero, si fa presente che, alla data del 31 dicembre 2016, sono stati conseguiti incassi sui crediti acquisiti nel 2016 (pari a euro 1,4 miliardi, in quanto gli ulteriori 600 milioni sono stati acquisiti dalla REV a inizio 2017), al lordo dei costi operativi, per circa euro 100 milioni, che hanno consentito un recupero di euro 42 milioni in più rispetto al valore di acquisizione degli stessi.

ALLEGATO 2

5-11815 Sottanelli: Chiarimenti circa l'applicabilità della definizione agevolata dei ruoli ai crediti vantati dalle casse previdenziali private nei confronti di propri iscritti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alla problematica della presunta inapplicabilità della definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 (cosiddetto «rottamazione delle cartelle») ai carichi relativi ai crediti vantati nei confronti dei propri iscritti dalle casse previdenziali private.

In particolare, l'interrogante fa presente che la Cassa dei Dottori Commercialisti avrebbe inviato una diffida ad Equitalia S.p.A. per evitare che venissero accolte le dichiarazioni di adesione alla citata definizione agevolata presentate dai suoi debitori, e ciò in considerazione del contenuto letterale delle norme di riferimento.

L'Onorevole Sottanelli chiede pertanto al Governo se sia possibile la definizione agevolata dei debiti contratti con gli enti previdenziali e se questi ultimi possano «rifiutarsi di accettarla».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia S.p.a.) fa presente che, in data 3 febbraio 2017, la menzionata Cassa previdenziale aveva diffidato la cessata Equitalia dall'accettare dichiarazioni di adesione alla definizione in argomento relative ai propri carichi ritenendo:

che il comma 10, lettera *e-bis*), dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 escludesse le sanzioni da essa irrogate per le predette violazioni dall'ambito di applicazione della definizione agevolata;

che tale esclusione fosse coerente con la propria autonomia finanziaria e con la

propria natura giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 e di un'autonomia organizzativa/economica confermata dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 254/2016 e n. 7/2017.

Successivamente, l'articolo 11, comma 10-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha precisato che il citato articolo 6, comma 10, lettera *e-bis*, del decreto-legge n. 193 del 2016 «si interpreta nel senso che ai fini della definizione agevolata... non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale», ricomprendendo nell'ambito della definizione agevolata i carichi previdenziali, senza effettuare distinzioni tra la natura pubblica o privatistica degli stessi.

In tal modo è stato chiarito, con disposizione espressamente qualificata come interpretativa, che, a seguito della definizione, non sono dovute tutte le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relative ai contributi e ai premi contenute in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.

Facendo riferimento a tale intervento legislativo Equitalia S.p.a., ora Agenzia delle entrate-Riscossione, ha evidenziato alla Cassa dei Dottori Commercialisti che non poteva esimersi dal dare seguito alle dichiarazioni di adesione presentate ai

sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 per somme iscritte a ruolo dalla stessa Cassa.

Nonostante ciò, la suddetta Cassa, con nota del 16 maggio 2017 – nel ribadire il suo orientamento circa l'inapplicabilità della definizione agevolata ai crediti vantati nei confronti dei propri iscritti – ha confermato la sua precedente diffida e la propria intenzione di adire le vie legali nei confronti dell'agente della riscossione « in caso di accettazione di domande di definizione ».

L'Agenzia delle entrate Riscossione sottolinea, altresì, che tale interpretazione confligge con quella adottata da altre casse previdenziali.

In proposito, infatti si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta dell'8 febbraio 2017, ha preso atto dell'applicabilità di tale normativa anche alle somme iscritte dalla Cassa Forense nei ruoli relativi al periodo 2000/2016, rilevando che « tali somme, pertanto, potranno essere versate dai soggetti interessati, con le modalità e nei termini previsti dal citato articolo 6, previa domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata, da formulare entro il 31/03/2017, direttamente ad Equitalia » (<http://www.cassaforense.it/cassa-forense-archivio/definizioneagevolata-indicazioni-agli-iscritti/>).

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione rileva che, per effetto delle modifiche apportate nello scorso mese di aprile all'articolo 6, comma 10, lettera *e-bis*), del decreto-legge n. 193/2016, non possano residuare dubbi circa l'applicabilità della predetta definizione agevolata anche ai carichi iscritti a ruolo per violazione degli obblighi contributivi da parte dei dottori commercialisti.

Conseguentemente al fine di ottemperare al dettato normativo suesposto, l'Agenzia delle entrate Riscossione ritiene di esser tenuta a comunicare, a tutti coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione – in virtù dello specifico obbligo su di essa gravante ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193/2016 – l'ammontare complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, anche con riferimento alle somme affidate in riscossione dalla Cassa dei Dottori Commercialisti.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione evidenzia, comunque, che gravi sull'Ente previdenziale interessato l'onere di comunicare ai propri iscritti il contrario avviso in merito all'inapplicabilità della procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ai crediti vantati dalla Cassa nei loro confronti.

ALLEGATO 3

5-11817 Pelillo: Iniziative per rimborsare della maggiore imposta di registro versata i contribuenti che hanno sottoscritto nel periodo tra il 1° gennaio e l'11 settembre 2014 atti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente a immobili costruiti su aree comprese in piani di edilizia economica e popolare (PEEP).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2014, una generale abolizione di tutte le esenzioni e le agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso, riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico Registro.

Tale norma ha riguardato anche la tassazione degli atti d'acquisto dai comuni del diritto di superficie su case costruite su aree comprese nel Piano per l'edilizia economica popolare con riferimento ai quali si è fissata un'aliquota di imposta del 9 per cento.

Successivamente, tuttavia, ai sensi dell'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono state ripristinate le agevolazioni fiscali in materia di edilizia economica e popolare e di trasferimento di immobili pubblici in vigore antecedentemente a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 23 del 2011.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti lamentano una disparità di trattamento tra coloro i quali hanno sottoscritto i contratti per il riscatto dell'area Peep nel periodo intercorrente tra 1° gennaio e 11 settembre 2014 e i cittadini che hanno effettuato tale operazione al di fuori di questa finestra temporale.

Alla luce di quanto suesposto, gli Onorevoli interroganti chiedono l'adozione di

un provvedimento volto a sanare l'evidente disparità di trattamento per i contribuenti che hanno sottoscritto, tra il 1° gennaio 2014 e 11 settembre 2014, i contratti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli immobili in argomento consentendo il rimborso delle maggiori imposte versate da parte dei contribuenti medesimi.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti ai sensi l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, è stata disposta la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, con riferimento agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili a titolo oneroso, tra cui rientrano anche le agevolazioni disposte in materia di edilizia dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, qualora riferite ad atti riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (ovvero atti costitutivi o traslativi di diritti reali su immobili posti in essere a titolo oneroso).

Deve, a tal proposito, richiamarsi l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ai sensi del quale si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, tra l'altro, per « gli atti di trasfe-

rimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge (...) n. 865 del 1971 e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse».

Nell'ambito del Titolo III della legge n. 865 del 1971 sono disciplinati, tra l'altro, i piani delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (piani PEEP) a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167.

La menzionata soppressione è stata successivamente esclusa ad opera dell'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e, pertanto, dette modifiche hanno effetto per gli atti posti in essere a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, a decorrere dal 12 novembre 2014.

Tanto premesso, in ordine alla possibilità di emanare una disposizione normativa che estenda anche agli atti di

acquisto del diritto di superficie su case costruite su aree PEEP, stipulati prima del 12 novembre 2014, il regime agevolativo previsto dal citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, prevedendo il rimborso delle imposte già corrisposte, deve rilevarsi che detto intervento è suscettibile di produrre effetti finanziari negativi per l'Erario.

Questi effetti tuttavia non sono facilmente quantificabili al momento in mancanza di informazioni puntuali sui suddetti atti eventualmente interessati dalla disposizione che la ristrettezza dei tempi non ha consentito di quantificare. Ad ogni buon fine, il Governo, come peraltro già manifestato con l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno 9/2679-bis-B/122, è impegnato nella valutazione di un intervento in tal senso; valutazione che dovrà, necessariamente, anche tener conto dell'impatto economico in termini di spesa.

ALLEGATO 4

5-11818 Sandra Savino: Iniziative in merito ai rilievi della Corte dei Conti sulla nomina di Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli Onorevoli Interroganti chiedono di conoscere le iniziative che si intendono adottare al fine di corrispondere ai rilievi della Corte dei Conti in merito alla nomina dell'Avv. Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle Entrate, avvenuta con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 9 giugno scorso.

Al riguardo, si rileva, infatti, che la Corte dei Conti avrebbe, in data 22 giugno 2017, trasmesso un rilievo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si eccepirebbe la non conformità di detta nomina alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di anticorruzione.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2013, con riguardo alla inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati, dispone che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

La disposizione citata mira ed evitare la provenienza immediata del soggetto, cui deve essere conferito l'incarico, da un ente di diritto privato la cui attività sia sottoposta a regolazione o a finanziamento da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico.

Si tratta di una misura generale a spiccato carattere preventivo che vieta l'accesso all'incarico qualora non sia decorso un periodo minimo di «raffreddamento» che la legge individua in due anni.

Nel caso della nomina dell'Avv. Ruffini quale nuovo Direttore dell'Agenzia delle entrate non sembrano tuttavia sussistere i presupposti di legge per la sua applicazione.

Per quanto attiene, in particolare, la richiesta degli Interroganti circa le iniziative che si intendono assumere per rispondere alla Corte dei Conti in merito alla problematica suesposta, è opportuno rappresentare che l'Amministrazione ha già elaborato una articolata risposta ai rilievi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	58
5-11822 Coscia: Sui provvedimenti attuativi della legge 220 del 2016 sul cinema e l'audiovisivo	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-11820 Vezzali: Sul certificato di stabilità per i luoghi pubblici di interesse artistico	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	63
5-11824 Pannarale: Sul bando indetto dal MIBACT il 22 giugno 2015 per la qualifica di restauratore di beni culturali	58
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	64
5-11823 Nicchi: Sul palco del <i>musical</i> su Nerone nell'area del Palatino	58
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	65
5-11825 Vacca: Sulle procedure di nomina del consigliere giuridico del Ministro	59
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	66
5-11819 Bechis: Sulla sospensione delle attività del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale	59
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	67
5-11821 Palmieri: Sul borgo di Sipicciano (VT)	59
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione delle correzioni di forma – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	60
ALLEGATO 8 (Correzioni di forma approvate dalla Commissione)	70

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI — Interviene il sottosegretario di

Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.30.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche mediante la diretta *web-tv*.

5-11822 Coscia: Sui provvedimenti attuativi della legge 220 del 2016 sul cinema e l'audiovisivo.

Maria COSCIA (PD) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 1*).

Maria COSCIA (PD), replicando, prendendo atto delle positive rassicurazioni contenute nella risposta, si dichiara soddisfatta.

5-11820 Vezzali: Sul certificato di stabilità per i luoghi pubblici di interesse artistico.

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 2*).

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Accoglie con favore la segnalazione della costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di redigere le linee guida tecniche per la conservazione programmata dei beni culturali. Tuttavia, anche alla luce dei recenti crolli avvenuti a Spoleto e ad Acireale, sottolinea la necessità di procedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza dei luoghi pubblici. Ciò anche in considerazione del

grave danno in termini economici e di immagine che uno scarso livello di conservazione può causare.

5-11824 Pannarale: Sul bando indetto dal MIBACT il 22 giugno 2015 per la qualifica di restauratore di beni culturali.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 3*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta ritenendo che il quesito posto nell'interrogazione non abbia avuto una risposta. Rimarca che l'esito della selezione pubblica per l'acquisizione della qualifica di restauratore avrebbe dovuto essere reso noto già dal mese di maggio del 2016, ma i continui rinvii e la pubblicazione di graduatorie provvisorie non hanno consentito di conoscere i risultati dei lavori della Commissione incaricata di esaminare le domande. Lamenta una grave disattenzione nei confronti della figura dei restauratori la cui professionalità è già evidente nel lavoro esperto che da anni viene svolto senza alcun riconoscimento, pur essendo, invece, molto apprezzato all'estero dove i restauratori italiani sono altamente richiesti. Osserva che, oltre al patrimonio artistico, dovrebbe essere valorizzata anche la figura di chi di quel patrimonio si occupa quotidianamente per conservarlo e mantenerlo all'altezza del suo prestigio. Conclude preannunciando che a fronte di una risposta tanto lacunosa, il suo gruppo riproporrà quanto prima una nuova interrogazione.

5-11823 Nicchi: Sul palco del musical su Nerone nell'area del Palatino.

Marisa NICCHI (MDP) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 4*).

Marisa NICCHI (MDP), replicando si dichiara molto insoddisfatta. Considera la risposta del Governo totalmente priva di autocritica e di riscontri concreti in merito alle questioni poste con l'interrogazione. Manca una ferma presa di posizione nei confronti di un'operazione commerciale discutibile sia sul piano culturale sia su quello dell'ambientazione, il cui ritorno economico, peraltro, è stato assolutamente negativo. Definisce la rappresentazione del « Nerone » una volgare pacchianata che ha sperperato denaro pubblico e oltraggiato un luogo italiano di inestimabile valore, qual è il Palatino.

5-11825 Vacca: Sulle procedure di nomina del consigliere giuridico del Ministro.

Gianluca VACCA (M5S) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 5*).

Gianluca VACCA (M5S), replicando si dichiara assolutamente non soddisfatto ritenendo che la risposta non abbia fornito sufficienti chiarimenti in merito alla compatibilità in termini di impegno tra l'incarico di professore ordinario e quello di Consigliere giuridico del Ministro. Preannuncia quindi la presentazione di un'interrogazione analoga anche al MIUR.

5-11819 Bechis: Sulla sospensione delle attività del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale.

Eleonora BECHIS (Misto-AL-TIPI) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 6*).

Eleonora BECHIS (Misto-AL-TIPI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta per gli aspetti concernenti il Tavolo Nazionale per la promozione della Musica popolare e amatoriale. Ritiene, invece, che non sia stato dato sufficiente riscontro in merito alle questioni sollevate sul mancato rinnovo dell'incarico al presidente designato.

5-11821 Palmieri: Sul borgo di Sipicciano (VT).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione nei termini riportati (*vedi allegato 7*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), replicando si dichiara soddisfatto per la risposta circostanziata e per le rassicurazioni fornite circa l'impegno assunto dalla Soprintendenza in merito al monitoraggio degli interventi di restauro.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. Avverte che il seguito dell'esame – in sede referente – dell'a. C. 3960 riprenderà al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 20.55.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.

C. 3960, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione delle correzioni di forma – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso e che si procederà ora a concludere l'esame del provvedimento, come concordato nella seduta odierna, svoltasi nell'interruzione dei lavori antimeridiani dell'Assemblea. Comunica altresì che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I – Affari costituzionali (favorevole con condizioni e osservazioni) e XII – Affari sociali (favorevole). La Commissione per le Questioni regionali risulta aver deliberato di non esprimersi mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea. Se non vi sono dichiarazioni di voto od obiezioni, porrà ai voti – ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento della Camera – le correzioni di forma che sono in distribuzione (*v. allegato 8*), le quali – tra l'altro – sono idonee anche a recepire le condizioni e una osservazione della Commissione affari costituzionali.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver rimarcato la posizione contraria del suo gruppo al provvedimento, rappresenta che la politica subisce indebitamente pressioni esterne. Conclude ribadendo che il mondo

dello sport non può essere considerato un centro di potere e ribadisce il voto contrario del suo gruppo.

Stefano BORGHESI (LNA) dà atto alla Commissione di aver compiuto passi avanti, che tuttavia non sono ancora sufficienti a far mutare il giudizio complessivamente negativo del suo gruppo sul testo di legge. Voterà contro.

Laura COCCIA (PD) voterà a favore, in ragione degli indubbi miglioramenti che sono stati apportati durante l'esame in sede referente.

Marisa NICCHI (MDP) annuncia la sua astensione, dato che sono stati – sì – apportati miglioramenti ma di ulteriori occorre che si faccia carico l'esame in Assemblea.

La Commissione approva le correzioni di forma proposte dalla Presidente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pone ai voti il mandato alla deputata Coscia a riferire favorevolmente sul testo, avvertendo altresì che si riterrà autorizzata al coordinamento formale ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera.

La Commissione, a maggioranza, approva, deliberando altresì di domandare alla Presidente della Camera l'autorizzazione a riferire oralmente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi e di convocarlo, all'occorrenza, la settimana prossima.

La seduta termina alle 21.15.

ALLEGATO 1

5-11822 Coscia: Sui provvedimenti attuativi della legge 220 del 2016 sul cinema e l'audiovisivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Coscia, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede notizie in merito alla fase di attuazione della nuova disciplina del cinema e dell'audiovisivo.

Preciso, a tale proposito, che la legge n. 220 del 2016, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», nel regolamentare complessivamente il settore del cinema e dell'audiovisivo, ha previsto tre deleghe al Governo:

per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo;

per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi;

per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo.

I relativi decreti saranno adottati entro il termine previsto di dodici mesi dalla data di entrata in vigore legge (che rammento è entrata in vigore l'11 dicembre 2016).

In particolare, i testi sulla tutela dei minori e sulla promozione di opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi saranno portati, in versione preliminare, al Consiglio dei ministri di inizio agosto.

Sul testo sui rapporti di lavoro è in corso l'istruttoria congiunta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e lo schema di decreto sarà in Consiglio dei ministri nel mese di settembre.

Con riferimento alla complessiva attuazione della legge n. 220 del 2016, si rappresenta che nei primi mesi del 2017, sono stati adottati quattro decreti:

il decreto ministeriale di disciplina dell'incompatibilità dei componenti del Consiglio Superiore del cinema e dell'audiovisivo e di funzionamento dell'organo;

il decreto ministeriale di nomina del Consiglio Superiore;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle modalità del funzionamento del Fondo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui criteri per il riconoscimento della nazionalità delle opere.

Tra oggi e domani, saranno firmati dal Ministro altri quattro decreti:

il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi per l'anno 2017;

il decreto recante i parametri e requisiti per la destinazione di un'opera audiovisiva prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche;

il decreto di individuazione dei casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;

il decreto sulle sale *d'essai* e sui film *d'essai*.

Su tutti questi testi è stato sentito il Consiglio superiore.

È stato, inoltre, già acquisito il parere del Consiglio superiore sul decreto di disciplina dei contributi automatici, sul decreto di disciplina dei contributi selettivi e sul decreto di disciplina dei contributi per l'attività di promozione cinematografica e audiovisiva. Questi tre decreti, unitamente con il decreto sugli indirizzi e sui parametri generali per la gestione fondi da parte delle *Film commission*, sono stati trasmessi questa settimana alla Conferenza Stato Regioni, che li esaminerà nella seduta di fine mese.

In data 28 aprile 2017 sono stati trasmessi a MEF e MISE gli schemi di decreto di disciplina dei crediti di imposta. In data 11 luglio 2017, il MEF ha inviato al MiBACT le proprie osservazioni, recepite le quali, i testi saranno posti, entro la

fine del mese, alla firma dei due Ministri (MiBACT E MEF).

Il decreto sulle regole del deposito delle opere presso la Cineteca nazionale e costituzione rete delle cineteche e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina del Piano straordinario circuito sale e del Piano straordinario digitalizzazione patrimonio cinematografico e audiovisivo e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive sono in via di definizione e saranno anch'essi finalizzati entro la fine del mese.

In conclusione, entro il mese di luglio, tutti i decreti attuativi della legge n. 220 del 2016 saranno emanati. I tre decreti legislativi, in via di definizione, saranno emanati nei tempi previsti dalla legge delega.

ALLEGATO 2

5-11820 Vezzali: Sul certificato di stabilità per i luoghi pubblici di interesse artistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Vezzali chiede se il Ministero non ritenga opportuno rendere obbligatorio un sistema di controlli e certificazioni da estendere ai luoghi della cultura.

Vorrei preliminarmente precisare che la « manutenzione » è uno dei punti cardine del concetto di tutela. Il nostro Codice dei beni culturali e del paesaggio (che rammento è stato approvato dal decreto legislativo n. 42 del 2004) inserisce nella Parte seconda (Beni culturali) sotto il Titolo I (Tutela) l'articolo 29, appunto dedicato alla Conservazione.

Ora la conservazione del patrimonio culturale, secondo il nostro Codice, è assicurata mediante una « coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro ». Il comma 5 dell'articolo 29 prevede che il Ministero definisca, con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università ed altri enti di ricerca linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di beni culturali.

Proprio a tale proposito, con provvedimento del 10 marzo scorso il Ministro ha costituito un gruppo di lavoro incaricato di redigere delle linee guida tecniche per la

conservazione programmata (della quale la manutenzione è una sotto categoria) prevista dall'articolo 29 del Codice.

Il gruppo di lavoro, che ha tra i propri componenti dirigenti tecnici del Ministero, esponenti del mondo accademico ed esperti di chiara fama e comprovata esperienza, terminerà i lavori entro la fine dell'anno.

All'esito dei lavori del gruppo che ha già svolto numerosi incontri e prodotto una prima relazione, sarà disponibile una metodologia per rendere più efficace anche le attività di prevenzione.

Il Ministero, peraltro, continuerà ad adoperarsi fattivamente per il reperimento delle occorrenti risorse. La conservazione di beni culturali, infatti, per essere effettiva deve essere supportato da finanziamenti costanti e diffusi, certi per ogni anno in base, appunto, a un programma di « conservazione programmata ». Interventi spesso privi, per così dire, di *appeal* mediatico – ad esempio la pulitura dei discendenti di un tetto, la manutenzione del verde nei giardini storici, la revisione delle coperture almeno ogni tre anni – ma che nondimeno necessitano delle necessarie risorse finanziarie.

ALLEGATO 3

**5-11824 Pannarale: Sul bando indetto dal MIBACT il 22 giugno 2015
per la qualifica di restauratore di beni culturali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Pannarale chiede notizie in merito allo stato attuale dei lavori della Commissione incaricata di svolgere la selezione pubblica per l'acquisizione della qualifica di restauratore prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali.

Vorrei precisare, al riguardo, che la data del 31 maggio 2016 prevista per la conclusione dei lavori della Commissione di valutazione prevista dal bando del 22 giugno 2015 non era direttamente collegata al concorso Ripam-Mibact per l'assunzione di 500 funzionari tecnici, anche perché l'autorizzazione all'assunzione di funzionari presso il Ministero era contenuta nella legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tuttavia, con il decreto direttoriale n. 77 del 21 luglio 2016 veniva pubblicato l'elenco dei diplomati delle Scuole di Alta Formazione del Ministero, aventi diritto alla qualifica di restauratore per il solo titolo posseduto ed al solo fine di consentire loro di partecipare al concorso Ripam-Mibact. Restava fermo che l'elenco completo e ufficiale dei restauratori sarebbe stato pubblicato solo al termine della procedura, con provvedimento del Ministero, come prevede l'articolo 182, comma 1-*bis* del Codice dei beni culturali.

A seguito di ricorso presentato da alcune associazioni di categoria, il TAR del Lazio emetteva il decreto monocratico del 12 agosto 2016 per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto n. 77 del 2016; in ottemperanza a quanto di-

sposto dal TAR Lazio, l'elenco stesso veniva ritirato con decreto direttoriale n. 84 del 2 settembre 2016.

La proroga dei lavori della Commissione di valutazione è stata motivata dall'esigenza di precedere alla puntuale verificare dei documenti inviati per ciascun lavoro.

In merito all'ordinanza del TAR Lazio 14 febbraio 2017, citata nell'atto vorrei precisare che all'Amministrazione era richiesta una relazione integrativa « in particolare specificando quali ricorrenti abbiano effettivamente partecipato alla procedura concorsuale relativa ad 80 posti di restauratore e all'effettivo stato di detto procedimento concorsuale nonché della procedura relativa all'acquisizione della qualifica di restauratore ». Tale relazione è stata depositata presso l'Avvocatura dello Stato.

Concludo precisando che, in data odierna è stato pubblicato nel sito del Ministero il decreto direttoriale n. 62 del 30 giugno 2017. Tale decreto ha disposto che la Commissione incaricata di esaminare le domande pervenute a seguito del bando 22 giugno 2015 prosegue i propri lavori, in una diversa composizione, fino al 31 dicembre 2017.

Saranno consegnati a breve all'Amministrazione i risultati dei lavori della Commissione che ha terminato il suo compito il 30 giugno 2017, in attesa del passaggio di consegne fra i due rispettivi Presidenti di commissione.

ALLEGATO 4

5-11823 Nicchi: Sul palco del *musical* su Nerone nell'area del Palatino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'interrogazione dell'Onorevole Nicchi in merito alla rappresentazione di un *Musical* su Nerone nell'area archeologica del Palatino a Roma sulla base degli elementi forniti dalla Soprintendenza speciale di Roma.

Si evidenzia in primo luogo che il palco per la rappresentazione del Musical « Divo Nerone. Opera Rock » è collocato in un'area meno visitata individuata dalla Soprintendenza: infatti il sito di vigna Barberini è escluso dalla maggior parte dei percorsi di visita guidata, anche perché i resti visibili si limitano alle ostruzioni in cementizio del tempio di Eliogabalo.

Le dimensioni del palco sono state valutate in rapporto allo spettacolo e alle scenografie, realizzate dal premio oscar Dante Ferretti, nonché al consistente numero di artisti presenti in scena.

Indubbiamente la partecipazione del pubblico allo spettacolo è stata modesta, e

di conseguenza gli incassi non corrispondenti alle previsioni di *budget*, a seguito dell'interruzione delle rappresentazioni dopo le prime due settimane, ordinata dall'Ufficio Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo del Comune di Roma.

Il progetto del palco è stato approvato ai sensi della convenzione sottoscritta tra la Soprintendenza Speciale di Roma e la società produttrice dello spettacolo.

Ai sensi della medesima convenzione, la Produzione deve versare alla Soprintendenza la somma di 250.00 euro, a titolo di canone concessorio, oltre al 3 per cento sul totale degli incassi.

Come dato di raffronto, l'Opera di Roma versa alla Soprintendenza per l'intera stagione lirica estiva a Caracalla, con un palco di maggiori dimensioni e una cavea per 4.500 spettatori, la somma complessiva di 130.000 euro, normalmente corrisposta entro l'anno.

ALLEGATO 5

5-11825 Vacca: Sulle procedure di nomina del consigliere giuridico del Ministro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Vacca, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede notizie in merito all'incarico svolto dal Professor Lorenzo Casini, professore ordinario di diritto amministrativo nella Scuola IMT Alti studi di Lucca.

Vorrei precisare che l'incarico è in regime di tempo definito dal 2017. Precedentemente, in regime di docente a tempo pieno, ha svolto incarichi istituzionali, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal 2014 al 2016 e presso la Corte costituzionale dal 2009 al 2014, sempre dietro autorizzazione della propria Università di appartenenza.

Durante tali incarichi, il Professor Casini mai ha smesso di svolgere regolarmente la propria attività didattica e, anche dopo aver optato per il tempo definito, ha mantenuto il carico didattico previsto per i professori a tempo pieno. In questi anni, peraltro, il Professor Casini ha continuato a condurre una intensa attività scientifica e di ricerca, tanto da contribuire in modo significativo all'inserimento della Scuola IMT Alti studi di Lucca tra i Dipartimenti di eccellenza (l'area giuridica della Scuola, rappresentata da lui soltanto, ha registrato, alla VQR, il risultato di eccellente).

Non sussiste pertanto incompatibilità di alcun tipo tra l'incarico di Consigliere

giuridico e quello di professore ordinario ricoperti dal Professor Casini che, come è noto, è tra i massimi esperti di diritto del patrimonio culturale in ambito nazionale e internazionale, come ben evidenzia il suo CV, pubblicato sul sito del Ministero e su altri numerosi siti. Basti qui ricordare la sua partecipazione alla stesura del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel 2003, o alla « Commissione per il rilancio dei beni culturali ed il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina sulla revisione della spesa », nominata nel 2013 dal Ministro Bray.

Proprio in virtù della sue unanimemente riconosciute capacità ed esperienza nel settore, il Professor Casini è stato chiamato come Consigliere giuridico del Ministro dall'aprile 2014 e, da allora, ha contribuito in modo prezioso e determinante alla riforma del Ministero, nonché alle più importanti iniziative normative attuate in materia di patrimonio e attività culturali.

In conclusione, quello del Professor Casini è un esempio virtuoso della positiva interazione tra mondo accademico e istituzioni, svolta nel pieno rispetto della normativa vigente e a beneficio dell'interesse pubblico.

ALLEGATO 6

5-11819 Bechis: Sulla sospensione delle attività del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Bechis, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede notizie in merito al Tavolo Nazionale per la promozione della Musica popolare e amatoriale istituito dal Ministro Bondi nel corso della scorsa legislatura.

Nel marzo del 2010 il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, *pro tempore*, ha istituito il Tavolo nazionale per la promozione della musica popolare e amatoriale, al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di promozione delle tante realtà – costituite da cori, bande musicali, gruppi folkloristici – che tutelano e promuovono il patrimonio musicale tradizionale.

Il Tavolo, insediatosi nell'aprile 2010, era costituito da Presidenti delle Associazioni Nazionali del settore e da rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, del MiBACT, del Ministero per gli affari esteri e del Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica.

Il Presidente del Tavolo, nel periodo 2010-2011, era dipendente di altra amministrazione, comandato fino alla fine di novembre 2011 a prestare servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dell'allora Ministro.

Occorre evidenziare che il predetto Tavolo fu costituito dal Ministro *pro tempore* in un ambito che non vedeva la presenza di una normativa nazionale di carattere primario tesa a valorizzare il settore in questione.

Nel 2015, invece, su proposta del Governo, il Parlamento ha approvato la disposizione normativa di cui all'articolo 1, comma 359, della legge n. 208/2015, che – al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese – ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande.

In applicazione della predetta disposizione normativa, il Ministro dei beni culturali, con decreto ministeriale del 26 febbraio 2016, n. 108, ha indetto una pubblica selezione per la partecipazione al Progetto « Salvaguardia Patrimonio Musicale tradizionale » che nel 2016 e nel 2017 ha portato al finanziamento di 40 progetti (20 nell'anno 2016 e 20 nell'anno 2017).

Il Decreto ministeriale del 14 giugno 2017 di concessione del contributo a favore dei progetti selezionati in questo ambito, per l'anno 2017, è stato pubblicato sul sito MiBACT in data 11 luglio 2017.

Si evidenzia, infine, che il disegno di legge n. 2287-*bis* (recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), attualmente all'esame del Senato della Repubblica, prevede il riconoscimento del valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici, in quanto fattore di conoscenza, di socializzazione e di avvicinamento alle attività di spettacolo.

ALLEGATO 7

5-11821 Palmieri: Sul borgo di Sipicciano (VT).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Palmieri chiede quali iniziative il Ministero ritenga opportuno intraprendere per garantire interventi di salvaguardia, valorizzazione e recupero degli edifici del centro storico di Sipicciano.

Rispondo sulla base degli elementi forniti dalla competente Soprintendenza per l'Archeologia Belle Arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale.

Vorrei preliminarmente evidenziare che i beni in parola non sono di proprietà dello Stato: il borgo infatti, compresa la chiesa di Santa Maria Assunta con la cappella Baglioni, è di proprietà ATER, mentre il Palazzo Baronale è di proprietà dell'Università Agraria di Sipicciano.

Tutti gli immobili sono sottoposti, *ex lege*, alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali in quanto beni di proprietà pubblica aventi più di settanta anni. In particolare, poi, sul Palazzo Baronale, è stato apposto, nel 1926, un vincolo sulla base della vecchia normativa del 1909.

Per quanto riguarda gli affreschi della Cappella Baglioni (anch'essa di proprietà ATER) recuperati negli anni '90 dall'intervento del restauratore Rossano Pizzinelli del nostro Istituto Centrale del Restauro, vorrei precisare che la competente Soprintendenza ci comunica che le superfici pittoriche non appaiono ad immediato rischio ma che presentano tuttavia dei sollevamenti della superficie pittorica in corrispondenza della lacune più estese, dovute alla modificazioni dei materiali inerti del vecchio restauro. Anche la volta

presenta alcune crepe in corrispondenza dei tiranti di rinforzo applicati alle vele nel restauro.

Per poter procedere ad un nuovo intervento conservativo è necessario individuare con certezza le cause delle criticità sopra descritte che possono essere dovute ad un movimento della roccia tufacea su cui insiste l'intero borgo (probabilmente aggravato dai recenti eventi sismici) oppure dipendere dall'inadeguatezza delle coperture dell'edificio e alle conseguenti infiltrazioni di acque piovane negli inerti.

Per quanto riguarda le pitture dell'Aula Magna del Palazzo Baronale (di proprietà dell'Università Agraria) esse appaiono in buone condizioni, a seguito dell'intervento di restauro del 2012 di cui la Soprintendenza ha effettuato l'alta sorveglianza. Tuttavia a causa della tecnica con cui sono state eseguite le pitture, consistente in una tempera su più mani di scialbo, molto meno resistente della «classica» tecnica ad affresco, la nostra Soprintendenza effettua periodicamente un monitoraggio più dettagliato dello stato delle superfici pittoriche.

Infine, per quanto riguarda il Borgo (di proprietà ATER) preciso che il nucleo medioevale è raccolto su una piccola altura e vi si accede tramite un portale affiancato da torri a pianta ottagonale in buono stato di conservazione. All'interno, gli edifici della rocca sono invece per la maggior parte in stato di abbandono e conseguente forte degrado. Le recenti scosse sismiche hanno ulteriormente aggravato la situazione della statica degli edifici.

In conclusione, dai recenti sopralluoghi effettuati dai funzionari della Soprintendenza, non risulta un pericolo di cedimento strutturale degli edifici né lo stato di degrado del borgo appare tale da poter causare danni ai monumenti citati. In passato il Ministero ha seguito gli interventi di restauro sopra descritti sugli edifici di maggiore rilevanza dal punto di vista storico artistico, ma non è attual-

mente in grado di intervenire sull'edilizia del borgo, per cui sarebbe auspicabile da parte degli Enti proprietari la ripresa del progetto di recupero e di riqualificazione già avviato alla fine degli anni '90 del 1900.

Dal canto suo la Soprintendenza assicura la propria collaborazione nella stesura dei progetti e l'alta sorveglianza sui lavori.

ALLEGATO 8

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche;

al medesimo articolo 2, capoverso comma 2, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore;

all'articolo 3-bis, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche;

al medesimo articolo 3-bis, capoverso comma 4, primo periodo sostituire le parole: presente articolo con le seguenti: comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore;

al medesimo articolo 3-bis, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: promuovendo con le seguenti: per quel che concerne;

all'articolo 5, comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 16 aggiungere le seguenti: comma 2, secondo periodo.

Conseguentemente, nel Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: e del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpici.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Nuovo testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 71

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-11810 Stella Bianchi: Sulle iniziative per rendere obbligatoria la certificazione statica degli edifici	73
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	75
5-11811 Grimoldi: Sul completamento e sulla consegna del compendio immobiliare della nuova stazione dei Carabinieri di Sarezzo	73
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76
5-11812 Zaratti: Sulla sicurezza degli edifici in particolare nelle regioni meridionali	73
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	77
5-11813 De Rosa: Sulle professionalità presenti nella società Anas	74
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	78

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Nuovo testo unificato C. 104 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 104 ed abbinate (C. 171, C. 266, C. 670; C. 693, C. 3538, C. 3851, C. 4098, C. 4433, C. 4441 e C. 4483), recante misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente, assegnato in sede referente alla XII Commissione.

Come indicato all'articolo 1, l'obiettivo è quello di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, promuovendo il loro apporto individuale e collettivo attraverso il volontariato; valorizzando le loro esperienze; contrastando fenomeni di esclusione e di discriminazione; promuovendo

la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che volontariamente operano in favore delle persone anziane. I destinatari del provvedimento sono le persone titolari di trattamenti di quiescenza, anche anticipati, o che abbiano raggiunto l'età pensionabile.

L'articolo 2 reca la definizione di invecchiamento attivo mentre l'articolo 3 prevede che i comuni, nell'ambito delle attività di utilità sociale di cui al successivo articolo 4, predispongano progetti volti al coinvolgimento di persone anziane per la realizzazione delle finalità del provvedimento. Le persone anziane sulla base del tempo offerto gratuitamente alla comunità, possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, e fruiscono di un buono pasto per ogni giornata impiegata in attività di utilità sociale, nonché della copertura gratuita per gli spostamenti effettuati.

Precisa che l'articolo 4 specifica come tra le attività di utilità sociale ricadono: la vigilanza e protezione dei minori e dei soggetti più fragili, nonché l'accompagnamento e sostegno nei confronti di persone che si trovino in stato di necessità; la tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio artistico e ambientale; l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e di attività sportive dilettantistiche; la tutela del decoro urbano e la conduzione di terreni adibiti ad orto sociale o solidale.

L'articolo 5 prevede l'obbligo per le amministrazioni locali che ricorrono all'impiego di persone anziane di stipulare una polizza contro i rischi di infortunio, nonché di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell'attività svolta.

Sulla base dell'articolo 6 lo Stato è chiamato a promuovere la partecipazione delle persone anziane a processi educativi e alla formazione permanente anche attraverso progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e a favorire l'accesso alle tecnologie dell'informazione, nonché il sostegno alle attività delle università della terza età, comunque denominate. Il Mini-

sterio dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene predisponendo azioni volte a promuovere e a sostenere protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado, con le università e con gli enti territoriali per la realizzazione di progetti che prevedano la messa a disposizione alle nuove generazioni dei saperi e delle esperienze professionali acquisite dalle persone anziane.

Il successivo articolo 7 prevede che il Ministero della salute promuova azioni e politiche di sostegno tese a mantenere il benessere delle persone anziane, sostenendo anche la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica, nonché a prevenire i fenomeni di isolamento sociale e a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.

Al fine di finanziare progetti di invecchiamento attivo da parte degli enti locali, ai sensi dell'articolo 8, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione annua pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le modalità e i termini per la presentazione dei progetti, nonché i criteri per la ripartizione del Fondo sono demandati ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, d'intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 9 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, rileva che il provvedimento incide su ambiti di competenza della VIII Commissione quando, all'articolo 4, definisce attività di utilità sociale, tra l'altro, la tutela, la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo ambientale. Valutata favorevolmente tale disposizione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 13.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.40.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Comunica che, a norma del parere della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2012, la pubblicità sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione.

5-11810 Stella Bianchi: Sulle iniziative per rendere obbligatoria la certificazione statica degli edifici.

Stella BIANCHI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stella BIANCHI (PD), replicando, fa notare come, soprattutto alla luce di quanto accaduto di recente a Torre Annunziata, sia da auspicare l'obbligatorietà della certificazione statica degli edifici, tanto più in considerazione del collegamento della stessa con il sisma-bonus, che comporta una riduzione dell'onere finanziario per le famiglie.

5-11811 Grimoldi: Sul completamento e sulla consegna del compendio immobiliare della nuova stazione dei Carabinieri di Sarezzo.

Stefano BORGHESI (LNA) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, fa notare come l'auspicio del completamento della nuova stazione dei Carabinieri di Sarezzo entro l'anno in corso sarà disatteso. Si augura che comunque il completamento intervenga in tempi brevi, considerata l'urgenza di tale compendio immobiliare per il territorio.

5-11812 Zaratti: Sulla sicurezza degli edifici in particolare nelle regioni meridionali.

Arturo SCOTTO (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filiberto ZARATTI (MDP), replicando, in primo luogo, esprime la solidarietà del suo gruppo per l'ultimo caso drammatico avvenuto a Torre Annunziata, in cui hanno perso la vita otto persone. In secondo luogo, fa notare l'urgenza dell'introduzione del fascicolo di fabbricato, sottolineando come sia necessario che la politica dell'eco-bonus e del sisma-bonus debba essere diretta verso una direzione che non può più essere volontaria. Evidenza come un edificio su sei, in particolare concentrati nella fascia compresa tra Calabria, Campania e Sicilia, necessiti di ristrutturazione o manutenzione. Ritiene che a tale fine non occorranو iniziative isolate, ma un piano nazionale con esecuzione a livello locale e particolarmente concentrato nelle regioni del Sud.

Conclude rilevando come i 16 miliardi che si libererebbero da un eventuale ritorno ai parametri di Maastricht con rap-

porto deficit-PIL al 2,9 per cento dovrebbero essere indirizzati verso piani di ristrutturazione e di manutenzione degli edifici.

5-11813 De Rosa: Sulle professionalità presenti nella società Anas.

Alberto ZOLEZZI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, dichiara di riservarsi di verificare i dati forniti, sottolineando come sia fondamentale sollecitare il buon funzionamento di ANAS.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-11810 Stella Bianchi: Sulle iniziative per rendere obbligatoria la certificazione statica degli edifici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come il Ministro Delrio ha avuto modo di dichiarare nei giorni scorsi, oggi grazie al *sisma bonus* è possibile fare le analisi delle condizioni statiche degli immobili con la possibilità di detrarre fiscalmente fino all'85 per cento delle spese sostenute, rendendo così appetibile con gli incentivi l'esame e il miglioramento statico.

Ma è chiaro che a questo punto si rende necessario un salto di qualità culturale da parte dei proprietari unita-

mente ad azioni mirate da parte del Governo.

Quindi, come è stato introdotto l'obbligo della certificazione energetica per i contratti di affitto e compravendita, occorre ora proseguire anche per la certificazione statica, dapprima in forma volontaria al fine di garantire la reale conoscenza dello stato dell'immobile da parte di chi acquista, per poi passare ad una più organica disciplina diretta a salvaguardare la sicurezza dei cittadini e del patrimonio edilizio.

ALLEGATO 2

5-11811 Grimoldi: Sul completamento e sulla consegna del compendio immobiliare della nuova stazione dei carabinieri di Sarezzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia ha confermato che per la caserma dei Carabinieri di Sarezzo sono stati stanziati sul programma poliennale cosiddetto Sblocca Italia euro 600.000, che sono disponibili per la continuazione dei lavori, ma insufficienti per la sua ultimazione.

Infatti, durante l'aggiornamento della progettazione è emersa la necessità di apportare ai progetti ulteriori adeguamenti per rispondere alle nuove normative nel frattempo entrate in vigore, in particolare in materia di risparmio energetico e antisismica, nonché il nuovo codice dei contratti pubblici.

È dunque indispensabile ultimare la fase di progettazione per conoscere le ulteriori risorse necessarie, che presumibilmente verranno reperite con una variazione di programma all'interno del capitolo di spesa di riferimento per gli esercizi dal 2017 in poi.

Per completezza di informazione, segnalò che le caserme di Flero e Pontoglio dispongono già di risorse superiori e la loro progettazione è in fase avanzata; l'avvio delle relative procedure di gara è previsto per la fine del corrente anno.

ALLEGATO 3

5-11812 Zaratti: Sulla sicurezza degli edifici in particolare nelle regioni meridionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sul tema della messa in sicurezza degli edifici, sono state acquisite puntuali informazioni presso la Struttura di missione Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Progetto Casa Italia ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza del Paese a fronte di rischi naturali, come, ad esempio, quello sismico e quello idrogeologico.

Il 12 giugno scorso, la Struttura ha presentato al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto sulla promozione della sicurezza dai rischi naturali del patrimonio abitativo, il quale contiene, oltre ad una ricognizione sistematica dei problemi riscontrati in tale settore, anche la proposta di 9 specifici piani di azione. Tra questi sono previste, in particolare, tre azioni direttamente finalizzate ad intervenire sulla vulnerabilità degli edifici residenziali.

Due di questi interventi hanno trovato copertura finanziaria nell'ambito dell'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dalla legge di conversione n. 96 del 2017. Si tratta dei seguenti:

1) un programma di diagnostica speditiva esteso agli edifici caratterizzati da maggiore rischio sismico. Specificamente, l'intervento coinvolge oltre 550.000 edifici residenziali costruiti in muratura portante o in calcestruzzo armato prima del 1980, in assenza quindi di normative antisismiche stringenti, localizzati nei 650 comuni italiani a maggiore pericolosità sismica. L'intervento prevede che la diagnostica sia effettuata con oneri a carico dello Stato; il

Dipartimento Casa Italia, appena istituito, sta avviando l'interazione con la Rete delle Professioni Tecniche per rendere operativa la misura. L'investimento previsto è stimato in circa 120 milioni di euro;

2) l'attivazione di 10 cantieri sperimentali sul territorio italiano, finalizzati a sperimentare soluzioni non invasive di riduzione della vulnerabilità e a comprenderne le condizioni per una più ampia diffusione sul territorio nazionale, con oneri a carico dello Stato stimati in 25 milioni di euro.

Un terzo intervento prevede la costituzione di un archivio informatizzato in cui far confluire tutte le informazioni di cui già oggi le pubbliche amministrazioni dispongono a livello di singolo edificio. Tali informazioni – oggi disperse tra Agenzia delle Entrate – Catasto, ENEA, Istat, Dipartimento della Protezione Civile – verrebbero quindi rese accessibili in modo integrato, costituendo una importante base dati sulle condizioni degli edifici. A regime questa soluzione consentirà di ottenere un quadro informativo coerente con gli obiettivi del fascicolo del fabbricato, limitando nel contempo gli oneri per i proprietari degli immobili. Il progetto – la cui complessità è facilmente comprensibile, atteso che intende agire su molteplici archivi interni – è attualmente in fase di studio di fattibilità, con l'obiettivo di verificare le soluzioni informatiche e organizzative più opportune e l'entità delle risorse necessarie.

ALLEGATO 4

5-11813 De Rosa: Sulle professionalità presenti nella società Anas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, la società ANAS ha riferito che i lavori di completamento dello svincolo di Mandello del Lario prevedono interventi in adiacenza alle carreggiate nord e sud della SS 36 al km 60+600.

I lavori in adiacenza alla carreggiata nord sono stati sanati, per la parte già eseguita, con permesso di costruzione n. 7010 rilasciato il 23 dicembre 2016 dal Comune di Mandello del Lario.

Quelli in adiacenza alla carreggiata sud, invece, sono stati oggetto di segnalazione certificata di inizio attività al medesimo Comune e recepita dallo stesso con atto n. 21219 del 7 dicembre 2016.

Inoltre, ANAS informa che i principali lavori relativi alla SS 36 in località Maggiana sono stati ultimati il 9 luglio scorso e che nell'ambito di tali lavorazioni era inserito anche l'intervento inerente lo svincolo di Mandello del Lario.

Infine, circa le professionalità presenti in ANAS, ricordo che a seguito della trasformazione della stessa in società per azioni questa gode di ampia autonomia gestionale e organizzativa. Pertanto, nomine e valutazioni di merito sull'adeguatezza delle figure impiegate in azienda non rientrano tra le prerogative dei MIT quale concedente.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-10762 De Lorenzis: Questioni relative al progetto Eagle LNG	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-11343 Ricciatti: Iniziative di sostegno all' <i>export</i> calzaturiero nelle Marche	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-11523 Valiante: Programma di metanizzazione del Cilento	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88
5-11738 Becattini: Svolgimento delle gare pubbliche per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	89

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 – Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 – Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli (<i>Esame e rinvio</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 luglio 2017. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.40.

5-10762 De Lorenzis: Questioni relative al progetto Eagle LNG.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara di avere sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea come il proprio gruppo abbia più volte, nel corso della legislatura, richiamato l'attenzione del Governo sulle infrastrutture energetiche. Lamenta che la risposta non fa chiarezza sui quesiti posti, soprattutto con riferimento all'inserimento

del gasdotto nella Rete nazionale e al suo inserimento all'interno della Strategia energetica nazionale. Osserva che il Governo nella programmazione delle infrastrutture energetiche non tiene conto dei flussi di gas in transito rispetto al fabbisogno del Paese. Permangono quindi, a suo giudizio, forti criticità circa la programmazione e la geolocalizzazione dei progetti dei gasdotti nei Paesi europei.

5-11343 Ricciatti: Iniziative di sostegno all'export calzaturiero nelle Marche.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-11523 Valiante: Programma di metanizzazione del Cilento.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-11738 Becattini: Svolgimento delle gare pubbliche per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas.

La Viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lorenzo BECATTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta auspicando vi sia un confronto costruttivo con le regioni nella gestione delle procedure di gara.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea VALLASCAS (M5S), considerata l'imminenza delle votazioni in Assemblea, chiede di passare prima alla seduta dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che via sia tempo sufficiente per concludere l'esame dei provvedimenti in sede consultiva.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

C. 4465 – Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017.

Veronica TENTORI (PD), *relatrice*, ricorda di aver formulato nella precedente seduta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014.

C. 4468 – Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2017.

Veronica TENTORI (PD), *relatrice*, ricorda di aver formulato nella precedente seduta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 luglio 2017. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.

C. 3792 Baldelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di legge in titolo recante disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, in particolare prevedendo norme relative all'emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, all'intima-

zione di pagamento immediato con minaccia di distacco dell'utenza, nonché con riferimento alla sospensione del pagamento di tali fatture e alle conseguenze derivanti da comportamenti illegittimi dei gestori dei servizi di fornitura. La proposta di legge reca altresì norme in materia di diritto al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio, nonché di pagamento rateale del conguaglio medesimo.

L'articolo 1, comma 1, considera pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà, come definita dal cosiddetto « Codice del consumo » (decreto legislativo n. 206/2005), l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico.

Rammenta in proposito che il Codice del consumo, all'articolo 2, riconosce e garantisce ai consumatori e agli utenti il diritto all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà. Questo diritto è strettamente connesso con altri diritti menzionati dal medesimo codice a un'adeguata informazione e a una corretta pubblicità, nonché alla correttezza, alla trasparenza e all'equità nei rapporti contrattuali. L'intera disciplina sulle pratiche commerciali di cui al Codice del consumo è pertanto imperniata sugli obblighi di correttezza, informazione e trasparenza, validi in tutte le fasi del procedimento, compresa la fase di esecuzione del contratto, quale, appunto, l'emissione delle bollette. Si ricorda inoltre che i commi 78 e 79 dell'articolo 1 del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza – approvato in seconda lettura dall'Assemblea della Camera nella seduta del 29 giugno e trasmesso nuovamente al Senato (S. 2085-B) – recano norme relative alle fatture di rilevante importo individuate secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali). In questi casi, l'AEEGSI adotta le misure necessarie affinché, in capo ai fornitori di

energia elettrica e gas, sussista un obbligo di rateizzazione, accompagnato dal diritto a poter esigere nei confronti del cliente finale l'importo aggiuntivo corrispondente alla maggiorazione per i soli interessi legali. L'obbligo non sussiste se il conguaglio è imputabile a cause riconducibili al cliente finale. L'Autorità definisce adeguate misure per responsabilizzare i distributori, nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori, e individua modalità idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei distributori. Il comma 2, definisce pratica commerciale aggressiva (ai sensi del Codice del consumo) l'inserimento dell'intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell'utente, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico. Il comma 3, sancisce il diritto dell'utente, nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, alla sospensione del pagamento, in caso di emissione di fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice del consumo, finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il comma 4, esonera gli utenti lesi da comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, dall'obbligo del pagamento delle fatture conseguentemente emesse, qualora le autorità competenti accertino tali comportamenti. La norma esonera altresì in ogni caso gli utenti dal pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura. Il comma 5, dà facoltà all'utente, nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, di consentire, con clausola specificamente

approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni: in tali casi non è comunque ammessa l'applicazione di interessi. Il comma 6, riconosce in ogni caso il diritto dell'utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica della legittimità della condotta dell'operatore, a ottenere entro tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente, ai sensi del comma 5. Il comma 7, prevede la facoltà per l'utente di chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 5. Il comma 8, stabilisce che l'AEEGSI, con propria deliberazione, definisca misure a tutela dei consumatori, determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 – che si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge – e demanda a un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei termini e delle modalità per la sospensione dei pagamenti derivanti da fatture a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, dei pagamenti derivanti da comportamenti illegittimi dei gestori e per i rimborsi di pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Propone, quindi, alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative dei consumatori e dei distributori.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sulla medesima materia.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che nel corso della seconda lettura del disegno di legge sulla concorrenza il proprio gruppo ha sottoscritto l'emendamento Baldelli 1.368 in materia di pratiche commerciali scorrette relativamente alle cosiddette maxi bollette. Dichiarò pertanto che il M5S non presenterà un'autonoma proposta di legge, preferendo svolgere un lavoro emendativo per migliorare il testo in esame. Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento che affronta una questione urgente nell'interesse dei cittadini-consumatori, concordando sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi a segnalare i soggetti da chiamare in audizione.

Avverte che nell'imminenza delle votazioni in Assemblea la seduta delle Commissioni riunite in sede referente non avrà luogo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO 1

5-10762 De Lorenzis: Questioni relative al progetto Eagle LNG.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto denominato EAGLE LNG propone la realizzazione di un gasdotto per collegare un terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), da localizzare nelle acque territoriali albanesi, con la Rete nazionale di trasporto italiano del gas.

In via preliminare, si fa presente che l'inserimento del progetto EAGLE LNG tra i Progetti di Interesse Comune (PCI) è stato dovuto alla circostanza che la relativa candidatura è stata presentata dalla Società direttamente alla Commissione.

Come stabilito dalla procedura, è quindi iniziato il lungo e complesso processo di valutazione del progetto in sede UE. Ai sensi del regolamento UE 347/2013, normativa che definisce le procedure e i criteri per la selezione dei progetti di interesse comune, i progetti candidati sono selezionati su base regionale da gruppi di tecnici ed esperti costituiti da rappresentanti dei Ministeri competenti dei diversi Stati, delle Autorità nazionali di regolamentazione, dei Gestori dei sistemi di trasmissione del gas e dell'elettricità, della rete europea dei Gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica e il gas, dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e della Commissione europea. Gli elenchi vengono aggiornati ogni due anni.

In relazione al primo quesito posto dall'On. Interrogante, si fa presente che il Consiglio dei Ministri della Comunità dell'Energia, con propria Decisione D/2016/11/MC-EnC., ha approvato, nella riunione del 14 ottobre 2016, la lista definitiva dei progetti di interesse comune della Comunità dell'Energia (PECI).

In questa lista non è presente il progetto della EAGLE LNG (né l'infrastruttura di rigassificazione in Albania né il gasdotto di interconnessione con l'Italia).

Tale decisione è pubblicata sul sito dell'Energy Community.

Il Governo italiano non ha ritenuto opportuno promuovere il progetto presso la UE, avendo tra l'altro considerato che già due progetti di gasdotto sono stati autorizzati con approdo nel medesimo territorio regionale, vale a dire in Puglia.

Relativamente al secondo quesito posto, vorrei specificare che l'inserimento di un gasdotto negli elenchi dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale, aggiornati annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentite l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e le Regioni interessate, viene effettuato su richiesta della Società di trasporto che intende proporre i progetti.

L'inserimento negli elenchi è finalizzato alla individuazione della competenza amministrativa statale per lo svolgimento del procedimento autorizzativo ed è fatto in base a precisi requisiti definiti nel decreto ministeriale 22 dicembre 2000.

Nel caso delle Società IGI, TAP e EAGLE LNG i gasdotti, su richiesta delle Società, sono stati inseriti nell'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale in quanto rispondono ai requisiti stabiliti dalla norma.

L'AEEGSI e la Regione Puglia, sentite preventivamente dal MiSE, non hanno presentato osservazioni all'inserimento nell'elenco dei progetti.

Preciso, però, che l'inserimento negli elenchi non significa che la Società è autorizzata a costruire il gasdotto, ma

indica semplicemente l'Autorità alla quale presentare la domanda di autorizzazione per la realizzazione del gasdotto stesso, nel caso in esame, essendo un gasdotto di importazione, il Ministero dello Sviluppo Economico.

Concludo ricordando, in particolare, che il progetto EAGLE LNG è stato

inserito nell'elenco nel 2013 ma la Società non ha mai presentato domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio al Ministero dello Sviluppo Economico, amministrazione competente ai sensi della normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica 327/2001).

ALLEGATO 2

5-11343 Ricciatti: Iniziative di sostegno all'export calzaturiero nelle Marche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo in merito al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti facendo una premessa di carattere generale.

Come noto, la strategia promozionale del MiSE a sostegno dell'export italiano, nonché di una maggior presenza delle nostre imprese sui mercati internazionali, è affidata all' ICE, quale soggetto attuatore ed è rivolta a settori e/o filiere che caratterizzano il cosiddetto « *Made in Italy* ».

Per quanto riguarda la strategia promozionale governativa rivolta allo specifico settore calzaturiero italiano, strategia di cui beneficiano e/o hanno beneficiato numerose e qualificate imprese marchigiane, la stessa, nel 2016, ha puntato su un articolato programma di azioni per valorizzare la produzione sia in Italia che all'estero.

In Italia, da un punto di vista commerciale, gli investimenti pubblici hanno inteso rafforzare le grandi fiere settoriali (MICAM, MIPEL, LINEAPELLE) sui principali mercati mondiali, attraverso iniziative promozionali rivolte ad una selezionata platea di *buyer* internazionali, invitati a visitare le manifestazioni in Italia.

Le stesse sono state promosse all'estero anche attraverso degli eventi in anteprima lanciati sui principali mercati *target* (come, ad esempio, il « MICAM » in Spagna, Stati Uniti, Corea, Cina-Hong Kong, e « LINEAPELLE » in Cina, Regno Unito, USA e Francia).

Per quanto riguarda l'aspetto della comunicazione, attraverso campagne stampa mirate, si è puntato a rafforzare l'immagine e il carattere moda-tendenza delle calzature italiane (ad esempio per « MIPEL » in Corea, Giappone, USA; per « LI-

NEAPELLE » in USA, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Turchia, Cina) nonché l'immagine, il posizionamento e l'unicità del prodotto italiano del settore calzaturiero.

All'estero, per il comparto calzaturiero sono stati confermati gli appuntamenti di maggiore interesse per le imprese italiane quali: le due edizioni stagionali della Mostra autonoma « *Shoes from Italy* » di Tokyo (cui hanno partecipato 117 aziende italiane) e le due edizioni della Mostra autonoma « *Shoes from Italy* » di Almaty (55 aziende) in occasione delle quali sono stati organizzati *incoming* anche dalle aree geografiche limitrofe.

Per quanto riguarda il mercato russo, in occasione della « OBUV MIR KOZHI » di Mosca, delle due edizioni di marzo e ottobre, è stata organizzata una delegazione di 43 e 45 operatori provenienti dalle province della Russia, da Armenia e Bielorussia.

A favore delle aziende di calzature e pelletteria è stata poi curata la presenza italiana alla « India Fashion Week » (42 marchi presenti), tenutasi a Delhi in ottobre, in occasione della quale è stato realizzato il padiglione ufficiale italiano e organizzata una serie di attività collaterali (campagna stampa preliminare, sfilata, tavola rotonda).

Ricordo, inoltre, che di tutte queste iniziative nonché delle azioni promozionali (di cui al Piano Straordinario per il *Made in Italy*), l'ICE, annualmente, predisponde un puntuale resoconto al Parlamento, con la presentazione della « Relazione Annuale Stato di Avanzamento degli Interventi e delle Azioni relative al Piano Straordinario per la Promozione del *Made*

in Italy e l'Attrazione degli Investimenti » (ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 164 dell'11 novembre 2014 e articolo 1 comma 202 della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015).

Preme poi evidenziare come le imprese marchigiane siano risultate quarte assolute (dopo quelle della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna) per numero di presenze tra quelle beneficiarie della misura di incentivo *voucher* TEM.

Oltre 150 micro e piccole imprese marchigiane hanno ottenuto, nel corso del 2015, (per progetti attuati nel 2016) un contributo a fondo perduto di 10.000 euro, con cui sostenere i costi di inserimento in azienda di un « *Temporary Export Manager* », con il compito di accompagnare tali imprese nell'attività di prima selezione, ingresso e crescita sui mercati internazionali.

Allo scopo di valutare l'impatto della misura di incentivazione, il MiSE ha commissionato un'analisi di soddisfazione dei clienti (realizzata, con tecnica CATI, dalla società DEMETRA), su di un campione di 1.200 delle 1.790 imprese assegnatarie del voucher.

La sintesi dei risultati ha segnalato una evidente soddisfazione da parte delle imprese: la quota di quelle che si sono dichiarate completamente o almeno parzialmente soddisfatte dalla misura si è attestata al 75 per cento dei beneficiari. Inoltre, il 64 per cento delle aziende assegnatarie ha dichiarato che, grazie all'azione del TEM in azienda, è riuscita ad individuare nuovi clienti/distributori esteri; mentre il 53 per cento ha segnalato di aver concretamente aumentato, grazie alla misura, il proprio grado di internazionalizzazione.

Si evidenzia, altresì, che, su indicazione e d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ICE, in seguito all'emanazione dei decreti-legge n. 189 del 2016 e

n. 205 del 2016 su « Principi, Direttive e Risorse per la Ricostruzione » e « Nuovi Interventi urgenti per i territori colpiti dal sisma », ha varato, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2017, una serie di iniziative volte a favorire e supportare la ripresa economica delle PMI operanti nelle zone colpite dai terremoti, tra cui quelle marchigiane.

Le agevolazioni sono duplici: da un lato si prevede una riduzione del 20 per cento della quota di partecipazione a carico delle aziende alle iniziative promozionali realizzate dall'Agenzia ICE nel corso del 2017; dall'altro una riduzione del 50 per cento per i servizi personalizzati richiesti ed erogati entro il 2017.

Nell'ambito dell'attività promozionale 2017, sono già state programmate e finanziate azioni rivolte direttamente alle imprese colpite dal sisma, tra cui un incoming di operatori esteri per promuovere sia il distretto calzaturiero marchigiano in Russia e Stati Uniti, che il settore agroalimentare nei Paesi europei per favorire i contatti commerciali e le esportazioni dei produttori della zona.

Colgo, infine, l'occasione per informare che proprio oggi, nel pomeriggio, firmerò, con i Presidenti delle regioni Marche e Abruzzo e con le altre istituzioni interessate, un Accordo di Programma per la riqualificazione e riconversione industriale dell'area della Val Vibrata e della Valle del Tronto Piceno, per il quale il MiSE ha destinato 32 milioni di euro. Questo importante intervento mira proprio a sostenere, tra le altre cose, la ripresa economica e produttiva di settori molto importanti del *Made in Italy*, che hanno subito la crisi degli ultimi anni, tra cui anche quello calzaturiero. Naturalmente, sostenere la ripresa produttiva del settore significa anche rilanciare le produzioni di qualità del « saper fare » marchigiano sui mercati internazionali.

ALLEGATO 3

5-11523 Valiante: Programma di metanizzazione del Cilento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Coerentemente con il quadro dettagliatamente riportato nell'interrogazione stessa, il Ministero dello Sviluppo Economico ha attualmente in corso – per l'anno 2017 – l'esame di 13 progetti inseriti nella seconda fase operativa (fino alla concorrenza di 20,0 milioni di euro disponibili per il corrente anno) nel cui ambito sono inclusi, complessivamente 58 comuni (di cui 23 già approvati nel corso del 2016).

A breve verranno trasmesse ai soggetti interessati le risultanze delle 13 istruttorie citate per l'emissione dei relativi decreti di concessione dei contributi.

In merito ai tempi per la realizzazione del metanodotto per il trasporto del materiale gassoso relativo ai 10 comuni che allo stato non sarebbero metanizzabili, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato da tempo contatti con la regione Campania per la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma Quadro che dovrebbe includere il finanziamento di tale infrastruttura di trasporto del gas metano.

Relativamente al perfezionamento dell'Accordo, il Ministero è in attesa che l'amministrazione competente, la Regione Campania, assuma le determinazioni necessarie in merito.

ALLEGATO 4

5-11738 Becattini: Svolgimento delle gare pubbliche per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore della distribuzione di gas naturale sta attraversando una profonda trasformazione che modificherà il suo assetto da concessioni comunali a concessioni d'ambito (Ambito territoriale minimo cd. Atem) affidate a mezzo gara ad evidenza pubblica.

Tale complessa trasformazione, come osservato dall'interrogante, è stata attuata mediante interventi normativi successivi, di rango primario, secondario e tecnico tesi a rendere operative le disposizioni poste e permettere l'effettivo avvio delle gare. In particolare, il richiamato articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 2016, ha previsto che, trascorse le date limite per le stazioni appaltanti per la pubblicazione dei bandi di gara (previste dall'allegato 1 al decreto ministeriale n. 226 del 2011), « ..., la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. ».

Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che: « Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione compe-

tente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. ».

A questo riguardo, gli uffici competenti del Ministero dello Sviluppo Economico hanno attivato, tramite il Coordinamento Regionale e con spirito collaborativo, una verifica presso le Regioni in cui sono presenti « Atem » per i quali sono state superate le richiamate date limite per l'intervento sostitutivo; tale ricognizione, ad oggi in corso, è volta a verificare lo stato di avanzamento delle procedure di gara da parte delle stazioni appaltanti, ad individuare le criticità che danno luogo ai ritardi nella pubblicazione dei bandi e ad individuare, altresì, prima di attivare la nomina di un commissario *ad acta*, le possibili soluzioni da adottare per il superamento dei rallentamenti.

In caso di perduranti ulteriori ritardi, il Ministero sta comunque assumendo le determinazioni sulle modalità di attivazione e di nomina dei Commissari *ad acta* per assicurare lo svolgimento delle gare, tenuto comunque conto della complessità anche tecnica dei bandi di gara.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11712 Cominardi: Danni derivanti agli enti previdenziali da licenziamenti irrogati in conseguenza di cessioni o retrocessioni di ramo d'azienda nei centri commerciali <i>outlet</i>	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	92
5-11581 Damiano: Tutela dei lavoratori del quotidiano « l'Unità »	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 luglio 2017. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 13.35.

5-11712 Cominardi: Danni derivanti agli enti previdenziali da licenziamenti irrogati in conseguenza di cessioni o retrocessioni di ramo d'azienda nei centri commerciali *outlet*.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio COMINARDI (M5S), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita, che non affronta il cuore dell'interrogazione da lui presentata, riguardante il possibile conflitto di interessi dell'INPS nella vicenda affrontata dall'atto di sindacato ispettivo. Risulta, infatti, ambiguo l'atteggiamento dell'istituto previdenziale che, da

una parte, attraverso le sedi periferiche di Brescia e di Parma, si è costituita inizialmente in giudizio nella controversia relativa al licenziamento illegittimo dei lavoratori dell'*outlet* di Fidenza, a seguito della cessione di ramo di azienda, e, dall'altro, ha successivamente rinunciato a tale costituzione in giudizio in una vertenza nella quale emergono danni dovuti alla riduzione dei versamenti dei contributi e alla erogazione dell'indennità di disoccupazione. Il medesimo atteggiamento è stato assunto nei confronti di analoghe vicende che hanno coinvolto i lavoratori di altri centri commerciali, tutti riconducibili alla società Blackstone. A suo giudizio, tale comportamento contraddittorio è riconducibile al fatto che l'INPS risulta detenere una quota del Fondo di investimento immobiliare che, a sua volta, controlla la proprietà di numerosi centri commerciali. A suo avviso, pertanto, è necessario che il Governo assuma specifiche iniziative per porre rimedio a una simile situazione, che configura, come già detto in premessa, un vero e proprio conflitto di interessi che, oltretutto, a suo avviso, è suscettibile di

provocare notevoli perdite finanziarie a carico dell'INPS.

5-11581 Damiano: Tutela dei lavoratori del quotidiano «l'Unità».

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marialuisa GNECCHI (PD), in qualità di sottoscrittrice dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia il sottosegretario della risposta che tiene conto dell'evoluzione della vicenda successivamente alla presentazione dell'interrogazione, auspicando che il Governo affronti approfonditamente la questione nell'ambito di un tavolo tecnico.

Non si nasconde la gravità della situazione, che coinvolge i giornalisti e i dipendenti della testata, tanto importante

per la storia e la società italiana, e sottolinea che quello in discussione è l'ennesimo episodio che testimonia la crisi del settore dell'editoria, che ha portato, negli ultimi anni, all'adozione di numerosi provvedimenti che hanno autorizzato processi di pensionamento anticipato per i giornalisti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 luglio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

ALLEGATO 1

5-11712 Cominardi: Danni derivanti agli enti previdenziali da licenziamenti irrogati in conseguenza di cessioni o retrocessioni di ramo d'azienda nei centri commerciali *outlet*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante richiama nuovamente l'attenzione sulla nota prassi, invalsa in alcuni proprietari di centri commerciali, di dare in locazione le proprie unità immobiliari mediante la stipula di contratti di affitto di ramo di azienda, imponendo agli affittuari l'obbligo di restituire – alla scadenza del contratto (o comunque in caso di risoluzione dello stesso) – il locale senza alcun dipendente e prevedendo altresì esose penali per l'affittuario che, al momento della restituzione, non aveva provveduto al licenziamento dei lavoratori.

Con particolare riferimento all'*outlet* di Fidenza, la società Saldarini Srl ha svolto la propria attività di commercio e vendita di abbigliamento presso uno dei locali del predetto *outlet* di proprietà della società VR Milan Srl.

Com'è noto, il 10 gennaio 2014, VR Milan Srl comunicava la cessazione – a decorrere dal successivo 21 giugno – degli effetti del contratto stipulato con Saldarini Srl negandone il rinnovo.

Conseguentemente, il 22 maggio 2014, Saldarini Srl citava in giudizio VR Milan Srl allo scopo di stabilire la reale natura giuridica del contratto stipulato tra le due società e, più precisamente, per accertare se tale contratto fosse un rapporto di locazione commerciale o piuttosto un contratto di affitto di ramo di azienda.

L'INPS, rilevato che dal giudizio promosso poteva subire delle conseguenze indirette, il 17 gennaio 2014, si costituiva in giudizio, ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, che consente

per l'appunto l'intervento in giudizio di un soggetto diverso dalle parti originarie.

Con sentenza n. 1115 del 2016, il Tribunale di Parma qualificava il contratto stipulato tra Saldarini Srl e VR Milan come contratto di affitto di ramo di azienda, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile condannando Saldarini Srl alla restituzione del ramo medesimo e dei locali dove veniva svolta l'attività commerciale.

Ne conseguiva l'illegittimità dei licenziamenti intimati da Saldarini Srl ai propri dipendenti in quanto, ai sensi del predetto articolo 2112 del codice civile, i rapporti di lavoro avrebbero dovuto proseguire in capo a VR Milan.

Quest'ultima ha tuttavia manifestato l'intenzione di non voler proseguire i rapporti di lavoro non volendo svolgere, né direttamente né indirettamente, alcuna attività imprenditoriale presso il ramo di azienda del quale era rientrata in possesso.

In siffatto contesto, alcuni lavoratori di Saldarini Srl hanno avviato – ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile – un tentativo di conciliazione presso l'ispettorato territoriale del lavoro di Parma-Reggio Emilia al fine di poter individuare il soggetto con il quale proseguire i loro rapporti di lavoro ancora in essere alla luce della predetta sentenza.

Al riguardo il predetto ufficio ha reso noto che tali procedure si sono concluse in alcuni casi con il verbale di mancato accordo in altri con un verbale di mancata comparizione per assenza delle parti.

Avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Parma, Salderini Srl ha proposto ricorso alla Corte di appello di Bologna. In tale giudizio, l'INPS ha tuttavia ritenuto di non intervenire per carenza di interesse dal momento che lo stesso verte principalmente sui rapporti tra le parti in causa ed essendo stata definita la questione che aveva giustificato l'intervento dell'Istituto nel giudizio di primo grado (ovverosia la corretta qualificazione del contratto posto in essere dalle due società).

Inoltre, l'INPS ha reso che sono pervenute alla sede di Parma solo tre do-

mande di prestazioni a sostegno del reddito da parte degli otto lavoratori della Saldarini. Tuttavia, in mancanza della comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro, l'Istituto non ha rogato alcuna prestazione.

Da ultimo, faccio presente che dagli accertamenti compiuti dal predetto Ispettorato territoriale è emersa la regolarità dei contratti di lavoro dei dipendenti di Saldarini Srl, mentre sono state riscontrate elusioni di natura fiscale delle quali è stata prontamente informato il competente nucleo territoriale della Guardia di Finanza.

ALLEGATO 2

5-11581 Damiano: Tutela dei lavoratori del quotidiano « l'Unità ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione del Governo sulla situazione economica della testata giornalistica « L'Unità » e sulle conseguenti ricadute occupazionali.

A tale proposito, rappresento che nei giorni scorsi è pervenuta agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione da parte della società Unità Srl, relativa all'esito dell'assemblea tenutasi in sede aziendale lo scorso 5 luglio, alla presenza dell'editore e del comitato redazione.

Nel corso dell'incontro è stata analizzata la situazione economica del giornale ed è stata presa in considerazione la possibilità di richiedere l'utilizzo della CIGS ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 416 del 1981 per cessazione di attività, previa dichiarazione dello stato di crisi.

Le parti si incontreranno in sede sindacale, il prossimo 14 luglio, per pervenire ad una decisione in merito, finalizzata a richiedere eventualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'incontro per l'accordo sull'utilizzo della cassa integrazione.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei

ministri ha reso noto che l'Unità ha beneficiato del contributo all'editoria sino al 2014 (sebbene la relativa erogazione è avvenuta nel marzo del 2016). Successivamente, per le annualità 2015 e 2016, la medesima società non ha presentato domanda per l'accesso al contributo, non ricorrendo i presupposti di legge.

Conseguentemente, il Dipartimento ha fatto sapere di non aver potuto attuare le forme di controllo (regolarità dei pagamenti degli stipendi e dei contributi previdenziali, applicazione dei contratti collettivi) previste dalla normativa che disciplina l'erogazione del contributo pubblico per l'editoria.

Da ultimo, tengo a precisare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare gli sviluppi della vicenda al fine di esaminare le eventuali problematiche che possano emergere nei prossimi giorni e mettendo in campo, qualora ne ricorrano i presupposti, gli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori previsti dalla normativa vigente per le aziende del settore.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11809 Silvia Giordano: Nomina del presidente della regione Campania quale Commissario <i>ad acta</i> per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario	95
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	97
5-11806 Sandra Savino: Iniziative per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al Friuli Venezia Giulia	96
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	98
5-11807 Mucci: Inserimento nei Livelli essenziali di assistenza della diagnosi genetica preimpianto e dello <i>screening</i> genetico preimpianto	96
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	100
5-11808 Carnevali: Difficoltà nel reperimento del vaccino contro l'epatite A	96
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 13.40.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-11809 Silvia Giordano: Nomina del presidente della regione Campania quale Commissario *ad acta*

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario.

Silvia GIORDANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia GIORDANO (M5S) sottolinea che la nomina del presidente della regione Campania a Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario rappresenta a suo avviso una scelta scellerata, che avrà ricadute negative per la salute di tutti i cittadini della regione. Rileva che la scelta di De Luca non può essere giustificata dalla situazione di vacanza venutasi a

creare a seguito delle dimissioni del precedente Commissario, posto che una diversa soluzione sarebbe stata sicuramente possibile. Nel ricordare che l'attività di De Luca in ambito sanitario può essere riassunta nell'inaugurazione di una struttura ospedaliera mai divenuta operativa, osserva che la risposta del Governo non fornisce alcun elemento circa le competenze dell'interessato, che potrebbero giustificare tale nomina. Ribadendo l'inadeguatezza di De Luca a ricoprire il ruolo di Commissario *ad acta*, segnala che l'elettorato della Campania, come già accaduto per il referendum costituzionale, sarà in grado di dare risposte adeguate.

5-11806 Sandra Savino: Iniziative per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al Friuli Venezia Giulia.

Sandra SAVINO (FI-PDL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandra SAVINO (FI-PDL) si dichiara insoddisfatta in quanto la risposta del Governo non fornisce una valutazione di un soggetto terzo sulle problematiche segnalate, ma si limita a riportare quanto dichiarato dalle stesse strutture sanitarie responsabili delle inefficienze che non garantiscono una tempestiva erogazione delle prestazioni sanitarie.

5-11807 Mucci: Inserimento nei Livelli essenziali di assistenza della diagnosi genetica preimpianto e dello screening genetico preimpianto.

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni MONCHIERO (Misto-CI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, riservandosi di approfondirne il contenuto.

5-11808 Carnevali: Difficoltà nel reperimento del vaccino contro l'epatite A.

Elena CARNEVALI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elena CARNEVALI (PD), replicando, ringrazia per la risposta esaustiva che testimonia l'interesse del Governo rispetto al problema segnalato. Si augura che sia garantita in tempi rapidi la disponibilità delle dosi necessarie, osservando che, ai fini dell'impiego per soggetti adulti del vaccino contro l'epatite A in formulazione pediatrica, peraltro di costo maggiore, i tempi di autorizzazione potrebbero essere troppo lunghi.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO 1

5-11809 Silvia Giordano: Nomina del presidente della regione Campania quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, la legge 190 del 2014, nel disciplinare le modalità della nomina a commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo aveva stabilito – in attuazione di una specifica previsione contenuta nel Patto per la Salute, stipulato tra lo Stato e le Regioni nello stesso anno 2014 – la incompatibilità con qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.

Come ricordano gli On.li interroganti, tale disposizione è stata superata da quanto previsto dal comma 395 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tale modifica, lo ricordo, è stata determinata da una iniziativa di natura parlamentare sulla quale il Ministro della salute ebbe occasione di manifestare anche pubblicamente le proprie perplessità.

Dette perplessità – a seguito delle quali si è provveduto, nel corso dei lavori parlamentari, ad una significativa riformulazione dell'originario emendamento parlamentare, a cui hanno contribuito gli uffici del Ministero della salute, introducendo un meccanismo di verifica sull'operato del commissario da parte dei Tavoli presso il Ministero dell'Economia e Finanze e della salute – vanno, in ogni caso, rilette anche alla luce dei successivi accadimenti che hanno interessato la Sanità campana.

Le motivazioni che hanno indotto a sciogliere la riserva circa la nomina del Presidente De Luca vanno dunque individuate in una assunzione di responsabilità

che il Signor Ministro ha ritenuto necessaria a fronte della grave situazione di *impasse* in cui si è trovato, ormai da molto, troppo tempo, il sistema sanitario regionale campano, nonché in virtù dell'esistenza di una proposta formale del Ministro dell'Economia e delle finanze, condivisa dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Desidero, infatti, rammentare che già dal 3 marzo 2017, il Commissario governativo *ad acta*, Joseph Polimeni, aveva rassegnato le dimissioni dal suo incarico con tutte le conseguenze negative sull'organizzazione e sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in quella regione.

La nomina a Commissario del presidente De Luca – che è stata adottata, come noto, nella sede collegiale del Consiglio dei Ministri, la quale rappresenta la massima espressione dell'indirizzo politico del nostro Paese – risulta, pertanto, orientata nella direzione dell'esclusivo interesse dei cittadini della Regione Campania, nella considerazione che il protrarsi della vacanza commissariale avrebbe certamente fatto peggiorare la situazione in cui versa la sanità regionale campana.

In conclusione, con la nomina del nuovo Commissario, il Governo ha voluto dare nuovo impulso ai processi di rilancio della riorganizzazione delle rete sanitario-assistenziale regionale, rimuovendo la condizione di *impasse* che rischiava di produrre un nocumento non ulteriormente accettabile da parte dei cittadini.

ALLEGATO 2

5-11806 Sandra Savino: Iniziative per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al Friuli Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, ritengo opportuno, preliminarmente, far presente che la materia delle liste di attesa è disciplinata dal « Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2010-2012 », ancora vigente. Esso è stato recepito da tutte le Regioni che, a loro volta, hanno emanato un proprio Piano regionale, con il quale si impegnano a garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali ai cittadini e a realizzare le indicazioni adottate a livello centrale secondo le effettive esigenze della popolazione.

Dunque, per rispondere nel merito ai quesiti posti dagli interroganti, mi riferirò agli elementi acquisiti dalla Regione del Friuli Venezia Giulia, primariamente competente in materia di organizzazione dei servizi sanitari sul territorio.

Tale Regione, nel recepire il Piano nazionale di governo delle liste di attesa, ha adottato la DGR 1439 del 28 luglio 2011, secondo cui « l'intervento chirurgico deve avvenire entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente, al punto da diventare emergenti, o comunque tali da recare grave pregiudizio alla prognosi ». È bene precisare, al riguardo, che ancor prima di tale delibera, e precisamente in data 3 giugno 2011, la Direzione Sanitaria dell'Azienda di Trieste ha adottato una procedura sulla gestione del registro di prenotazione ricoveri e delle relative liste di attesa. Tale procedura è finalizzata a regolamentare l'inserimento delle persone candidate ad intervento chirurgico. Nello specifico, nel caso di interventi con cosid-

detta priorità A o B, si prevede che « il paziente venga inserito in lista di attesa contestualmente al completamento degli accertamenti propedeutici al ricovero », vale a dire gli accertamenti preoperatori, la visita anestesiologicala ed altri accertamenti necessari. Ciò al fine di determinare correttamente il percorso clinico in rapporto al rischio anestesiologicalo e chirurgico nonché le possibili alternative cliniche da condividere con il paziente. Nel caso invece di priorità C o D, il paziente è inserito in lista d'attesa « al termine del percorso ambulatoriale », attivato in seguito a visita specialistica, necessario a « definire attraverso accertamenti clinico-strumentali, la gravità della malattia, la classe di priorità, la sua stadiazione, le possibili strategie terapeutiche e l'eventuale indicazione al ricovero ospedaliero ».

È bene evidenziare, altresì, che, nel corso del 2015 è stata avviata una riorganizzazione dell'attività della chirurgia generale con successiva redistribuzione delle sedute operatorie ed incremento complessivo del 7 per cento dell'attività chirurgica. A ciò si aggiunga l'avvenuto potenziamento, nel 2016, del personale nel complesso operatorio nonché l'acquisito di un amplificatore di brillantezza che supporta anche la Chirurgia Urologica. Senza dimenticare l'introduzione, nell'aprile 2017, della chirurgia robotica che ha consentito di eseguire ben 12 interventi di particolare complessità.

Infine, e solo per completezza di informazione, la Regione ha precisato, per quanto concerne i dati statistici di cui si fa menzione nell'atto ispettivo in esame, che

dal 2015 i registri, tenuti precedentemente dalle strutture operative, sono stati informatizzati, scongiurando, così, il rischio di una possibile trasmissione inesatta dei dati al Ministero della salute.

Posto ciò, relativamente alle iniziative di competenza del Ministero della salute tese a ridurre i tempi di attesa per le prestazioni erogate dal SSN, ritengo opportuno comunicare in questa sede che è in corso la predisposizione di un nuovo Piano nazionale per il governo delle liste di attesa, alla cui stesura provvederà un Tavolo Tecnico formato anche dalle Regioni e Province autonome, dall'Agenas, dall'ISS. Tra gli obiettivi figurano il pieno funzionamento dei flussi informativi individuati per la esaustiva raccolta dei dati, la definizione delle modalità di comunicazione e trasparenza all'utenza sui tempi di attesa aziendali (da pubblicizzare sul sito web delle aziende sanitarie) nonché la

gestione dei rapporti tra l'attività istituzionale e l'attività libero professionale ai fini dell'abbattimento dei tempi di attesa.

I lavori di aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2017-2019 (che, appena definito, dovrà essere trasmesso alla Conferenza Stato-regioni per il raggiungimento della prescritta Intesa) hanno già portato ad una prima bozza di Piano nazionale che contempla anche le modalità alternative di erogazione di quelle prestazioni che superano i tempi stabili (c.d. « forme di ristoro »), l'appropriatezza prescrittiva, la piena operatività dei CUP, la gestione dei ricoveri nonché altre modalità di raccolta delle informazioni su tempi e liste di attesa. Tutto ciò al fine di attuare un sistema sanitario capace di garantire la migliore tutela della salute pubblica in coerenza con la razionalizzazione delle risorse disponibili.

ALLEGATO 3

5-11807 Mucci: Inserimento nei Livelli essenziali di assistenza della diagnosi genetica preimpianto e dello *screening* genetico preimpianto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'on.le interrogante per l'opportunità che mi viene offerta, in questa sede, di affrontare un tema, quale quello della salute della donna, soprattutto in età fertile, da sempre all'attenzione del Ministero della salute.

Com'è noto, per Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) si intende l'insieme di tutti quei trattamenti per la fertilità che determinano il processo riproduttivo. Queste tecniche sono utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, laddove questo non possa riuscire spontaneamente.

Relativamente alle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche, mi preme evidenziare che sul tema dell'accesso a tali metodiche si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza n. 96 del 2015: la Consulta ha invitato il legislatore – cito testualmente – ad «introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile individuazione (...) delle patologie che possano giustificare l'accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (...) – (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) – e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle». La Corte costituzionale, pertanto, ha ritenuto opportuno prevedere un riesame periodico delle patologie che possono consentire l'accesso alle tecniche «sulla base della evoluzione tecnico-scientifica», secondo un approccio legislativo che, come sottolineato nella sentenza, caratterizza un numero significativo di ordinamenti europei (come, ad esempio Spagna, Francia, Regno Unito).

È compito, quindi, del legislatore dare attuazione alla sentenza della Consulta, regolamentando le diagnosi genetiche preimpianto attualmente praticate e condivise dalla comunità scientifica: ciò attraverso una puntuale descrizione delle patologie coinvolte nonché l'individuazione delle strutture pubbliche dedicate all'accertamento di tali patologie, anche al fine del rilascio, da parte delle autorità competenti, dell'autorizzazione ad operare.

Ad oggi, purtroppo, come noto, non si è avuto nessun intervento da parte del Parlamento: pertanto, non è stato possibile prendere in esame questa tipologia di prestazioni per un eventuale inserimento nei LEA.

Ciò nonostante, mi preme evidenziare che, attesa la delicatezza e l'importanza della materia da sempre di interesse del Ministero della salute, il dPCM 12 gennaio 2017, di aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha introdotto nel nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale tutte le prestazioni di Procreazione medicalmente assistita (PMA). Parimenti, lo stesso nomenclatore include le prestazioni di genetica e le relative condizioni di erogabilità per la genetica medica, la citogenetica, l'oncoematologia, l'immunogenetica e l'anatomia patologica.

Nello specifico, ritengo doveroso rammentare che nei nuovi LEA la diagnosi pre impianto è stata inclusa per la diagnosi delle malattie che rientrano nei parametri di erogabilità previsti nel decreto medesimo. Tali indagini genetiche, nel rispetto delle condizioni di erogabilità, possono essere effettuate nell'ambito del SSN an-

che in fase pre-concezionale, per la diagnosi su cellule embrionali in corso di PMA o per la diagnosi prenatale.

Ricordo, infine, che, come previsto dall'articolo 64, comma 2 del citato dPCM, il nuovo nomenclatore della specialistica ambulatoriale, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del decreto per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni, emanato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sentita l'Agenas e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.

Ritengo, pertanto, di poter rassicurare l'On.le interrogante che il citato decreto per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni, in fase di ultimazione da parte dei competenti uffici del Ministero della salute, sarà definito a breve, al fine di consentire ai cittadini interessati l'accesso alle prestazioni incluse nel nuovo nomenclatore.

ALLEGATO 4

5-11808 Carnevali: Difficoltà nel reperimento del vaccino contro l'epatite A.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dagli interroganti, l'ultimo aggiornamento epidemiologico fornito dall'Istituto Superiore di Sanità in merito all'epatite A ha evidenziato che dall'agosto 2016 al maggio 2017 sono stati notificati ben 1.894 casi, registrando un aumento esponenziale rispetto a quelli segnalati nello stesso periodo dell'anno precedente.

Da dicembre 2016 il numero dei casi è dunque aumentato fino a raggiungere, al momento attuale, un picco maggiore di quello della precedente epidemia.

Considerata l'allerta destata dai dati epidemiologici, il Ministero della salute, lo scorso 2 maggio, ha organizzato un incontro tra i rappresentanti delle Regioni, l'ISS, l'AIFA e le Associazioni interessate per discutere le azioni da intraprendere per limitare il rischio di contagio dell'infezione epatitica.

Si è ritenuto opportuno, pertanto, mantenere una particolare attenzione sulla sorveglianza dell'Epatite virale A, finalizzata a monitorare l'andamento della malattia, in stretta collaborazione con l'ISS.

Al riguardo, è bene rammentare che l'epatite A è una malattia prevenibile con il vaccino, previsto, peraltro, per le categorie a rischio, dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019. Tuttavia, attualmente, l'Italia, come il resto dell'Europa, sta affrontando una criticità connessa alla carenza del vaccino in quanto le due industrie produttrici che riforniscono l'Italia stanno registrando effettivamente la carenza delle scorte.

A tale situazione si è reso pertanto far fronte con una serie di iniziative che mi accingo a rappresentare brevemente.

Da una parte, la società titolare di uno dei vaccini anti epatite A si è impegnata con l'AIFA a garantire una fornitura stabile per tutto il 2018, prevedendo, oltre alla fornitura di un primo contingente di vaccino di importazione dalla Germania entro il mese di agosto 2017 e di un ulteriore contingente entro il mese di settembre, anche l'immediato utilizzo del medesimo vaccino con formulazione pediatrica. Dall'altra, un'ulteriore fornitura è stata assicurata per la vaccinazione contro epatite A e B con altro vaccino per adulti.

Ritengo necessario rammentare che, comunque, in caso di carenze, l'AIFA può autorizzare, con proprio provvedimento, l'importazione di medicinali analoghi da mercati esteri, su specifica richiesta di medici specialisti operanti presso le strutture del Sistema Sanitario Nazionale che ritengano non individuabili alternative terapeutiche valide per lo specifico paziente che necessita di una continuità terapeutica. Al riguardo, si fa presente che l'AIFA ha rilasciato, finora, n. 26 autorizzazioni per l'importazione di medicinali da paesi terzi.

Per quanto concerne, invece, l'alternativa dell'uso del vaccino anti epatite A in formulazione pediatrica, è bene rammentare che, allo stato attuale, il suo utilizzo sulla popolazione adulta deve essere prescritto dal medico, sotto la propria responsabilità, in quanto trattasi di farmaco che, nei Paesi in cui è autorizzato, è indicato esclusivamente per i soggetti di età compresa tra i 12 mesi e i 15 anni di età.

Tuttavia, mi preme assicurare gli on.li interroganti che il Ministero della salute, al fine di garantire piena tutela della salute dei cittadini, dopo aver acquisito in

fase istruttoria un primo parere dell'ISS e dell'AIFA, ha avanzato al Consiglio Superiore di Sanità una richiesta di parere circa il possibile uso del vaccino pediatrico negli adulti e le relative modalità. Comunico, al riguardo, che il Consiglio Superiore di sanità si esprimerà a breve sul tema, affrontando la questione nella seduta del prossimo 21 luglio.

Sarà, pertanto, cura del Ministero della salute continuare a tenere informate le Regioni e le strutture sanitarie interessate sulle azioni intraprese e sullo stato dell'arte, al fine di consentire loro di intraprendere le iniziative ritenute più idonee per garantire un'adeguata e completa copertura vaccinale contro l'epatite A su tutto il territorio.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione della Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Ordini del giorno</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1).	
Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	110

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. (Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo) (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	116
AVVERTENZA	116
ERRATA CORRIGE	117

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione della Camera e modificata dal Senato.

(*Seguito discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge in titolo, rinviato nella seduta del 27 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 27 giugno scorso si è svolta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Fa presente che nella seduta odierna avrà quindi luogo la discussione degli articoli e l'esame degli ordini del giorno. A tal riguardo, ricorda che è in facoltà di ciascun deputato presentare non più di un ordine del giorno di istruzione al Governo e che gli ordini del giorno, in base al Regolamento, devono essere presentati entro e non oltre l'ultimo voto sugli articoli. Se presentati, saranno posti in votazione prima della votazione finale, previa valutazione di ammissibilità.

Nel passare alla discussione degli articoli, avverte che, nel termine prestabilito, che è scaduto lunedì 10 luglio, alle ore 14, non sono pervenute proposte emendative.

Avvisa altresì che, deliberando la Commissione su un testo già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, a norma del comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento, la Commissione delibererà soltanto sulle parti modificate dal Senato.

Avverte pertanto che saranno posti in votazione i soli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, come modificati dal Senato.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno Mongiello, Grassi n. 0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/1 e Parentela n. 0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/2 (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE accoglie l'ordine del giorno Mongiello, Grassi n. 0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/1 e accoglie inoltre l'ordine del giorno Parentela n. 0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/2 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente*, dopo aver constatato che la deputata Mongiello non insiste per la votazione dell'ordine del giorno a sua prima firma e che anche il deputato Parentela, accogliendo la riformulazione proposta dal Governo, non insiste per la votazione del suo ordine del giorno, dichiara concluso l'esame degli ordini del giorno.

Adriano ZACCAGNINI (MDP), dopo aver premesso che un approfondito confronto politico sui contenuti della proposta di legge all'esame ha portato il suo Gruppo a riconsiderare talune iniziali valutazioni, preannuncia il suo voto a favore del provvedimento in oggetto.

Tiene inoltre a precisare che, anche se nell'ambito della discussione svoltasi in Commissione, la sua interlocuzione con alcuni commissari è stata a volte connotata da affermazioni forti – a suo avviso comunque riconducibili alla dialettica parlamentare in una fase di ostruzionismo – non si è mai trattato, dal suo punto di vista, di una questione personale, ma solo politica e manifesta la disponibilità del suo Gruppo a mantenere un atteggiamento propositivo. Pur auspicando che alcune proposte di legge siano meno settoriali e più organiche, dà atto alla Commissione di aver svolto un buon lavoro funzionale ad assicurare la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), osservato che il progetto di legge che oggi la Commissione si appresta ad approvare viene da lontano, dalla XV legislatura, quasi dalla notte dei tempi, sottolinea che già da allora era avvertita l'esigenza di fornire un sostegno ai limoneti e agli agrumeti tradizionali, situati in territori considerati di particolare significato per la dimensione produttiva degli impianti, per

la tutela del territorio e per la salvaguardia del paesaggio.

Segnala che nella XV legislatura, e poi anche nella legislatura successiva, sono stati svolti diversi sopralluoghi su alcuni dei territori interessati ed è stato elaborato un testo unificato sul quale tutti i Gruppi parlamentari hanno mostrato condivisione. Sottolinea poi che, purtroppo, la fine anticipata della XVI legislatura ha determinato l'interruzione dell'*iter* del provvedimento.

Il testo, con alcune modifiche, è stato ripresentato da diversi parlamentari nella legislatura in corso e finalmente trova oggi la sua conclusione.

Rimarca che con il testo in esame si prevede, quindi, che lo Stato sostenga interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici. L'obiettivo è quello di sostenere e valorizzare una delle più tipiche coltivazioni del territorio costiero e insulare del nostro Paese, in considerazione del ruolo che la conduzione degli agrumeti tradizionali svolge dal punto di vista economico ed ambientale.

Osserva che in determinati contesti territoriali del nostro Paese – quali la costiera amalfitana, il promontorio del Gargano, le numerose aree costiere della Calabria e della Sicilia, il lago di Garda – la coltivazione degli agrumeti, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori e gli operatori della filiera, è anche un fattore strutturale a forte valenza ambientale, in quanto concorre a preservare l'integrità di quei territori e l'equilibrio naturale del delicato ecosistema delle coste mediterranee.

Fa presente che l'agrumicoltura italiana attraversa da anni uno stato di profonda crisi, a dispetto di una realtà produttiva di pregio e della realizzazione negli ultimi anni, attraverso la politica comunitaria nazionale e regionale, di interventi per l'ammodernamento strutturale e la riconversione varietale.

Le cause della crisi possono essere ricondotte ai crescenti costi di produzione, alle ridotte dimensioni delle aziende, allo scarso raccordo con l'industria di trasfor-

mazione e con la distribuzione, all'assenza di strategie di promozione e di commercializzazione, fattori che non consentono di fronteggiare la sempre più forte concorrenza estera.

A questi fattori generali di crisi si aggiungono ulteriori elementi problematici, dovuti all'obiettivo asperità dei luoghi, difficilmente accessibili con mezzi meccanici; da ciò consegue la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale sia per le operazioni colturali sia per il trasporto dei mezzi di produzione e degli stessi prodotti.

Rileva quindi che anche per questo è in atto un imponente e inesorabile processo di abbandono da parte dei coltivatori più anziani, che continuano a praticare tale attività solo per amore dei loro giardini e non certo per la redditività che ne consegue.

L'abbandono determina un impoverimento anche del tessuto sociale che innerva gli insediamenti umani contigui alle produzioni, chiamati da tempi immemorabili a partecipare, anche indirettamente e attraverso attività connesse, al processo produttivo legato agli agrumeti.

Osserva che il fenomeno produce inoltre gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi e al dissesto idrogeologico. Considerata la funzione che i terrazzamenti svolgono nell'opera di irreggimentazione delle acque e di imbrigliamento dei terreni, si comprende come il loro degrado finisca per causare l'inaridimento dei suoli e un crescente rischio idrogeologico.

Ricorda quindi che la Commissione agricoltura ha potuto direttamente constatare in occasione delle audizioni svolte dagli operatori e dai rappresentanti delle istituzioni locali quanto sia essenziale fermare il lento degrado e abbandono di quei territori, sostenendo quelle forme di agricoltura definita « eroica » e riconoscendo il valore nazionale di un inestimabile paesaggio formato da un intreccio secolare di natura e di cultura. Cita, a tal proposito, quanto è stato efficacemente detto nel corso delle visite: « Senza i giardini di agrumi, questi paesi sarebbero senza volto ».

Per questo lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico.

Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo, con preferenza ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti, è concesso per il 2018 un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi e un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia sono eseguiti in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale.

Le regioni, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, definiscono l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, stabiliscono le modalità per l'assegnazione dei contributi e provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi.

Ritiene, in conclusione, che con il voto odierno, la Camera dei deputati porti finalmente a compimento un lavoro che ha visto impegnate tutte le forze politiche nelle ultime due legislature, con l'unanime intento di contribuire a salvare un piccolo mondo fatto di fatica e di sopravvivenza, quasi al crepuscolo dopo una lunga storia di operosità e di vita.

Esprime la speranza che, l'approvazione di tale provvedimento, contribuisca ad invertire un destino che sembra già segnato, ridando valenza produttiva a queste realtà che sono parte integrante dell'immagine del nostro Paese nel mondo.

Nel rimarcare, infine, come numerosi parlamentari, nel corso delle legislature, si siano impegnati nel lungo percorso che oggi giunge finalmente al termine, esprime

un particolare e sentito ringraziamento all'ex deputata Giuseppina Servodio, che ha avuto il merito di inculcare la necessità di valorizzare gli agrumeti caratteristici.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Oliverio sul lungo percorso, da entrambi condiviso, che ha portato all'elaborazione del testo che la Commissione si accinge oggi ad approvare. Ricorda, infatti, che nella XIV legislatura egli stesso presentò una proposta di legge che riguardava i soli limoneti ricadenti nella riserva naturale orientata «La Timpa» sulla costiera di Acireale, terra a lui ben nota. Rammenta, quindi, che, da allora, nel corso delle successive legislature, si sono susseguite una serie di ulteriori proposte di legge che hanno portato a prestare attenzione anche ad altri agrumeti presenti in diverse zone del Paese.

Sottolinea quindi che, con la proposta oggi all'esame, si fornirà un sostegno reale a quegli agricoltori che, pur trovandosi a lavorare in condizioni avverse, riescono a realizzare un prodotto di qualità. Esprime inoltre l'auspicio che, da parte delle regioni, vi sia una fattiva collaborazione, considerato che possono svolgere un'importante funzione al fine di rendere realmente fruibili agli agricoltori gli strumenti predisposti dalla proposta di legge all'esame. Pur nella consapevolezza della scarsità delle risorse stanziare, ritiene che l'approvazione della proposta di legge rappresenti un significativo inizio per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

Preannuncia, conclusivamente, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Popolo della Libertà.

Paolo PARENTELA (M5S) esprime soddisfazione, a nome del Movimento 5 Stelle, per la positiva conclusione di un lungo processo che ha portato all'elaborazione di un provvedimento importante anche dal punto di vista della difesa del territorio dal punto di vista idrogeologico e sul quale il suo Gruppo si esprimerà a favore. Auspica inoltre che le regioni uti-

lizzino in maniera efficace le risorse stanziare con la proposta di legge in oggetto.

Paolo RUSSO (FI-PdL), *relatore*, rivolge un sentito ringraziamento al presidente Sani e a tutti i commissari per il contributo fornito alla predisposizione di un testo che contiene misure atte a soddisfare le esigenze del settore, emerse sin dalla XV legislatura, attraverso le varie proposte di legge presentate nel corso delle legislature, compresa quella corrente, da numerosi deputati appartenenti ai vari Gruppi, segno della condivisione del tema trattato.

Osserva quindi che la proposta di legge all'esame si presta ad una doppia lettura: quella tecnica, per cui si può ritenere che sia stato portato a termine un buon lavoro dal punto di vista legislativo, e quella più squisitamente etica, che dà la misura della direzione verso al quale si muove il Paese. A tal proposito, evidenzia che il provvedimento che la Commissione si appresta ad approvare fornirà un significativo sostegno agli agricoltori che, nonostante grandi difficoltà, continuano a praticare l'agricoltura definita eroica e, al contempo, predispone misure che avranno effetti positivi in termini di difesa e cura del territorio, aiutando anche a contrastare fenomeni, purtroppo ricorrenti, quali roghi ed incendi per attività di sottobosco non celebrate.

In conclusione, in qualità di relatore, esprime grande soddisfazione per un testo condiviso all'unanimità e utilmente atteso.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore, i firmatari del provvedimento all'esame e tutti i deputati che nelle passate legislature hanno presentato proposte di legge in materia, che nel corso del tempo si sono notevolmente arricchite di contenuti e hanno progressivamente allargato l'ambito di applicazione dell'intervento normativo dagli agrumeti caratteristici della Timpa di Acireale, sino ad estendersi a quelli del Garcano e del lago di Garda.

Ritiene che tale proposta di legge completi il quadro dei principali provvedimenti approvati nella presente legislatura,

tra i quali richiama, ad esempio, il provvedimento sull'agricoltura biologica e quello sulla biodiversità.

Rimarca inoltre che la stessa proposta di legge che stanziava risorse esigue dal punto di vista economico, ma fortemente significative in termini di segnale di attenzione del Governo verso determinate realtà agricole, fornisce alle regioni un'importante cornice legislativa all'interno della quale inquadrare l'utilizzo dei fondi per le misure di sviluppo. Osserva altresì che il testo all'esame contribuirà a valorizzare la funzione dei consorzi di tutela.

Esprime grande soddisfazione, a nome del Governo, per la piena condivisione registratasi sul testo da parte di tutti i Gruppi presenti in Commissione e ringrazia i presentatori degli ordini del giorno per l'ulteriore positivo contributo.

Ritiene, conclusivamente, che la proposta di legge dia un segnale forte non solo alla tutela delle produzioni storiche, ma anche alla tutela dell'assetto idrogeologico del territorio.

Associandosi alle parole del relatore Russo, ritiene anch'egli che, con l'approvazione della proposta di legge all'esame, il Paese si collochi dalla parte degli agricoltori e dell'agricoltura così detta eroica.

Luca SANI, *presidente*, indice, quindi, la votazione nominale finale sul testo della proposta di legge C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B chiedendo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

La Commissione acconsente.

La Commissione approva con votazione nominale finale, la proposta di legge C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il relatore ha anticipato informalmente ai componenti la Commissione una proposta di parere favorevole.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, formalizza una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S) nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di parere del relatore, stigmatizza la lentezza con la quale il Governo ha adottato lo schema di decreto legislativo all'esame e, più in generale, affronta le questioni afferenti al settore risicolo, che, invece, necessiterebbe di interventi celeri ed efficaci finalizzati a contrastare gli effetti della crisi nella quale versa da tempo.

Lamenta, quindi, che il Governo non abbia ancora dato attuazione agli atti

d'indirizzo approvati nel corso della legislatura da questo ramo del Parlamento, concernenti iniziative a tutela della produzione italiana del riso, e volti in particolare a sollecitare il Governo ad attivare la clausola di salvaguardia e a introdurre l'etichettatura dell'origine della materia prima. Cita, in proposito: la risoluzione n. 8-00069 approvata il 23 luglio 2014 dalla Commissione agricoltura; la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle approvata nel 2015 dalla Camera e la risoluzione n. 8-00246 approvata il 27 giugno scorso dalla Commissione agricoltura.

Auspica quindi che la fase applicativa dello schema di decreto all'esame si svolga in tempi rapidi.

Mino TARICCO (PD), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, preannuncia che il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore della proposta di parere del relatore sullo schema di decreto legislativo che introduce misure attese e condivise dall'intera filiera. Esprime, quindi, l'auspicio che il Governo dia immediata attuazione alle disposizioni in esso contenute.

Il Viceministro Andrea OLIVERO esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Ricordato che lo schema di decreto legislativo in titolo è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge n. 154 del 2016, osserva che la materia dallo stesso disciplinata è stata ripetutamente discussa già nella precedente legislatura. All'avvio della discussione ha fatto poi seguito, negli ultimi anni, un approfondito lavoro svolto coinvolgendo l'intera filiera che ha portato — sebbene dopo una lunga pausa di riflessione — ad un'ottima sintesi, che è stata in gran parte recepita nel testo sottoposto al parere parlamentare, che, in quanto condiviso, appare ancora più utile per il settore.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1).

Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti europei in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che gli atti europei all'esame riguardano questioni delle quali la Commissione agricoltura si è già occupata. Si riferisce, in particolare, alla tutela della quota di pesca italiana dei pesce spada nell'ambito dei negoziati all'interno dell'Unione europea per la ripartizione tra i singoli Stati membri del contingente

complessivo di cattura assegnato all'UE, per il 2017, dal gruppo di lavoro istituito dall'ICCAT, in attuazione del Piano di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo.

Ricorda, infatti, che su tale questione la Commissione si è espressa con l'approvazione, il 14 giugno scorso, della risoluzione n. 8-00245 (nella quale sono confluite le risoluzioni n. 7-01273, a prima firma Luciano Agostini, e n. 7-01281 Catanoso). Con questo atto d'indirizzo, dopo aver dato conto del fatto che «durante lo svolgimento dei sopraddetti negoziati europei, la delegazione spagnola avrebbe chiesto alla Commissione europea di modificare la serie storica utilizzata in sede Iccat (2010-2014) per poi indurre l'esecutivo comunitario a prendere in considerazione la serie storica 2012-2014, basandosi sull'assunto che l'Italia tra il 2010 e il 2011 avrebbe trasmesso dati di cattura provenienti dalla pesca illegale praticata con reti derivanti (...) – assunto del tutto privo di attendibilità – e che il biennio 2010-2011 risulta essere quello più positivo per l'Italia ed è dunque palese che ogni modifica della serie storica 2010-2014 comporterebbe un danno non indifferente alla flotta italiana» la XIII Commissione impegnava il Governo a: «ad adoperarsi, con determinazione, in tutte le sedi competenti, per la tutela della quota di pesca italiana dei pesce spada basata sulla chiave di ripartizione già utilizzata dall'Iccat per il riparto tra le Parti contraenti e, cioè, sui dati di cattura del periodo 2010-2014».

Segnala inoltre che, successivamente, la questione è stata oggetto anche della risoluzione n. 7-01288 a prima firma Benedetti, concernente misure a tutela degli stock e della pesca del pesce spada, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo del Partito Democratico e dal deputato Zaccagnini, e approvata il 21 giugno scorso.

Venendo al primo atto europeo in titolo, fa presente che si tratta di una proposta della Commissione europea che apporta alcune modifiche al regolamento (UE) 127/2017 che stabilisce, per il 2017,

le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, il quale va purtroppo – con riferimento alle possibilità di pesca per il pesce spada – nel senso contrario a quanto auspicato dalla nostra Commissione.

Le modifiche proposte riguardano determinate possibilità di pesca e, tra l'altro, sono volte ad attuare la raccomandazione 16-05 adottata nel corso della riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi nell'Atlantico (ICCAT), svoltasi a Vilamoura, in Portogallo, dal 14 al 21 novembre 2016. La raccomandazione ICCAT prevede l'istituzione di un Piano di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo (*Xiphias gladius*) di durata quindicennale.

A tal proposito, osserva che una precedente sessione dell'ICCAT, appositamente dedicata alla valutazione dello stock di pesce spada del Mediterraneo, tenutasi a Casablanca nel luglio 2016, aveva lanciato un segnale di allarme preoccupante sottolineando la necessità di intervenire con immediate azioni decisive per ridurre la sovrappesca (c.d. *overfishing*).

Il pesce spada è una delle risorse maggiormente sovrappescate nel Mediterraneo e, a causa della mancanza di un'adeguata gestione, non sembra possibile un suo recupero verso la sostenibilità nel breve periodo. Secondo l'ICCAT, la quantità di pesce spada valutata nel Mediterraneo ha raggiunto i peggiori livelli mai registrati con una disponibilità del 30 per cento rispetto a 30 anni fa.

Dai dati relativi alle catture, forniti dalla Commissione generale per la pesca per il Mediterraneo (CGPM) della FAO e dall'UE, risulta infatti che lo stock si sia impoverito del 70 per cento e che le cause principali di questa forte riduzione siano la pesca illegale e la cattura di esemplari ancora giovani, che non hanno raggiunto l'età riproduttiva rendendo estremamente difficile il recupero biologico di una specie fortemente sfruttata.

Per favorire il recupero dello stock del pesce spada, il Piano adottato lo scorso novembre in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giovanili; adotta misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrappesca.

Nello specifico, com'è noto, il Piano introduce un TAC (totale ammissibile di cattura) pari a 10.500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una decurtazione della quota del 3 per cento all'anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15 per cento.

Al sistema delle quote è stato affiancato un periodo di fermo della pesca nella fase di crescita dei piccoli, a scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il 31 marzo, oppure un periodo continuativo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno.

Con una lettera indirizzata al Segretario dell'ICCAT nel dicembre 2016, l'Unione europea si è impegnata ad attuare le disposizioni della raccomandazione 16-05 a decorrere dal 1° gennaio 2017, compreso il fermo della pesca nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo. Anche l'Italia, con il decreto ministeriale del 16 febbraio 2017, ha disposto il divieto di pesca del pesce spada dal 1° gennaio al 31 marzo.

Poiché la raccomandazione ICCAT ha fissato il TAC per il pesce spada del Mediterraneo senza ripartirlo tra le Parti contraenti dell'ICCAT, al momento della pubblicazione del Regolamento (UE) 2017/127 la quota dell'Unione europea non era stata ancora definita. L'ICCAT ha quindi istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di definire un sistema di ripartizione corretto ed equo del TAC, nonché di stabilire il contingente assegnato alle Parti contraenti per il 2017 e il meccanismo per la gestione del TAC.

Nella riunione del gruppo di lavoro, svoltasi a Madrid dal 20 al 22 febbraio 2017, sono stati raggiunti un accordo sulla

ripartizione del contingente per il 2017 e un compromesso per la gestione dell'uso del contingente per il 2017. Nell'ambito di tale compromesso, la quota dell'Unione europea è stata fissata al 70,756 per cento del TAC, pari a 7.410,48 tonnellate per il 2017.

La decisione adottata in sede ICCAT ha permesso di attribuire una parte del TAC anche ad altri Paesi mediterranei extra UE come il Marocco, la Tunisia e la Turchia. Era quindi presumibile che la ripartizione fra un maggior numero di soggetti avrebbe comportato un abbassamento della quota complessiva assegnata all'Unione europea.

La proposta di regolamento in esame intende pertanto recepire nella legislazione dell'UE la quota attribuita all'Unione definendo i contingenti assegnati agli Stati membri interessati sulla base delle loro catture storiche praticate nel periodo 2012-2015, che la Commissione europea ha assunto come parametro di riferimento, ritenendolo più affidabile e aggiornato rispetto ai dati considerati dall'ICCAT nel novembre 2016 per l'individuazione del TAC (anni 2010-2014).

Lo scarto temporale tra le due diverse serie storiche prese in considerazione dall'ICCAT e dalla Commissione europea appare particolarmente rilevante per l'Italia, che nel biennio 2010-2011 (esclusi in sede europea), ha realizzato, rispettivamente, un pescato di 6.022 e 5.274 tonnellate. Sarebbe quindi opportuno ampliare – come d'altronde richiesto dalle risoluzioni approvate dalla nostra Commissione – il periodo di riferimento utilizzato dalla Commissione europea, comprendendo anche gli anni 2010-2011, in modo da ottenere una ripartizione delle quote di cattura più equa e, alla luce dei dati, leggermente più favorevole per l'Italia rispetto alle previsioni contenute nella proposta di regolamento in esame.

Con riferimento ai contenuti della proposta di regolamento, osserva che, sulla base dei pareri scientifici formulati dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), la proposta di regolamento in

esame stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, come la spigola, il cicerello, il gamberello boreale, lo spratto e il pesce spada del Mediterraneo. Riguardo a quest'ultimo, nei considerando si fa espresso riferimento alla raccomandazione ICCAT 16-05 che ha fissato a 10.500 tonnellate il totale ammissibile di cattura.

Per ciascuna specie ittica considerata, nell'allegato al testo della proposta, sono modificate le rispettive tabelle, relative alle possibilità di pesca e alle catture accessorie connesse, contenute negli allegati IA e ID del Regolamento (UE) 127/2017.

Sottolinea che l'Italia figura soltanto nella tabella dell'allegato ID, che ripartisce la quota assegnata all'Unione europea tra i sette Stati membri interessati alla pesca del pesce spada del Mediterraneo.

Osserva, in proposito, che con un pescato di 4.270 tonnellate realizzato sia nel 2015 che nel 2016, pari a quasi il 42 per cento delle quote relative a tutto il bacino del Mediterraneo e a un fatturato annuo di circa 40 milioni di euro, l'Italia detiene il maggior numero di catture di pesce spada nel Mediterraneo. In base alla ripartizione della quota attribuita all'Unione europea, al nostro Paese è stato assegnato un contingente di cattura di circa 500 tonnellate inferiore al pescato attuale. Tale quota sarebbe, inoltre, ulteriormente più bassa di quella risultante dalle catture medie rilevate nel periodo preso in considerazione dall'ICCAT (anni 2010-2014).

Il ridimensionamento delle quote, deciso dall'ICCAT per preservare la specie in mare, potrebbe mettere ulteriormente in crisi un settore già prostrato dalla concorrenza e da un mercato non sempre favorevole. La riduzione delle tonnellate pescabili rischia quindi di provocare una lotta tra i singoli pescherecci che dovranno poi dividersi la quota nazionale attribuita all'Italia.

Come stabilito nella raccomandazione ICCAT, la proposta prevede anche l'introduzione del fermo di pesca come condizione funzionalmente collegata alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per il pesce spada del Mediterraneo. Con una nota si specifica che i contingenti

indicati nella tabella possono essere pescati soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre 2017.

Poiché i limiti di cattura stabiliti dal vigente Regolamento (UE) 2017/127 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche per le disposizioni contenute nella proposta e relative ai limiti di cattura è prevista l'applicazione retroattiva alla stessa data.

Con riferimento alla comunicazione della Commissione europea, relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018, fa presente che essa offre una panoramica dello stato di avanzamento della politica comune della pesca (PCP).

In particolare, essa riferisce in merito ai progressi compiuti nel conseguire una pesca sostenibile e, in particolare, nel garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive sia tale da ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, allo scopo di contribuire a raggiungere un buono stato ecologico dei mari europei entro il 2020.

La comunicazione si sofferma poi sull'evoluzione dello stato degli stock, dello stato della flotta dell'Unione, sulla progressiva introduzione dell'obbligo di sbarco e sui progressi in termini di decentramento. Essa stabilisce, inoltre, i principi alla base della formulazione delle proposte della Commissione sulle possibilità di pesca per il 2018. Gli Stati membri, i consigli consultivi, le parti interessate e i cittadini vengono invitati dalla Commissione a fornire suggerimenti in merito a tali orientamenti strategici.

Con riferimento al conseguimento di una pesca sostenibile nell'attuazione della riforma della PCP del 2013, la comunicazione evidenzia che, nel corso degli ultimi anni, sono stati compiuti notevoli progressi.

Per quanto concerne nello specifico il Mar Mediterraneo, la comunicazione sottolinea che sono stati raggiunti importanti accordi politici per conseguire la sosteni-

bilità ambientale, economica e sociale attraverso la dichiarazione ministeriale *Medfish4Ever* firmata a Malta a marzo 2017, ma che, ciononostante, sono necessari ulteriori sforzi, in particolare per ridurre gli alti livelli di pesca eccessiva nel Mediterraneo nonché per applicare l'obbligo di sbarco.

Secondo quanto emerge dalla comunicazione, i progressi verso il raggiungimento di stock ittici a livelli conformi all'FMSY (tasso di pesca che garantisce il rendimento massimo sostenibile) sono continuati in tutte le regioni per le quali sono stati fissati TAC (totali ammissibili di cattura). Lo sfruttamento eccessivo è diminuito drasticamente in tutte le zone, ad eccezione del Mediterraneo e del Mar Nero.

Più in dettaglio, dalla comunicazione emerge che nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, la transizione verso l'FMSY rappresenta ancora una sfida per una serie di motivi, quali: il numero elevato di navi della flotta su piccola scala, per le quali le procedure per il controllo, l'esecuzione delle norme, il monitoraggio e la dichiarazione delle catture (sbarchi e rigetti) sono insufficienti; il carattere multispecifico della pesca; la condivisione degli stock ittici tra Stati membri e Paesi terzi che rende più difficile il rispetto degli obiettivi della PCP; il fatto che il numero di stock ittici valutati annualmente (circa 35) è considerato molto basso.

La Commissione evidenzia che nel Mediterraneo il livello generale di sovrasfruttamento è all'incirca di 2 o 3 volte superiore all'FMSY. Nonostante i recenti progressi, il numero di stock di cui non si conosce lo stato rimane elevato.

Per stock quali il nasello, la triglia di scoglio, la coda di rospo e il melù, gli attuali tassi di mortalità per pesca sono fino a sei volte superiori all'FMSY. La Commissione si sta adoperando per migliorare la raccolta dei dati per tutti gli stock in questione e ha chiesto allo CSTEP (Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca) di formulare pareri su nuovi stock.

In un numero esiguo di attività di pesca praticate nel Mediterraneo gli stock sono sfruttati a tassi compatibili con il conseguimento dell'FMSY e le flotte stanno facendo progressi, in particolare per quanto riguarda gli sbarchi (gambero rosa di acque profonde e triglia di scoglio nel Mar Tirreno centrale e meridionale).

In tale contesto, il rispetto dell'obiettivo della PCP di conseguire l'FMSY per tutti gli stock entro il 2020 richiederà un maggiore impegno. Ciò significa collaborare con i partner internazionali dell'UE tramite la CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), intensificare gli sforzi per aggiornare i piani di gestione nazionali conformemente agli obiettivi della PCP e garantire un livello di ambiente sufficiente nella prossima generazione di piani di gestione pluriennali.

È inoltre necessario adoperarsi maggiormente: per promuovere la collaborazione con i bacini marittimi (ad esempio nel Golfo del Leone); per adottare ambiziose misure di conservazione transitorie nelle attività di pesca eccessivamente sfruttate; per consolidare e porre in atto gli obiettivi e le finalità concordati nel quadro della dichiarazione ministeriale *Medfish4Ever* di Malta di marzo 2017 per quanto concerne la raccolta di dati, la valutazione scientifica, la gestione ecosistemica delle zone e attività di pesca, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), la pesca sostenibile su piccola scala e il coordinamento nel Mediterraneo.

Nella comunicazione si fa poi presente che, nel quadro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), per il 2017 è stato adottato un TAC (totale ammissibile di cattura) per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Il TAC rispecchia le migliori informazioni scientifiche disponibili, sulla base di una revisione dei pareri relativi agli stock del 2014. Livelli elevati di biomassa (forse i più alti di sempre) hanno reso possibile un incremento del 25 per cento del TAC rispetto al 2016.

Quanto al pesce spada, la comunicazione richiama la raccomandazione adottata dal-

l'ICCAT, a novembre 2016, sull'istituzione di un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada a partire dal 2017, finalizzata a conseguire il BMSY (ossia l'obiettivo di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile) nel 2031 con una probabilità pari ad almeno il 60 per cento, che ha fissato un TAC di 10.500 tonnellate per il 2017. Ad avviso della Commissione europea si tratta di uno sviluppo significativo, in quanto quello di pesce spada è uno degli stock più sovrasfruttati del Mediterraneo.

La comunicazione sottolinea, inoltre, che la nuova PCP promuove il decentramento per la gestione della pesca attraverso piani regionali pluriennali e atti delegati elaborati nel quadro della regionalizzazione ed evidenzia che sono in corso lavori legislativi riguardanti i piani pluriennali per le specie pelagiche nel Mare Adriatico.

In particolare, nel febbraio 2017, la Commissione ha adottato una proposta di piano pluriennale per la gestione degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico. Gli stock di acciughe e di sardine nel Mare Adriatico sono stati costantemente valutati come sovrasfruttati e si stima che i loro livelli di biomassa siano ai minimi storici. Secondo recenti pareri scientifici, in assenza di un rapido intervento vi è un rischio elevato di collasso degli stock di acciuga e di sardina. Il piano proposto fissa tassi obiettivo di mortalità per pesca per entrambi gli stock. Ciò rappresenta un cambiamento nella gestione dei piccoli pelagici a favore di un approccio basato su possibilità di pesca stabilite.

Come chiarito nella comunicazione, la PCP ha introdotto la regionalizzazione per elaborare una serie di misure adottate mediante atti delegati, in particolare le misure di conservazione necessarie per rispettare gli obblighi previsti dalla legislazione ambientale dell'UE, e piani sui rigetti. Ove si applichi la regionalizzazione, i paesi dell'UE aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni per l'adozione di atti delegati della Commissione.

La regionalizzazione ha svolto un ruolo importante nell'introduzione progressiva dell'obbligo di sbarco: le raccomandazioni comuni degli Stati membri hanno fornito materiale per 15 piani di rigetto, alcuni dei quali hanno accelerato l'introduzione progressiva dell'obbligo di sbarco rispetto alle scadenze legislative. Tali piani contengono informazioni dettagliate sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, comprese le esenzioni, sostenute da pareri scientifici.

In questo quadro, per quanto concerne le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione della pesca a livello regionale il messaggio chiave della dichiarazione ministeriale per il Mediterraneo del marzo 2017 è l'impegno a fare di più per istituire aree marine protette anche in questo bacino marittimo.

In riferimento all'obbligo di sbarco, la comunicazione segnala che, nel Mar Mediterraneo, dove l'obbligo di sbarco si applica alle specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione, il 29 per cento degli sbarchi totali è attualmente soggetto all'obbligo di sbarco. Questa percentuale è pari all'82 per cento per le piccole specie pelagiche e al 17 per cento per le specie demersali (compresi i molluschi). La maggior parte delle catture di piccole specie pelagiche è soggetta all'obbligo di sbarco, ma è necessario compiere ulteriori sforzi per integrare meglio la pesca demersale nell'obbligo di sbarco entro il 2019.

In merito alle proposte di TAC (totali ammissibili di cattura) per il 2018, la comunicazione prevede che le possibilità di pesca per il 2018 seguiranno gli obiettivi della PCP e si baseranno sui migliori pareri scientifici disponibili. In mancanza di pareri scientifici, la Commissione applicherà l'approccio precauzionale nel rispetto degli obiettivi della PCP.

Nelle conclusioni, si afferma che la Commissione continuerà a perseguire la piena attuazione della PCP e proporrà possibilità di pesca per il 2018 conformi agli obiettivi di MSY (rendimento massimo sostenibile) della PCP. L'entrata in vigore del primo piano pluriennale nell'ambito della PCP ha preparato il terreno per la

graduale introduzione di questo strumento di gestione prioritario in altri bacini marittimi dell'Unione quale mezzo per conseguire i principali obiettivi della PCP.

Si osserva inoltre che i risultati economici di molte flotte continuano a migliorare e i progressi compiuti per migliorare l'allineamento della capacità di pesca con le possibilità di pesca sono stati positivi. Per quanto concerne lo sfruttamento delle risorse, si evidenzia che permangono sfide in termini di conseguimento degli obiettivi di MSY (rendimento massimo sostenibile), soprattutto nel Mediterraneo e nel Mar Nero. A tal riguardo, si afferma che l'UE dovrà adoperarsi maggiormente negli ambiti in cui i progressi sono lenti e che la cooperazione regionale – in stretta consultazione con tutte le parti interessate, come sancito nella PCP – giocherà un ruolo chiave in tal senso.

Filippo GALLINELLA (M5S), soffermandosi sul fenomeno dell'*overfishing* del pesce spada nel Mediterraneo e sul fatto che – come riportato dal relatore – a causa della mancanza di un'adeguata gestione, non sembra possibile un suo recupero verso la sostenibilità nel breve periodo, e richiamati i dati forniti dall'IC-CAT, secondo i quali la quantità di pesce spada valutata nel Mediterraneo ha raggiunto i peggiori livelli mai registrati con una disponibilità del 30 per cento rispetto a 30 anni fa, si domanda se siano solo queste le ragioni che hanno portato in sede europea ad assegnare all'Italia un ridotto contingente di pesca di pesce spada o se non sia utile approfondire tale aspetto con lo svolgimento di audizioni.

Luca SANI, *presidente*, dopo aver comunicato che sottoporà all'Ufficio di presidenza la valutazione sull'opportunità di svolgere audizioni nell'ambito dell'esame degli atti europei in oggetto, auspica che la Commissione, al fine di esprimersi utilmente sugli stessi, possa concluderne l'esame entro il mese di luglio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceseministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati (Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo).

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 maggio 2017.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 3 maggio 2017, la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Maria ANTEZZA (PD), *relatrice*, alla luce delle richieste e delle valutazioni formulate dal Governo, ritiene opportuno ritornare brevemente in sede di Comitato ristretto al fine di formulare un nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Luca SANI, *presidente*, preso atto di quanto comunicato dalla relatrice, propone alla Commissione di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, che possa celermente procedere all'elaborazione di un nuovo testo unificato delle proposte di

legge in titolo, per passare, poi, nuovamente alla fase emendativa.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell'esame.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, salvo diverse indicazioni dei gruppi, il Comitato si intende composto dai colleghi che già ne facevano parte nella precedente fase di esame. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-01255 *Romanini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

7-01259 *Mongiello: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

7-01270 *Gallinella: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

7-01274 *Zaccagnini: Iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.*

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 427.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di agricoltura contadina.

C. 2025 Zaccagnini, C. 2143 Parentela, C. 2935 Cenni e C. 3361 Schullian.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 giugno 2017, a pagina 101:

alla prima colonna, dalla ottava riga, le parole da: « *Sulla pubblicità dei lavori* »

fino alle parole « *dispone l'attivazione dell'impianto.* » si intendono soppresse;

alla seconda colonna, undicesima riga, la parola « *ricorda* » si intende sostituita dalle seguenti: « *avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda* ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumi caratteristici (approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione della Camera e modificata dal Senato) (C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B).**ORDINI DEL GIORNO**

La XIII Commissione,

premessi che:

l'agrumicoltura del Gargano, in particolare quella dei comuni di Vico del Gargano, Rodi ed Ischitella, ha subito in passato una costante ed inarrestabile crisi, sia di carattere produttivo che commerciale, provocando danni ingenti non solo all'economia agricola, ma anche al patrimonio culturale e paesaggistico del territorio con conseguenze assai rilevanti per gli aspetti culturali ed ambientali dei luoghi;

gli agrumi del Gargano hanno costituito per più di un secolo un caratteristico tassello dei paesaggi agrari storici dell'Italia: uomini di cultura e dell'arte di tutta l'Europa, viaggiatori e storici di tutto il mondo, sono rimasti colpiti profondamente dai rilevanti ritorni economici e paesaggistici della piccola superficie produttiva del Gargano. A ragione si può affermare che il recupero produttivo e la promozione culturale della tradizione agrumaria di questo territorio, unico al mondo, rappresentano l'unica risposta positiva per mantenere in vita e per tutelare il paesaggio e gli insediamenti umani che ne derivano;

la coltivazione degli agrumi del Gargano è una storia importante, che affonda le sue radici fin dall'antichità e che vide il suo massimo splendore economico nell'Ottocento, attraverso il commercio marittimo dei prodotti effettuato da note società agrumarie che viaggiavano per mare, esportando gli agrumi garganici sui

mercati esteri, conquistando i palati più nobili e diventando i prodotti italiani d'eccellenza più apprezzati e conosciuti nel mondo, immancabili delizie sulle tavole reali europee ed americane;

tra gli anni 2006-2008, forse nel periodo più critico per la sopravvivenza della tradizionale coltivazione delle arance e dei limoni del Gargano, anni in cui grazie all'ostinata perseveranza di alcuni soggetti del territorio, tra cui piccoli produttori, cultori dei « giardini agrumari del Gargano, ricercatori ed operatori scientifici locali ed esponenti del mondo della tutela dell'ambiente e della cultura locale, giungevano a compimento anche le iniziative volte ad ottenere la registrazione dell'Indicazione geografica degli agrumi del Gargano e le istanze verso le istituzioni politiche affinché prendessero provvedimenti per la tutela e per la rivitalizzazione del sistema agro-culturale e storico dell'agrumicoltura del Gargano;

in particolare nel 2007, sono state conseguite le registrazioni delle Indicazioni Geografiche Protette per l'Arancia del Gargano e per il « Limone Femminello del Gargano », oggi sempre più note ed apprezzate da parte del pubblico;

il provvedimento all'esame da parte del Parlamento è nato anche in virtù della necessità di offrire maggiori prospettive di tutela ambientale e di valorizzazione paesaggistica degli agrumi del Gargano offrendo una risposta alle problematiche ancora in essere, soprattutto attraverso degli incentivi mirati, che puntano sia al

recupero, allo sviluppo ed alla valorizzazione degli agrumeti in produzione, sia al ripristino degli agrumeti abbandonati;

sarebbe ad ogni modo auspicabile che il Governo, attraverso i vigenti strumenti normativi ed amministrativi, provvedesse in maniera autonoma a sostenere e promuovere l'inestimabile patrimonio paesaggistico, culturale e produttivo connesso alla coltivazione ed alla commercializzazione degli agrumi del Gargano,

impegna il Governo

ad intraprendere, nell'ambito delle ordinarie attività di competenza volte alla promozione della qualità dei prodotti e alla valorizzazione del *Made in Italy*, le opportune iniziative volte a rafforzare, promuovere e sostenere la coltivazione tradizionale degli agrumi del Gargano, dedicando al relativo settore produttivo specifiche misure di valorizzazione, ricerca e diffusione della rinomanza verso il pubblico.

0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/1
Mongiello, Grassi.

La XIII Commissione,

valutato il provvedimento in titolo,

accolte con favore le misure introdotte al fine di promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici;

atteso che agli articoli 3 e 4 si prevede la concessione di un contributo per gli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici e per quelli volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati;

visto che il progetto di legge sull'agricoltura biologica in esame presso il Senato dispone, tra l'altro, che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali,

sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici,

impegna il Governo

nell'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 a dare priorità ai progetti di recupero, salvaguardia e ripristino effettuati con metodi e interventi legati all'agricoltura biologica.

0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/2
Parentela.

La XIII Commissione,

valutato il provvedimento in titolo,

accolte con favore le misure introdotte al fine di promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici;

atteso che agli articoli 3 e 4 si prevede la concessione di un contributo per gli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici e per quelli volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati;

visto che il progetto di legge sull'agricoltura biologica in esame presso il Senato dispone, tra l'altro, che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove compatibile, nell'assegnazione dei contributi di cui

agli articoli 3 e 4, di dare priorità ai progetti di recupero, salvaguardia e ripristino effettuati con metodi e interventi legati all'agricoltura biologica.

0/55-341-440-741-761-1125-1399-B/XIII/2

Parentela (*Testo modificato nel corso della seduta*).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (Atto n. 425).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (atto n. 425);

richiamata l'intesa su di esso sancita lo scorso 22 giugno in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

ricordato che lo schema di decreto all'esame è stato predisposto sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge n. 154 del 2016, il quale ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato o venduto, o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione « riso »;

rammentato altresì che la normativa attualmente vigente nel settore del riso è piuttosto risalente e che, in particolare, la legge 18 marzo 1958, n. 325, recante disciplina del commercio interno del riso, subordina ogni anno la commercializzazione, da parte delle imprese risicole, delle nuove varietà entrate in produzione, all'emanazione di un decreto ministeriale;

ritenuto che tale procedura costituisca un vero e proprio ostacolo, per i produttori, all'introduzione sul mercato delle nuove varietà frutto delle ricerche agronomiche più avanzate, che le dimen-

sioni e l'importanza della realtà produttiva italiana – che vanta ben duecento varietà di riso iscritte nel registro nazionale – impongono sia quanto prima superato;

rammentato altresì che la normativa vigente consente l'utilizzo della parola « riso » anche nell'etichettatura dei prodotti innovativi a base di riso e ritenuto che ciò produca un intollerabile affievolimento della tutela del consumatore;

apprezzato dunque che lo schema di decreto all'esame superi l'attuale impianto normativo mediante l'introduzione nell'ordinamento di norme relative alla vendita fondate su criteri di classificazione chiari ed oggettivi e non più legate alla pubblicazione di un decreto annuale;

ritenuto, a tale ultimo riguardo, l'impianto normativo all'esame pienamente idoneo a dotare la filiera risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi e trasparenti e determinati per poter « classificare », dal punto di vista della vendita, l'instimabile patrimonio varietale italiano, consolidando in vere e proprie denominazioni di vendita le denominazioni varietali oggi più note e maggiormente utilizzate, le quali rappresentano un patrimonio della filiera risicola italiana;

preso atto favorevolmente che lo schema di decreto è stato discusso nell'ambito del Tavolo di filiera del riso, costituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2011, n. 3651, composto dai rappresentanti designati dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazio-

nale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agro-alimentari, dai rappresentanti delle Regioni e delle province autonome nonché degli Enti vigilati e dalle Società partecipate dal Ministero, e ritenuto che il Tavolo di filiera del riso abbia consentito di mettere al centro dell'attenzione le diverse esigenze provenienti dai territori nazionali ad alta vocazione risicola;

rilevato altresì favorevolmente che, in seno al menzionato Tavolo, sono emerse le istanze relative all'adeguamento della normativa nazionale alle norme dell'Unione europea e all'esigenza di evitare l'aggravio degli oneri a carico delle imprese italiane risicole, e che il suo contenuto non si discosta nei principi generali dal testo già discusso dalla filiera e poi definito nel mese di luglio del 2015;

valutato favorevolmente il contenuto dello schema di decreto legislativo che, nel suo complesso, è finalizzato, oltre che alla salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane, all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui è praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

apprezzate, in particolare, le disposizioni recate all'articolo 3, che riguardano la classificazione e le denominazioni del riso, in linea con quanto previsto dall'attuale disciplina dell'Unione europea e, in particolare, nell'allegato II, parte I del regolamento (UE) n. 1308 del 2013;

valutato, a tal riguardo, con particolare favore quanto disposto al comma 7 dell'articolo 3, che reca un innovativo intervento in materia di denominazione dell'alimento quale « miscela di risi colorati »;

apprezzate altresì le disposizioni contenute all'articolo 5, comma 5, che prevedono, da un lato, che l'indicazione « classico » sia consentita, unicamente in associazione alla denominazione dell'alimento, per il prodotto ottenuto dalla lavorazione della omonima varietà di riso greggio descritta nel registro varietale – per il quale è garantita la tracciabilità varietale – e, dall'altro, che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano stabilite le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione « classico » e i criteri per la verifica dell'anzidetta tracciabilità varietale; ritenuto opportuno che i criteri per tale verifica siano definiti in modo rigoroso;

preso atto favorevolmente delle disposizioni contenute agli articoli 8, 9 e 10, che intervengono in materia di controlli e sanzioni, e ritenuto opportuno che, in sede di attuazione delle medesime, vengano effettuati puntuali controlli anche presso i rivenditori al dettaglio al fine di prevenire e contrastare fenomeni di contraffazione e di frode alimentare;

osservato infine che l'articolo 14 prevede la possibilità che gli allegati tecnici allo schema di decreto siano modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministero [*recte*: Ministro] dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come d'altra parte previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge di delega, che stabilisce che eventuali modifiche ai suddetti allegati siano effettuate con un decreto ministeriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sul sistema della riscossione dei tributi negli enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

AUDIZIONI

Giovedì 13 luglio 2017. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sul sistema della riscossione dei tributi negli enti locali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Guido CASTELLI, *sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, e Andrea FERRI *responsabile dell'Area finanza locale e catasto dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Antonio D'ALÌ (FI-PdL), Magda Angela ZANONI (PD) e Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), nonché il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Guido CASTELLI, *sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza locale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, e Andrea FERRI *responsabile dell'Area finanza locale e catasto dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ANCI per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.05.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 124

Giovedì 13 luglio 2017. – Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione dell'ispettore dell'Ufficio centrale ispettivo

presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP) e Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 11.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 luglio 2017.

*L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9 alle 9.15.*

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. C. 3484 Marcon (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio e C. 4009 Civati	7
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	8
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	15
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. Nuovo testo C. 3960, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni</i>)	10
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)</i>	17
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	19
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
AVVERTENZA	14

II Giustizia

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Quadro di valutazione UE della giustizia 2017. COM (2017) 167 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	21
---	----

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	27
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015. C. 4471 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	28
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 4475 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007. C. 4463 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	32
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-11828 Cimbro: Sulle iniziative internazionali in materia di immigrazione	32
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	36
5-11827 Quartapelle Procopio: Sulla tutela dei diritti e delle libertà democratiche in Turchia in vista del primo anniversario del fallito golpe del 2016	33
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	39
5-11829 Palazzotto: Sulla sigla da parte dell'Italia del Trattato per la messa al bando delle armi nucleari	34
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	41
5-11826 Archi: Sul riconoscimento da parte degli Stati Uniti della patente di guida italiana	34
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	43
AVVERTENZA	35
 IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
 VI Finanze	
SEDE REFERENTE	
Sull'ordine dei lavori	45
Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito. C. 4352 Paglia (<i>Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4424</i>)	45
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	
5-11814 Paglia: Dati circa l'attività di recupero dei crediti deteriorati delle quattro banche poste in risoluzione	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	51
5-11815 Sottanelli: Chiarimenti circa l'applicabilità della definizione agevolata dei ruoli ai crediti vantati dalle casse previdenziali private nei confronti di propri iscritti	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	52
5-11817 Pelillo: Iniziative per rimborsare della maggiore imposta di registro versata i contribuenti che hanno sottoscritto nel periodo tra il 1° gennaio e l'11 settembre 2014 atti per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativamente a immobili costruiti su aree comprese in piani di edilizia economica e popolare (PEEP) .	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	54

5-11818 Sandra Savino: Iniziative in merito ai rilievi della Corte dei Conti sulla nomina di Ernesto Maria Ruffini a Direttore dell'Agenzia delle entrate	50
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	56

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	58
5-11822 Coscia: Sui provvedimenti attuativi della legge 220 del 2016 sul cinema e l'audiovisivo	58
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-11820 Vezzali: Sul certificato di stabilità per i luoghi pubblici di interesse artistico	58
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	63
5-11824 Pannarale: Sul bando indetto dal MIBACT il 22 giugno 2015 per la qualifica di restauratore di beni culturali	58
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	64
5-11823 Nicchi: Sul palco del <i>musical</i> su Nerone nell'area del Palatino	58
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	65
5-11825 Vacca: Sulle procedure di nomina del consigliere giuridico del Ministro	59
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	66
5-11819 Bechis: Sulla sospensione delle attività del Tavolo Nazionale per la promozione della Musica Popolare e Amatoriale	59
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	67
5-11821 Palmieri: Sul borgo di Sipicciano (VT)	59
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione delle correzioni di forma – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	60
ALLEGATO 8 (Correzioni di forma approvate dalla Commissione)	70

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Nuovo testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-11810 Stella Bianchi: Sulle iniziative per rendere obbligatoria la certificazione statica degli edifici	73
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	75
5-11811 Grimoldi: Sul completamento e sulla consegna del compendio immobiliare della nuova stazione dei Carabinieri di Sarezzo	73
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	76
5-11812 Zaratti: Sulla sicurezza degli edifici in particolare nelle regioni meridionali	73
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	77
5-11813 De Rosa: Sulle professionalità presenti nella società Anas	74
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	78

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-10762 De Lorenzis: Questioni relative al progetto Eagle LNG	79
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	84
5-11343 Ricciatti: Iniziative di sostegno all' <i>export</i> calzaturiero nelle Marche	80
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	86
5-11523 Valiante: Programma di metanizzazione del Cilento	80
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88
5-11738 Becattini: Svolgimento delle gare pubbliche per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas	80
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	89

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009. C. 4465 – Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	80
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014. C. 4468 – Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli (<i>Esame e rinvio</i>)	81
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-11712 Cominardi: Danni derivanti agli enti previdenziali da licenziamenti irrogati in conseguenza di cessioni o retrocessioni di ramo d'azienda nei centri commerciali <i>outlet</i>	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	92
5-11581 Damiano: Tutela dei lavoratori del quotidiano « l'Unità »	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11809 Silvia Giordano: Nomina del presidente della regione Campania quale Commissario <i>ad acta</i> per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	97
5-11806 Sandra Savino: Iniziative per ridurre i tempi di attesa per le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento al Friuli Venezia Giulia	96
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98
5-11807 Mucci: Inserimento nei Livelli essenziali di assistenza della diagnosi genetica preimpianto e dello <i>screening</i> genetico preimpianto	96
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	100
5-11808 Carnevali: Difficoltà nel reperimento del vaccino contro l'epatite A	96
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

XIII Agricoltura

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione della Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della proposta di legge C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Ordini del giorno</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1).	
Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	110

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti derivati. (Testo unificato C. 1932 L'Abbate e C. 4161 Minardo) (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	116
AVVERTENZA	116
ERRATA CORRIGE	117

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sul sistema della riscossione dei tributi negli enti locali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007	124
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008730